

Edizione  
in lingua italiana

## Legislazione

### Sommario

*Atti adottati a norma del titolo V del trattato sull'Unione europea*

2002/145/PESC:

- ★ **Posizione comune del Consiglio, del 18 febbraio 2002, concernente misure restrittive nei confronti dello Zimbabwe** ..... 1

*I Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità*

- ★ **Regolamento (CE) n. 310/2002 del Consiglio, del 18 febbraio 2002, relativo a talune misure restrittive nei confronti dello Zimbabwe** ..... 4

- ★ **Regolamento (CE) n. 311/2002 del Consiglio, del 18 febbraio 2002, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di alcuni tipi di dischi magnetici (microfloppy da 3,5 pollici) originari di Hong Kong e della Repubblica di Corea** ..... 13

- ★ **Regolamento (CE) n. 312/2002 del Consiglio, del 18 febbraio 2002, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di alcuni tipi di dischi magnetici (microfloppy da 3,5 pollici) originari del Giappone e della Repubblica popolare cinese e chiude il procedimento in relazione alle importazioni di microfloppy da 3,5 pollici originari di Taiwan** ..... 24

Regolamento (CE) n. 313/2002 della Commissione, del 20 febbraio 2002, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofruttili ..... 38

- ★ **Regolamento (CE) n. 314/2002 della Commissione, del 20 febbraio 2002, che stabilisce modalità d'applicazione del regime delle quote nel settore dello zucchero** ..... 40

- ★ **Regolamento (CE) n. 315/2002 della Commissione, del 20 febbraio 2002, relativo al rilevamento dei prezzi delle carcasse di agnelli, fresche o refrigerate, constatati sui mercati rappresentativi della Comunità** ..... 47

Regolamento (CE) n. 316/2002 della Commissione, del 20 febbraio 2002, che fissa i tassi delle restituzioni applicabili alle uova e al giallo d'uova esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato I del trattato ..... 49

Prezzo: 22 EUR

(segue)



Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.

Spedizione in abbonamento postale, articolo 2, comma 20/C, legge 662/96 — Milano.

Regolamento (CE) n. 317/2002 della Commissione, del 20 febbraio 2002, che stabilisce i prezzi rappresentativi nel settore della carne di pollame e delle uova nonché per l'ovoalbumina e che modifica il regolamento (CE) n. 1484/95 .....	51
Regolamento (CE) n. 318/2002 della Commissione, del 20 febbraio 2002, che fissa le restituzioni all'esportazione nel settore delle uova .....	53
Regolamento (CE) n. 319/2002 della Commissione, del 20 febbraio 2002, che fissa le restituzioni all'esportazione nel settore del pollame .....	55
Regolamento (CE) n. 320/2002 della Commissione, del 20 febbraio 2002, che fissa le restituzioni all'esportazione nel settore della carne suina .....	57
Regolamento (CE) n. 321/2002 della Commissione, del 20 febbraio 2002, che fissa il prezzo del mercato mondiale del cotone non sgranato .....	59

---

II *Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità*

**Consiglio**

2002/146/CE:

- ★ **Decisione n. 9/2001 del Consiglio dei ministri ACP-CE, del 20 dicembre 2001, che adotta il regolamento interno del comitato ACP-CE di cooperazione per il finanziamento dello sviluppo** .....
- 60

2002/147/CE:

- ★ **Decisione n. 10/2001 del Comitato degli ambasciatori ACP-CE, del 20 dicembre 2001, sull'utilizzazione delle risorse non assegnate dell'8° Fondo europeo di sviluppo** .....
- 62

2002/148/CE:

- ★ **Decisione del Consiglio, del 18 febbraio 2002, che conclude le consultazioni con lo Zimbabwe ai sensi dell'articolo 96 dell'accordo di partenariato ACP-CE** .....
- 64

**Commissione**

2002/149/CE:

- ★ **Decisione della Commissione, del 30 ottobre 2001, relativa agli aiuti pubblici corrisposti dalla Francia alla Société nationale maritime Corse-Méditerranée (SNCM) <sup>(1)</sup> [notificata con il numero C(2001) 3279]** .....
- 66

2002/150/CE:

- ★ **Decisione della Commissione, del 15 febbraio 2002, relativa all'autorizzazione per la commercializzazione di proteine coagulate di patate e relativi idrolizzati quali nuovi ingredienti alimentari conformemente al regolamento (CE) n. 258/97 del Parlamento europeo e del Consiglio [notificata con il numero C(2002) 506]** .....
- 92

2002/151/CE:

- ★ **Decisione della Commissione, del 19 febbraio 2002, relativa ai requisiti minimi per il certificato di rottamazione rilasciato ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 3, della direttiva 2000/53/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai veicoli fuori uso <sup>(1)</sup> [notificata con il numero C(2002) 518]** .....
- 94

2002/152/CE:

- ★ **Decisione della Commissione, del 19 febbraio 2002, che proroga per la nona volta la validità della decisione 1999/815/CE riguardante provvedimenti che vietano l'immissione sul mercato di giocattoli e articoli di puericultura destinati ad essere messi in bocca da bambini d'età inferiore a tre anni e fabbricati in PVC morbido contenente taluni ftalati <sup>(1)</sup> [notificata con il numero C(2002) 541] .....** 96

2002/153/CE:

- ★ **Decisione della Commissione, del 20 febbraio 2002, relativa a talune misure di protezione contro l'afta epizootica nel Regno Unito, che abroga la decisione 2001/740/CE e che modifica per l'ottava volta la decisione 2001/327/CE <sup>(1)</sup> [notificata con il numero C(2002) 557] .....** 98

<sup>(1)</sup> Testo rilevante ai fini del SEE

(Atti adottati a norma del titolo V del trattato sull'Unione europea)

**POSIZIONE COMUNE DEL CONSIGLIO**  
**del 18 febbraio 2002**  
**concernente misure restrittive nei confronti dello Zimbabwe**  
 (2002/145/PESC)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 15,  
 considerando quanto segue:

- (1) Il 28 gennaio 2002 il Consiglio si è dichiarato gravemente preoccupato per la situazione nello Zimbabwe, in particolare per la recente recrudescenza della violenza e l'intimidazione nei confronti degli oppositori politici, nonché la persecuzione della stampa indipendente. Esso ha sottolineato che il governo dello Zimbabwe non ha adottato misure efficaci per migliorare la situazione, come richiesto dal Consiglio europeo di Laeken dello scorso dicembre.
- (2) Il Consiglio ha inoltre espresso profonda preoccupazione per la recente legislazione dello Zimbabwe che, se adottata, comprometterebbe gravemente la libertà di espressione, di riunione e di associazione, principalmente la legge sull'ordine pubblico e la sicurezza pubblica, la legge di emendamento della normativa generale [che violano entrambe le norme e gli standard per elezioni libere e regolari, convenute dall'assemblea parlamentare regionale della Comunità per lo sviluppo dell'Africa australe (SADC) nel marzo 2001] e la proposta legislazione di regolamentazione dei media.
- (3) Di conseguenza, l'Unione europea ha deciso di sospendere le consultazioni svolte a norma dell'articolo 96 del partenariato di adesione ACP-CE e di applicare sanzioni mirate qualora:
  - il governo dello Zimbabwe impedisse lo svolgimento della missione di osservazione elettorale dell'Unione europea iniziata il 3 febbraio 2002 o le impedisse in seguito di operare efficacemente, o
  - il governo dello Zimbabwe vietasse ai mezzi di comunicazione internazionali il libero accesso per la copertura delle elezioni, o
  - si verificasse un grave peggioramento della situazione sul terreno in termini di situazione dei diritti umani o attacchi all'opposizione, o
  - le elezioni fossero giudicate non libere né regolari.
- (4) Il Consiglio ha accertato che il governo dello Zimbabwe continua a perpetrare serie violazioni dei diritti umani e della libertà di opinione, di associazione e di riunione pacifica. Pertanto per tutta la durata di tali violazioni il Consiglio reputa indispensabile introdurre misure restrittive

nei confronti del governo dello Zimbabwe e di coloro che ne sono ampiamente responsabili.

- (5) È necessaria un'azione da parte della Comunità per attuare determinate misure,

HA ADOTTATO LA PRESENTE POSIZIONE COMUNE:

*Articolo 1*

1. Sono vietate la fornitura e la vendita allo Zimbabwe di armi e di materiale connesso di qualsiasi tipo, comprese armi e munizioni, veicoli ed equipaggiamenti militari, equipaggiamento paramilitare e relativi pezzi di ricambio da parte di cittadini degli Stati membri o in provenienza dal territorio degli Stati membri, siano essi originari o non originari di tale territorio.

2. È vietata la fornitura allo Zimbabwe di formazione o assistenza tecnica pertinenti la fornitura, la fabbricazione, la manutenzione o l'uso degli articoli di cui al paragrafo 1 da parte di cittadini degli Stati membri o in provenienza dal territorio degli Stati membri.

3. I paragrafi 1 e 2 non si applicano alle forniture di equipaggiamenti militari non letali destinati esclusivamente ad uso umanitario o protettivo né alla fornitura della relativa assistenza tecnica o formazione, né si applicano all'abbigliamento protettivo, compresi i giubbotti antiproiettile e gli elmetti militari per uso personale, temporaneamente esportati nello Zimbabwe da dipendenti delle Nazioni Unite, da rappresentanti dei mass media e da operatori umanitari o nel campo dello sviluppo, e personale associato, per loro esclusivo uso personale.

*Articolo 2*

Non verrà fornito allo Zimbabwe alcun equipaggiamento che possa essere utilizzato per la repressione interna.

*Articolo 3*

1. Gli Stati membri adottano le misure necessarie per impedire l'ingresso o il transito nel loro territorio delle persone elencate nell'allegato coinvolte in attività che costituiscono una seria minaccia per la democrazia, il rispetto dei diritti dell'uomo e lo stato di diritto nello Zimbabwe.

2. Il paragrafo 1 non obbliga gli Stati membri a vietare ai loro cittadini l'accesso al territorio nazionale.

3. Gli Stati membri possono concedere deroghe alle misure imposte dal paragrafo 1 allorché il viaggio è giustificato per ragioni umanitarie, compresi gli obblighi di carattere religioso, o dall'esigenza di partecipare a riunioni di organismi internazionali o di condurre un dialogo politico che promuova la democrazia, i diritti umani e lo stato di diritto nello Zimbabwe.

4. Uno Stato membro che intenda concedere le deroghe di cui al paragrafo 3, ne presenta una notifica scritta al Consiglio. La deroga si considera concessa a meno che un'obiezione scritta non venga sollevata da uno o più membri del Consiglio entro 48 ore dalla ricezione della notifica della deroga proposta.

#### Articolo 4

1. Sono congelati i fondi, i beni finanziari e le risorse economiche delle persone elencate nell'allegato coinvolte in attività che costituiscono una seria minaccia per la democrazia, il rispetto dei diritti dell'uomo e lo stato di diritto nello Zimbabwe.

2. Nessun fondo, bene finanziario o risorsa economica sarà reso accessibile direttamente o indirettamente alle persone di cui al paragrafo 1.

#### Articolo 5

Tenuto conto degli sviluppi politici nello Zimbabwe, il Consiglio, deliberando su proposta di uno Stato membro o della

Commissione, adotta modifiche dell'elenco riportato in allegato.

#### Articolo 6

Per massimizzare l'impatto delle succitate misure, l'Unione europea incoraggia i paesi terzi ad adottare misure restrittive analoghe a quelle contenute nella presente posizione comune.

#### Articolo 7

La presente posizione comune ha effetto a decorrere dalla data di adozione. Essa si applica per un periodo rinnovabile di dodici mesi.

La presente posizione comune sarà mantenuta sotto costante esame.

#### Articolo 8

La presente posizione comune è pubblicata nella Gazzetta ufficiale.

Fatto a Bruxelles, addì 18 febbraio 2002.

*Per il Consiglio*

*Il Presidente*

J. PIQUÉ I CAMPS

## ALLEGATO

**Elenco delle persone di cui agli articoli 3 e 4**

1. MUGABE Robert Gabriel	Presidente, nato il 21.2.1924 a Kutama
2. UTETE Charles	Capo di gabinetto, nato il 30.10.1938
3. MNANGAGWA Emmerson	Portavoce del Parlamento, nato il 15.9.1946
4. NKOMO John	Ministro degli affari interni, nato il 22.8.1934
5. GOCHE Nicholas	Ministro della sicurezza, nato l'1.8.1946
6. MANYIKA Elliot	Ministro della gioventù, nato il 30.7.1955
7. MOYO Jonathan	Ministro dell'informazione, nato il 12.1.1957
8. CHARAMBA George	Segretario permanente e portavoce del ministro dell'informazione
9. CHINAMASA Patrick	Ministro della giustizia, nato il 25.1.1947
10. MADE Joseph	Ministro dell'agricoltura, nato il 21.11.1954
11. CHOMBO Ignatius	Ministro degli enti locali, nato l'1.8.1952
12. MUDENGE Stan	Ministro degli affari esteri, nato il 17.12.1941, Riserva di Zimutu
13. CHIWEWE Willard	Segretariato principale del ministro degli affari esteri, nato il 19.3.1949
14. ZVINAVASHE Vitalis	Generale (CSM), nato nel 1943
15. CHIWENGA Constantine	Luogotenente generale (Esercito), nato il 25.8.1956
16. SHIRI Perence	Generale (Forze aeree), nato l'1.11.1955
17. CHIHURI Augustine	Commissario (Polizia), nato il 10.3.1953
18. MUZONZINI Elisha	Brigadier Generale (Servizi d'informazione), nato il 24.6.1957
19. ZIMONTE Paradzai	Direttore penitenziario
20. SEKERAMAYI Sidney	Ministro della difesa, nato il 30.3.1944

---

## I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

**REGOLAMENTO (CE) N. 310/2002 DEL CONSIGLIO**  
**del 18 febbraio 2002**  
**relativo a talune misure restrittive nei confronti dello Zimbabwe**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare gli articoli 60 e 301,

vista la posizione comune 2002/145/PESC del Consiglio, del 18 febbraio 2002, concernente misure restrittive nei confronti dello Zimbabwe <sup>(1)</sup>,

vista la proposta della Commissione,

considerando quanto segue:

- (1) Il Consiglio ha espresso la propria seria preoccupazione per la situazione nello Zimbabwe, in particolare per la recente recrudescenza della violenza e l'intimidazione nei confronti degli oppositori politici, nonché per la persecuzione della stampa indipendente. Esso ha sottolineato che il governo dello Zimbabwe non ha adottato misure efficaci per migliorare la situazione, come richiesto dal Consiglio europeo di Laeken dello scorso dicembre.
- (2) Il Consiglio ha accertato che il governo dello Zimbabwe continua a perpetrare serie violazioni dei diritti umani e della libertà di opinione, di associazione e di riunione pacifica. Pertanto, per tutta la durata di tali violazioni il Consiglio reputa indispensabile introdurre misure restrittive nei confronti del governo dello Zimbabwe e di coloro che ne sono ampiamente responsabili.
- (3) La posizione comune 2002/145/PESC prevede pertanto l'adozione di una serie di misure restrittive nei confronti dello Zimbabwe, in particolare il congelamento di capitali, attività finanziarie o risorse economiche di taluni membri del governo e di persone fisiche o giuridiche ad essi collegate, nonché il divieto di esportazione di attrezzature destinate a fini repressivi e il divieto di consulenze tecniche, assistenza o formazione connessa alle attività militari.
- (4) Dato che tali misure rientrano nell'ambito di applicazione del trattato, la loro attuazione richiede, in particolare per evitare distorsioni della concorrenza, l'adozione

di testi legislativi comunitari per quanto riguarda il territorio della Comunità. Ai fini del presente regolamento, detto territorio è costituito dai territori degli Stati membri cui si applica il trattato, alle condizioni ivi stabilite,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Ai fini del presente regolamento:

- 1) Per «capitali, attività finanziarie o risorse economiche» si intendono attività di qualsiasi natura, materiali o immateriali, mobili o immobili, indipendentemente dal modo in cui sono state acquisite, e documenti o strumenti giuridici in qualsiasi forma, anche elettronica o digitale, da cui risulti un diritto o un interesse riguardante tali attività, tra cui crediti bancari, assegni turistici, assegni bancari, ordini di pagamento, azioni, titoli, obbligazioni, tratte, lettere di credito;
- 2) per «congelamento dei capitali, attività finanziarie o risorse economiche» si intende il divieto di spostare, trasferire, alterare, utilizzare o gestire i capitali in modo da modificarne il volume, l'importo, la collocazione, la proprietà, il possesso, la natura e la destinazione o da introdurre altri cambiamenti tali da consentire l'uso dei capitali in questione, ivi compresa la gestione di portafoglio.

*Articolo 2*

1. Sono congelati tutti i capitali, le attività finanziarie o le risorse economiche appartenenti a taluni membri del governo dello Zimbabwe e a persone fisiche o giuridiche, entità o organismi ad essi collegati figuranti nell'allegato I.
2. È vietato mettere a disposizione delle persone fisiche o giuridiche, delle entità o organismi di cui all'allegato I, direttamente o indirettamente, capitali, attività finanziarie o risorse economiche.

<sup>(1)</sup> Vedi pagina 1 della presente Gazzetta ufficiale.

### Articolo 3

1. Fatte salve le norme applicabili in materia di notifica, riservatezza e segreto professionale, nonché le disposizioni di cui all'articolo 284 del trattato, le persone fisiche e giuridiche, le entità e gli organismi:

- a) forniscono immediatamente tutte le informazioni atte a facilitare l'osservanza del presente regolamento, come ad esempio quelle riguardanti i conti e gli importi congelati ai sensi dell'articolo 2 alle autorità competenti degli Stati membri in cui risiedono o sono situati, elencate nell'allegato III e alla Commissione.

Vengono fornite in particolare le informazioni disponibili riguardanti i capitali, le attività finanziarie o le risorse appartenenti a o controllati da persone figuranti nell'allegato I nei 6 mesi che precedono l'entrata in vigore del presente regolamento;

- b) collaborano con le autorità competenti di cui all'allegato III nella verifica di tali informazioni.

2. Le informazioni fornite o ricevute a norma del presente articolo sono utilizzate unicamente per i fini per i quali sono state fornite o ricevute.

3. Le informazioni supplementari ricevute direttamente dalla Commissione sono messe a disposizione delle autorità competenti degli Stati membri interessati.

### Articolo 4

Non si applica l'articolo 2:

- a) all'accREDITAMENTO di conti congelati a condizione che vengano congelati gli eventuali importi aggiuntivi;
- b) all'impiego di capitali congelati per:
- le esigenze umane fondamentali delle persone fisiche di cui all'allegato I, come ad esempio il pagamento, da effettuare all'interno della Comunità, di generi alimentari, medicinali, del canone d'affitto o del mutuo ipotecario della residenza familiare, e degli onorari e dei costi riguardanti le cure mediche dei membri della famiglia,
  - il pagamento, da effettuare all'interno della Comunità, di tasse, premi assicurativi obbligatori e tasse per i servizi pubblici come ad esempio il gas, l'acqua, l'elettricità e le telecomunicazioni,
  - il pagamento di competenze dovute ad un istituto finanziario all'interno della Comunità per la gestione di conti.

La Commissione viene informata degli eventuali pagamenti effettuati ai sensi del presente articolo e delle prove conclusive riguardanti il rispetto delle condizioni e delle finalità previste. Tali prove vengono tenute a disposizione per almeno cinque anni per una verifica da parte delle autorità competenti.

### Articolo 5

1. Fatto salvo il disposto dell'articolo 2 e allo scopo di tutelare gli interessi della Comunità, che comprendono gli interessi dei suoi cittadini e residenti, le autorità competenti di uno

Stato membro possono concedere autorizzazioni specifiche al fine di:

- scongelare i capitali o le altre attività finanziarie o risorse economiche,
- rendere disponibili i capitali o le altre attività finanziarie o risorse economiche a una persona, un'entità o un organismo compreso nell'elenco di cui all'articolo 2, paragrafo 2,

previa consultazione degli altri Stati membri e della Commissione a norma del paragrafo 2.

2. Un'autorità competente che riceva una richiesta di autorizzazione di cui al paragrafo 1 notifica alle autorità competenti degli Stati membri e della Commissione elencate nell'allegato III i motivi per i quali intende respingere la richiesta o concedere un'autorizzazione specifica.

L'autorità competente che intende concedere un'autorizzazione specifica tiene debitamente conto delle osservazioni formulate dagli Stati membri e dalla Commissione entro due settimane.

### Articolo 6

Fatto salvo l'esercizio dei pubblici poteri da parte degli Stati membri, è vietata la fornitura allo Zimbabwe di formazione o assistenza tecnica per la consegna, la fabbricazione, la manutenzione e l'uso di armamenti e materiale accessorio di qualsiasi tipo, comprese le armi e le munizioni, i veicoli e le attrezzature militari, le attrezzature paramilitari e i relativi pezzi di ricambio.

### Articolo 7

1. Sono vietate la vendita, la fornitura, l'esportazione e la spedizione consapevole e intenzionale, diretta o indiretta, delle attrezzature utilizzabili ai fini della repressione interna e figuranti nell'allegato II, destinate a qualsiasi persona fisica o giuridica, entità o organismo dello Zimbabwe o per qualsiasi attività svolta sul territorio dello Zimbabwe o gestita a partire da tale territorio.

2. Il paragrafo 1 non si applica alle forniture di equipaggiamenti militari non letali destinati esclusivamente ad uso umanitario o protettivo né alla fornitura della relativa assistenza tecnica o formazione, né si applicano all'abbigliamento protettivo, compresi i giubbotti antiproiettile e gli elmetti militari per uso personale, temporaneamente esportati nello Zimbabwe da dipendenti delle Nazioni Unite, da rappresentanti dei mass media e da operatori umanitari o nel campo dello sviluppo, e personale associato, per loro esclusivo uso personale.

### Articolo 8

La Commissione è autorizzata a modificare:

- l'allegato I sulla base delle decisioni relative all'allegato della posizione comune 2002/145/PESC, e
- l'allegato III sulla base delle informazioni fornite dagli Stati membri.

*Articolo 9*

È vietato partecipare, consapevolmente e intenzionalmente, ad azioni correlate le cui finalità o conseguenze siano tali da promuovere, direttamente o indirettamente, le operazioni o le attività di cui agli articoli 2, 6 e 7 o eludere le disposizioni del presente regolamento.

*Articolo 10*

La Commissione e gli Stati membri si informano reciprocamente e immediatamente delle misure adottate in base al presente regolamento e si comunicano tutte le informazioni in loro possesso attinenti al presente regolamento, in particolare quelle riguardanti le violazioni e i problemi di applicazione e le sentenze pronunciate dai tribunali nazionali.

*Articolo 11*

Ciascuno Stato membro determina le sanzioni da applicare in caso di violazione delle disposizioni del presente regolamento. Le sanzioni devono essere effettive, proporzionate e dissuasive.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 18 febbraio 2002.

*Articolo 12*

Il presente regolamento si applica:

- al territorio della Comunità, compreso il suo spazio aereo,
- a bordo di tutti gli aeromobili e di tutti i natanti sotto la giurisdizione di uno Stato membro,
- a tutti i cittadini di uno Stato membro che si trovano altrove, e
- a tutte le persone giuridiche, entità o organismi registrati o costituiti secondo la legislazione di uno Stato membro.

*Articolo 13*

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

A decorrere da tale data, il presente regolamento si applica per un periodo rinnovabile di dodici mesi.

Esso è sottoposto ad una costante revisione.

*Per il Consiglio*

*Il Presidente*

J. PIQUÉ I CAMPS

---

## ALLEGATO I

**Elenco delle persone, delle entità e degli organismi di cui all'articolo 2**

1. MUGABE Robert Gabriel	Presidente, nato il 21.2.1924 a Kutama
2. UTETE Charles	Capo di gabinetto, nato il 30.10.1938
3. MNANGAGWA Emmerson	Portavoce del Parlamento, nato il 15.9.1946
4. NKOMO John	Ministro degli affari interni, nato il 22.8.1934
5. GOCHE Nicholas	Ministro della sicurezza, nato l'1.8.1946
6. MANYIKA Elliot	Ministro della gioventù, nato il 30.7.1955
7. MOYO Jonathan	Ministro dell'informazione, nato il 12.1.1957
8. CHARAMBA George	Segretario permanente e portavoce del ministro dell'informazione
9. CHINAMASA Patrick	Ministro della giustizia, nato il 25.1.1947
10. MADE Joseph	Ministro dell'agricoltura, nato il 21.11.1954
11. CHOMBO Ignatius	Ministro degli enti locali, nato l'1.8.1952
12. MUDENGE Stan	Ministro degli affari esteri, nato il 17.12.1941, Riserva di Zimutu
13. CHIWEWE Willard	Segretariato principale del ministro degli affari esteri, nato il 19.3.1949
14. ZVINAVASHE Vitalis	Generale (CSM), nato nel 1943
15. CHIWENGA Constantine	Luogotenente generale (Esercito), nato il 25.8.1956
16. SHIRI Perence	Generale (Forze aeree), nato l'1.11.1955
17. CHIHURI Augustine	Commissario (Polizia), nato il 10.3.1953
18. MUZONZINI Elisha	Brigadier Generale (Servizi d'informazione), nato il 24.6.1957
19. ZIMONTE Paradzai	Direttore penitenziario
20. SEKERAMAYI Sidney	Ministro della difesa, nato il 30.3.1944

## ALLEGATO II

**Attrezzature per la repressione interna previste dall'articolo 7**

L'elenco riportato qui di seguito non comprende gli articoli progettati o modificati specificamente per fini militari e sottoposti all'embargo sulle armi confermato dalla posizione comune 2002/145/PESC.

Elmetti con protezione balistica, elmetti antisommossa, scudi antisommossa e scudi balistici e relativi componenti appositamente progettati.

Materiale specifico per il rilevamento delle impronte digitali.

Proiettori con regolatori di potenza.

Materiale da costruzione con protezione balistica.

Coltelli da caccia.

Apparecchiature specificamente progettate per la fabbricazione di fucili da caccia.

Attrezzature per caricare a mano i proiettili.

Dispositivi di intercettazione delle comunicazioni.

Rivelatori ottici a stato solido.

Tubi amplificatori d'immagine.

Strumenti di puntamento per armi da fuoco.

Armi a canna liscia e relative munizioni, tranne quelle specificamente progettate per usi militari, e relativi componenti appositamente progettati, tranne:

- 1) le pistole per il lancio di razzi di segnalazione e
- 2) i fucili ad aria compressa o a cartucce da utilizzare come utensili industriali per stordire senza crudeltà gli animali.

Simulatori per l'addestramento all'uso di armi da fuoco e relativi componenti e accessori appositamente progettati o modificati.

Bombe e bombe a mano, tranne quelle progettate specificamente per usi militari, e relativi componenti appositamente progettati.

Giubbotti antiproiettile diversi da quelli fabbricati secondo norme militari e relativi componenti appositamente progettati.

Veicoli commerciali a trazione integrale utilizzabili fuori strada, fabbricati con o muniti di protezione balistica, e corazze sagomate per i medesimi.

Cannoni ad acqua e relativi componenti appositamente progettati o modificati.

Veicoli dotati di cannone ad acqua.

Veicoli specificamente progettati o modificati per essere elettrificati onde respingere gli assalitori; loro componenti appositamente progettati o modificati a tale scopo.

Apparecchi acustici presentati dal fabbricante o dal fornitore come dispositivi antisommossa e relativi componenti appositamente progettati.

Ceppi, catene e cinture a scariche elettriche, specificamente progettati per immobilizzare gli esseri umani, tranne:  
— manette di dimensione totale massima in posizione allacciata — catene incluse — non superiore a 240 mm.

Apparecchi portatili progettati o modificati come dispositivi antisommossa o di autodifesa mediante sostanze paralizzanti, quali i gas lacrimogeni o i polverizzatori di pepe, e relativi componenti appositamente progettati.

Dispositivi portatili progettati o modificati a fini antisommossa o di autodifesa mediante somministrazione di una scarica elettrica (compresi manganelli a scariche elettriche, scudi a scarica elettrica, fucili con proiettili di gomma e pistole lanciafreccette a scarica elettrica [taser]) e relativi componenti appositamente progettati o modificati a tal fine.

Apparecchiature elettroniche per l'individuazione di esplosivi nascosti e relativi componenti appositamente progettati, tranne:

— gli apparecchi d'ispezione televisivi o a raggi x.

Apparecchiature elettroniche di disturbo (interferenza), specificamente progettati per impedire la detonazione telecomandata di ordigni esplosivi artigianali e relativi componenti appositamente progettati.

Apparecchi e dispositivi specificamente progettati per provocare esplosioni con mezzi elettrici o non elettrici, compresi gli apparecchi di innesco, i detonatori, gli ignitori, gli acceleranti di esplosione e le corde di detonazione e relativi componenti appositamente progettati, tranne:

- quelli appositamente progettati per un impiego commerciale specifico, ossia per l'attivazione o il funzionamento mediante esplosione di altre attrezzature o dispositivi la cui funzione non è l'innesco di un'esplosione (ad esempio, gonfiatori degli air bag per autoveicoli, scaricatori elettrici degli azionatori antincendio a sprinkler).

Apparecchi e dispositivi specificamente progettati per l'eliminazione degli ordigni esplosivi, tranne:

- 1) i rivestimenti antideflagranti,
- 2) i cofani progettati per contenere oggetti identificati come, o sospettati di essere, ordigni esplosivi rudimentali.

Apparecchiature per la visione notturna e la registrazione di immagini termiche, amplificatori d'immagine o sensori a stato solido destinati a tali scopi.

Software specificamente progettato e tecnologia connessi a tutte le voci sopraelencate.

Cariche esplosive a taglio lineare.

Esplosivi e sostanze collegate:

- amatolo
- nitrocellulosa (contenente oltre il 12,5 % di azoto)
- nitroglicole
- tetranitrato di pentaeritrite (PETN)
- cloruro di picrile
- trinitrofenilmetilnitrammina (tetrile)
- 2, 4, 6 trinitrotoluene (TNT).

Software specificamente progettato e tecnologia connessi a tutte le voci sopraelencate.

---

## ALLEGATO III

## Elenco delle autorità competenti di cui all'articolo 3, paragrafo 1 e all'articolo 5

## BELGIO

Ministère des finances  
Trésorerie  
avenue des Arts 30  
B-1040 Bruxelles  
Fax (32-2) 233 75 18

## DANIMARCA

Erhvervs- og Boligstyrelsen  
Dahlerups Pakhus  
Langelinie Alle 17  
DK-2100 København Ø  
Tel. (45) 35 46 60 00  
Fax (45) 35 46 60 01

## GERMANIA

Deutsche Bundesbank  
Postfach 100602  
D-60006 Frankfurt/Main  
Tel. (00-49-69) 95 66-01  
Fax (00-49-69) 560 10 71

## GRECIA

— *For Capitals*

Ministry of National Economy  
General Directorate of Economic Policy  
5-7 Nikis str.  
GR-101 80 Athens  
Tel. (00-30-10) 333 27 81-2  
Fax (00-30-10) 333 28 10, 333 27 93

Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας  
Γενική Διεύθυνση Οικονομικής Πολιτικής  
Νίκης 5-7  
GR-101 80 Αθήνα  
Τηλ. (00-30-10) 333 27 81-2  
Φαξ (00-30-10) 333 28 10, 333 27 93

— *For Trade sector*

Ministry of National Economy  
General Directorate for Policy Planning and Implementation  
1, Kornarou str.  
GR-105 63 Athens  
Tel. (00-30-10) 333 27 81-2  
Fax (00-30-10) 333 28 10, 333 27 93

Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας  
Γενική Διεύθυνση Σχεδιασμού και Διαχείρισης Πολιτικής  
Κορνάρου 1  
GR-105 63 Αθήνα  
Τηλ. (00-30-10) 333 27 81-2  
Φαξ (00-30-10) 333 28 10, 333 27 93

## SPAGNA

Dirección General de Comercio e Inversiones  
Subdirección General de Inversiones Exteriores  
Ministerio de Economía  
Paseo de la Castellana, 162  
E-28046 Madrid  
Tel. (00-34) 91 349 39 83  
Fax (00-34) 91 349 35 62

Dirección General del Tesoro y Política Financiera  
Subdirección General de Inspección y Control de Movimientos de Capitales  
Ministerio de Economía  
Paseo del Prado, 6  
E-28014 Madrid  
Tel. (00-34) 91 209 95 11  
Fax (00-34) 91 209 96 56

## FRANCIA

Ministère de l'économie, des finances et de l'industrie  
Direction du Trésor  
Service des affaires européennes et internationales  
Sous-direction E  
139, rue du Bercy  
F-75572 Paris Cedex 12  
Tel. (33-1) 44 87 17 17  
Fax (33-1) 53 18 36 15

## IRLANDA

Central Bank of Ireland  
Financial Markets Department  
PO Box 559  
Dame Street  
Dublin 2  
Tel. (353-1) 671 66 66

Department of Foreign Affairs  
Bilateral Economic Relations Division  
76-78 Harcourt Street  
Dublin 2  
Tel. (353-1) 408 24 92

## ITALIA

— *Competent Authorities for exceptions on assets freeze*

Ministero dell'Economia e delle Finanze  
Comitato di sicurezza finanziaria  
Via XX Settembre 97  
I-00187 Roma  
csf@tesoro.it  
Tel. + 39 06 4 761 39 21  
Fax + 39 06 4 761 39 32

— *Competent Authorities for exceptions on visa ban*

Ministero degli Affari Esteri  
Piazzale della Farnesina, 1  
I-00100 Roma  
Direzione Generale per gli Italiani all'estero e le Politiche Migratorie  
Uff. VI (cons. Amb. Carlo Colombo)  
Tel. 00 39 06 3691 35 00  
Fax 00 39 06 3691 85 42-2261

## LUSSEMBURGO

Ministère des affaires étrangères, du commerce extérieur, de la coopération, de l'action humanitaire et de la défense  
Direction des relations économiques internationales  
BP 1602  
L-1016 Luxembourg  
Tel. (352) 478-1 o 478-2350  
Fax (352) 22 20 48

Ministère des Finances  
3, rue de la Congrégation  
L-1352 Luxembourg  
Tel. (352) 478-2712  
Fax (352) 47 52 41

## PAESI BASSI

Ministerie van Financiën  
Directie Wetgeving, Juridische en Bestuurlijke Zaken  
Postbus 20201  
2500 EE Den Haag  
Nederland  
Tel. (31-70) 342 82 27  
Fax (31-70) 342 79 05

## AUSTRIA

Oesterreichische Nationalbank  
A-1090 Wien  
Otto-Wagner-Platz 3  
Tel. (431) 404 20-0  
Fax (431) 404 20-73 99

## PORTOGALLO

Ministério das Finanças  
Direcção Geral dos Assuntos Europeus e Relações Internacionais  
Avenida Infante D. Henrique, n.º 1, C 2.º  
P-1100 Lisboa  
Tel. (351-1) 882 32 40/47  
Fax (351-1) 882 32 49

Ministério dos Negócios Estrangeiros  
Direcção Geral dos Assuntos Multilaterais/Direcção dos Serviços das Organizações Políticas Internacionais  
Largo do Rilvas  
P-1350-179 Lisboa  
Tel. (351 21) 394 60 72  
Fax (351 21) 394 60 73

## FINLANDIA

Ulkoasiainministeriö/Utrikesministeriet  
PL 176  
SF-00161 Helsinki  
Tel. (358-9) 13 41 51  
Fax (358-9) 13 41 57 07 o (358-9) 62 98 40

## SVEZIA

— *Articles 3 and 5*

Finansinspektionen  
Box 7831  
S-103 98 Stockholm  
Tel. 08-787 80 00  
Fax 08-24 13 35

— *Article 4*

Riksförsäkringsverket (RFV)  
S-103 51 Stockholm  
Tel. 08-786 90 00  
Fax 08-411 27 89

## REGNO UNITO

HM Treasury  
International Financial Services Team  
19 Allington Towers  
London SW1E 5EB  
United Kingdom  
Tel. (44-207) 270 55 50  
Fax (44-207) 270 43 65

Bank of England  
Financial Sanctions Unit  
Threadneedle Street  
London EC2R 8AH  
United Kingdom  
Tel. (44-207) 601 46 07  
Fax (44-207) 601 43 09

## COMUNITÀ EUROPEA

Commissione delle Comunità europee  
Directorate-General for External Relations  
Directorate CFSP  
Unit A.2/Mr A. de Vries  
Rue de la Loi/Wetstraat 200  
B-1049 Bruxelles/Brussel  
Tel. (32-2) 295 68 80  
Fax (32-2) 296 75 63  
E-mail: anthonius.de-vries@cec.eu.int

---

**REGOLAMENTO (CE) N. 311/2002 DEL CONSIGLIO  
del 18 febbraio 2002**

**che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di alcuni tipi di dischi magnetici  
(microfloppy da 3,5 pollici) originari di Hong Kong e della Repubblica di Corea**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 384/96 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 11, paragrafo 2,

vista la proposta presentata dalla Commissione, sentito il comitato consultivo,

considerando quanto segue:

**A. INFORMAZIONI DI CARATTERE GENERALE**

**1. Procedura**

*Inchieste precedenti*

- (1) Nel settembre del 1994, con il regolamento (CE) n. 2199/94 <sup>(2)</sup>, il Consiglio ha istituito un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di alcuni tipi di dischi magnetici (microfloppy da 3,5 pollici) originari di Hong Kong e della Repubblica di Corea (in appresso denominata «Corea»).

*Procedimenti relativi ad altri paesi*

- (2) A parte le misure relative ai microfloppy da 3,5 pollici originari di Hong Kong e della Corea, si ricorda che sono stati istituiti dazi antidumping definitivi anche sulle importazioni di microfloppy da 3,5 pollici originari del Giappone, di Taiwan e della Repubblica popolare cinese <sup>(3)</sup> e su quelle di microfloppy originari dell'Indonesia <sup>(4)</sup>. Le misure relative alle importazioni di microfloppy da 3,5 pollici originari del Giappone, di Taiwan e della Repubblica popolare cinese sono attualmente oggetto di un riesame in previsione della scadenza <sup>(5)</sup>.
- (3) Nel dicembre del 1999 si è chiarito a quali prodotti si riferivano le misure. Si è infatti scoperto che i microfloppy basati sulla tecnologia di tracciatura servoassistita

(tracking servoassistito) a lettura ottica continua o sulla tecnologia di tracciatura servoassistita (tracking servoassistito) dei settori magnetici con capacità di memorizzazione pari o superiore a 120 MB non rientravano nel campo di applicazione di alcuna delle misure antidumping in vigore nei confronti dei microfloppy da 3,5 pollici <sup>(6)</sup>.

*L'inchiesta attuale*

- (4) Dopo la pubblicazione dell'avviso di imminente scadenza delle misure antidumping applicabili alle importazioni di microfloppy da 3,5 pollici originari di Hong Kong e della Corea, nel giugno del 1999 la Commissione ha ricevuto una domanda di riesame delle suddette misure ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 384/96 (in appresso denominato «regolamento di base»). La domanda è stata presentata dal Comitato dei produttori europei di dischetti (in appresso denominato «DISKMA») per conto di produttori la cui produzione combinata costituisce una proporzione maggioritaria della produzione comunitaria complessiva di microfloppy da 3,5 pollici (in appresso denominati «il prodotto in esame»). La domanda è stata motivata dal fatto che la scadenza delle misure avrebbe comportato il rischio del persistere o della reiterazione del dumping e del pregiudizio per l'industria comunitaria.

- (5) Avendo stabilito, previa consultazione del comitato consultivo, che esistevano elementi di prova sufficienti per giustificare l'avvio di un riesame in previsione della scadenza, la Commissione ha aperto un'inchiesta <sup>(7)</sup> ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento di base.

*Periodo dell'inchiesta*

- (6) L'inchiesta sulla probabilità del persistere o della reiterazione del dumping ha coperto il periodo dal 1° settembre 1998 al 31 agosto 1999 (in appresso denominato «il periodo dell'inchiesta»). L'esame delle tendenze pertinenti per valutare il rischio del persistere o della reiterazione del pregiudizio ha coperto il periodo dal 1995 alla fine del periodo dell'inchiesta (in appresso denominato «il periodo analizzato»).

<sup>(1)</sup> GU L 56 del 6.3.1996, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2238/2000 (GU L 257 dell'11.10.2000, pag. 2).

<sup>(2)</sup> GU L 236 del 10.9.1994, pag. 2. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2537/1999 (GU L 307 del 2.12.1999, pag. 1).

<sup>(3)</sup> Regolamento (CE) n. 2861/93 (GU L 262 del 21.10.1993, pag. 4). Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2537/1999 (GU L 307 del 2.12.1999, pag. 1).

<sup>(4)</sup> Regolamento (CE) n. 1821/98 (GU L 236 del 22.8.1998, pag. 1). Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2537/1999 (GU L 307 del 2.12.1999, pag. 1).

<sup>(5)</sup> GU C 322 del 21.10.1998, pag. 4.

<sup>(6)</sup> Regolamento (CE) n. 2537/1999 (GU L 307 del 2.12.1999, pag. 1).

<sup>(7)</sup> GU C 256 del 9.9.1999, pag. 3.

## 2. Parti interessate dall'inchiesta

- (7) La Commissione ha ufficialmente informato dell'apertura dell'inchiesta i quattro produttori comunitari che sostenevano la richiesta, i produttori esportatori e gli importatori notoriamente interessati, nonché i rappresentanti dei paesi esportatori, e ha offerto alle parti direttamente interessate la possibilità di presentare le proprie osservazioni per iscritto e di chiedere un'audizione.
- (8) La Commissione ha inviato questionari a tutte le parti notoriamente interessate e ha ricevuto risposte complete da tre produttori comunitari (in appresso denominati «i produttori comunitari che hanno collaborato») e da un importatore non collegato di microfloppe da 3,5 pollici originari di Hong Kong. Nessun produttore esportatore di Hong Kong o della Corea ha fatto pervenire risposte complete.
- (9) La Commissione ha raccolto e verificato tutte le informazioni ritenute necessarie per stabilire se c'era la probabilità che il dumping e il pregiudizio persistessero o si ripetessero e per accertarsi che il mantenimento delle misure non fosse contrario all'interesse comunitario.

Si sono svolte visite di verifica presso le sedi delle seguenti società:

### *Produttori comunitari che hanno collaborato*

- Sentinel N.V., Bodem, Belgio,
- Computer Support Italcad srl, Milano, Italia,
- Datarex srl, Assemini, Italia.

### *Importatori*

- Datamatic srl, Milano, Italia.

## 3. Prodotto in esame e prodotto simile

### *Prodotto in esame*

- (10) I prodotti in esame sono gli stessi di cui all'inchiesta originale, come successivamente chiarito, vale a dire i microfloppe da 3,5 pollici utilizzati per registrare e memorizzare informazioni digitali codificate di cui al codice NC ex 8523 20 90, ad eccezione dei microfloppe da 3,5 pollici che utilizzano la tecnologia di tracciatura servoassistita (tracking servoassistito) a lettura ottica continua o la tecnologia di tracciatura servoassistita (tracking servoassistito) dei settori magnetici, con capacità di memorizzazione pari o superiore a 120 MB.
- (11) I microfloppe da 3,5 pollici in commercio sono di vario tipo, a seconda di diversi fattori quali la capacità di memorizzazione, la formattazione, il grado di certificazione (una misura utilizzata per valutare il rendimento del microfloppe che influenza il suo valore di mercato) e le modalità di commercializzazione, vale a dire se sono venduti come prodotti di marca o sfusi. Benché ne esistano di vario tipo, per quanto riguarda la tecnologia e le caratteristiche fisiche di base i microfloppe da 3,5

pollici non mostrano differenze significative, e manifestano tutti un alto livello di intercambiabilità.

- (12) Date queste premesse, i microfloppe da 3,5 pollici definiti come sopra si possono considerare un unico prodotto.

### *Prodotto simile*

- (13) I vari tipi di microfloppe da 3,5 pollici, come sopra definiti, fabbricati e venduti nella Comunità e quelli fabbricati e venduti nei paesi interessati o esportati nella Comunità sono simili per caratteristiche fisiche essenziali e tecnologia e mostrano un alto livello di intercambiabilità. Essi si considerano pertanto prodotti simili ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 4, del regolamento di base.

## B. PROBABILITÀ DEL PERSISTERE O DELLA REITERAZIONE DEL DUMPING

### 1. Aspetti generali

- (14) All'epoca dell'inchiesta originale, le importazioni di microfloppe da 3,5 pollici da Hong Kong rappresentavano una quota di mercato significativa, superiore al 10 % del consumo complessivo comunitario. Nel periodo successivo all'istituzione delle misure antidumping detta quota di mercato è scesa al 5,5 % nel 1997, mentre nel periodo dell'attuale inchiesta la quota di mercato rappresentava il 7,3 % del consumo complessivo comunitario.
- (15) All'epoca dell'inchiesta originale la quota di mercato delle importazioni dalla Corea rappresentava più del 2 % del consumo comunitario complessivo. Dopo l'istituzione delle misure antidumping, la quota di mercato delle importazioni dalla Corea è significativamente diminuita, e nel periodo dell'inchiesta essa era inferiore allo 0,2 % del consumo comunitario complessivo del prodotto in esame.
- (16) Per quanto riguarda Hong Kong, quattro delle dieci società contattate si sono manifestate e hanno dichiarato che non producevano e non vendevano più il prodotto in esame nella Comunità. Le altre società non hanno dato alcuna risposta al questionario.
- (17) Nel caso della Corea, nessuna delle due società indicate nella domanda di riesame ha risposto al questionario. Nel corso dell'inchiesta non è emerso alcun indizio dell'esistenza di altri produttori esportatori coreani. Conviene ricordare che solo una società aveva collaborato all'inchiesta conclusasi con l'adozione delle misure antidumping.
- (18) Date queste premesse, le conclusioni relative a Hong Kong e alla Corea sono state desunte dagli elementi disponibili, conformemente all'articolo 18 del regolamento di base.

## 2. Continuazione del dumping

### a) Hong Kong

#### Valore normale

- (19) Data la mancanza di collaborazione, il valore normale è stato stabilito in base alle informazioni fornite nella domanda di riesame, che erano le uniche informazioni attendibili disponibili. Sarebbe scorretto utilizzare il valore normale stabilito nell'inchiesta originale, in quanto nel periodo intercorso i prezzi e i costi di fabbricazione del prodotto in esame sono significativamente diminuiti su tutti i mercati internazionali conosciuti.
- (20) Nella domanda, si è costruito un valore normale distinto per i microfloppey venduti sfusi e per quelli di marca/confezionati, aggiungendo al costo di produzione del prodotto in esame nella Comunità europea un adeguato margine di profitto (pari al 10 %, come nell'inchiesta originale). Vista la natura dei dati disponibili per il prezzo all'esportazione, vale a dire i dati Eurostat che non fanno distinzioni tra i vari tipi, si è stabilito un unico valore normale in base alla media ponderata. La ponderazione è stata effettuata sulla base delle percentuali delle esportazioni dei microfloppey sfusi e di quelli di marca/confezionati verso la Comunità desunte dalle poche fatture all'importazione disponibili. In base a queste informazioni, si è stabilito che i microfloppey da 3,5 pollici commercializzati sfusi rappresentavano quasi l'80 % delle importazioni di microfloppey nella Comunità, mentre il rimanente 20 % erano microfloppey di marca/confezionati.
- (21) L'Hong Kong Economic and Trade Office (in appresso denominato «HKETO») ha sollevato obiezioni riguardo al possibile uso dei costi di produzione indicati nella domanda di riesame per stabilire il valore normale delle esportazioni da Hong Kong. Le uniche alternative suggerite dall'HKETO, tuttavia, si basavano sulle vendite sul mercato interno o sui costi di produzione a Hong Kong. Poiché in assenza di collaborazione non si è potuto utilizzare né l'uno, né l'altro di questi metodi, gli elementi forniti dal denunziante rimanevano le informazioni più attendibili di cui la Commissione disponesse. Dopo la divulgazione delle conclusioni, l'HKETO ha sostenuto che il valore normale si sarebbe dovuto basare sulle esportazioni da Hong Kong verso altri paesi, ricavabili dalle statistiche sul commercio estero di Hong Kong. Tale obiezione è stata respinta, in particolare perché queste statistiche commerciali (al livello di 6 cifre della nomenclatura internazionale del Sistema armonizzato) comprendono anche prodotti diversi dal prodotto in esame.

#### Prezzo all'esportazione

- (22) In assenza di collaborazione, il prezzo all'esportazione è stato stabilito sulla base dei dati Eurostat. A volte, però, i dati Eurostat (suddivisi per mese e relativi ai singoli Stati membri) mostravano alti valori unitari, assolutamente inconciliabili con i prezzi di vendita dei microfloppey da 3,5 pollici nella Comunità. Questo sembra dipendere dal fatto che in corrispondenza del codice NC relativo ai

microfloppey da 3,5 pollici sono stati registrati altri prodotti quali i CD-R. I dati Eurostat relativi al periodo dell'inchiesta sono stati pertanto corretti per escludere i dati mensili in cui la media dei valori unitari superava gli 0,17 EUR/unità. Questa impostazione è stata un'impostazione molto prudente, dato che:

- i prezzi all'esportazione per Hong Kong indicati nella domanda di riesame erano significativamente inferiori a questa soglia. Anche i prezzi all'importazione ricavati dalle fatture messe a disposizione dall'unico importatore non collegato che ha collaborato nella Comunità, che comunque rappresentavano solo una piccola quota del volume totale delle importazioni da Hong Kong, erano significativamente inferiori a questo livello,
- la soglia di 0,17 EUR/unità corrisponde alla media ponderata del prezzo di rivendita degli importatori non collegati e del prezzo di vendita dei produttori comunitari di microfloppey da 3,5 pollici nel mercato comunitario nel periodo dell'inchiesta. La ponderazione è stata effettuata sulla base dei quantitativi di vendita dell'industria comunitaria e dei volumi totali delle importazioni di microfloppey da 3,5 pollici di qualsiasi origine. Infatti, si è calcolato che le importazioni da Hong Kong non dovrebbero ragionevolmente avvenire a prezzi medi cif franco frontiera comunitaria superiori alla media dei prezzi di rivendita o di vendita praticati nel mercato comunitario.

L'HKETO ha sostenuto che tale metodologia era arbitraria e scorretta, affermando che per calcolare il prezzo all'esportazione si sarebbero dovuti utilizzare i valori e i quantitativi registrati in corrispondenza del codice NC complessivo. Questa obiezione è stata respinta per i motivi sopra indicati.

#### Confronto

- (23) Il valore normale e il prezzo all'esportazione sono stati confrontati allo stadio franco fabbrica, conformemente all'articolo 2, paragrafo 10, del regolamento di base. Si è tenuto debito conto, apportando le opportune correzioni, delle differenze legate ai costi di trasporto, di assicurazione, di movimentazione, di carico e ai costi accessori, sulla base delle informazioni contenute nella domanda di riesame.

#### Margine di dumping

- (24) In conformità dell'articolo 2, paragrafo 11, del regolamento di base, la media ponderata del valore normale è stata messa a confronto con la media ponderata del prezzo all'esportazione nella Comunità.
- (25) Questo confronto ha dimostrato l'esistenza di un margine di dumping compreso tra il 10 e il 15 %, intendendo per margine di dumping la differenza tra il valore normale e il prezzo all'esportazione, espressa in percentuale del prezzo all'importazione cif franco frontiera comunitaria, dazio non corrisposto. A titolo di confronto, nell'inchiesta originale (in cui i singoli margini di dumping andavano dal 6,7 al 13,3 %) si era accertato un margine di dumping residuo del 27,4 %.

- (26) Se si dovessero mettere a confronto il valore normale calcolato come indicato ai considerando 17-19 e i prezzi all'esportazione ricavati dalle fatture messe a disposizione dall'importatore non collegato che ha collaborato, il margine di dumping sarebbe ancora maggiore. Come indicato più sopra, però, questo importatore trattava solo una percentuale abbastanza modesta del totale delle importazioni da Hong Kong.

#### Conclusioni

- (27) Le conclusioni sopra indicate dimostrano che c'è stata una continuazione del dumping per le importazioni di microfloppe da 3,5 pollici originari di Hong Kong, accertata sulla base di significativi volumi di esportazioni.

#### b) Corea

#### Metodologia

- (28) Il valore normale e il prezzo all'esportazione relativi alla Corea sono stati stabiliti seguendo la stessa metodologia sopra descritta per Hong Kong, sebbene in questo caso l'importatore non collegato che ha collaborato non abbia messo a disposizione alcuna fattura all'importazione. Anche il confronto tra valore normale e prezzo all'esportazione è stato effettuato applicando la stessa metodologia utilizzata per Hong Kong. Si noti tuttavia che in questo caso i risultati dell'esame sulla continuazione del dumping non sono stati decisivi, dato il modesto volume di importazioni dalla Corea, come evidenziato al considerando 49.

#### Margine di dumping

- (29) In conformità dell'articolo 2, paragrafo 11, del regolamento di base, la media ponderata del valore normale è stata confrontata con la media ponderata del prezzo all'esportazione nella Comunità.
- (30) Questo confronto ha dimostrato l'esistenza di un margine di dumping compreso tra il 20 e il 25 %, intendendo per margine di dumping la differenza tra il valore normale e il prezzo all'esportazione, espressa in percentuale del prezzo cif all'importazione franco frontiera comunitaria, dazio non corrisposto. A titolo di confronto, nell'inchiesta originale il margine di dumping accertato era stato dell'8,1 %.

#### Conclusioni

- (31) Le conclusioni sopra indicate dimostrano che si è verificata una continuazione del dumping per le importazioni di microfloppe da 3,5 pollici originari della Corea, sebbene i volumi delle importazioni in base ai quali si è tratta questa conclusione siano stati molto modesti.

### 3. Probabilità di reiterazione del dumping

#### a) Hong Kong

- (32) All'epoca dell'inchiesta originale, le importazioni di microfloppe da 3,5 pollici da Hong Kong rappresentavano una quota di mercato significativa, superiore al 10 % del consumo complessivo comunitario. Nel periodo successivo all'istituzione delle misure antidum-

ping detta quota di mercato è scesa al 5,5 % nel 1997, mentre nel periodo dell'inchiesta essa rappresentava il 7,3 % del totale del consumo comunitario. Si noti inoltre che dopo il periodo dell'inchiesta le importazioni da Hong Kong hanno registrato un significativo calo.

- (33) All'inizio dell'inchiesta l'HKETO ha sostenuto che c'era un solo produttore esportatore di microfloppe da 3,5 pollici di Hong Kong ancora attivo nel mercato e che la capacità di produzione di tale società, se esportata, sarebbe stata troppo limitata per arrecare pregiudizio all'industria comunitaria anche se si fossero lasciati scadere i dazi antidumping. Dopo la divulgazione delle conclusioni, inoltre, l'HKETO ha sostenuto che dopo il periodo dell'inchiesta la produzione dei microfloppe a Hong Kong era completamente cessata e quindi non c'era più la probabilità di una reiterazione del dumping.

- (34) A questo proposito è bene rilevare che Hong Kong ha mantenuto, per tutto il periodo analizzato, una quota di mercato sostanziale (generalmente attorno al 7 %). Conviene osservare anche che dopo il periodo dell'inchiesta le importazioni di microfloppe da 3,5 pollici da Hong Kong sono significativamente diminuite, mentre c'è stato un proporzionale aumento delle importazioni di questi prodotti da Macao, che non è soggetta a misure antidumping. Dopo la comunicazione dei risultati, l'HKETO ha fornito informazioni in base alle quali dopo il periodo dell'inchiesta la produzione e le esportazioni verso la Comunità di microfloppe originari di Hong Kong erano cessate. Questo però non può compensare il fatto che si è accertato che le attività di fabbricazione del prodotto in esame sono trasferibili e che — se si abolissero le misure — probabilmente determinati produttori esportatori ritrasferirebbero la loro produzione a Hong Kong o riprenderebbero le loro esportazioni qualora le avessero solo momentaneamente sospese. Si noti anche che, data la mancanza di collaborazione dimostrata dai produttori esportatori nel periodo dell'inchiesta, non si è potuto accertare se la fonte o le fonti delle esportazioni oggetto di dumping avevano effettivamente cessato le attività dopo il periodo dell'inchiesta.

#### b) Corea

- (35) All'epoca dell'inchiesta originale, la quota di mercato delle importazioni dalla Corea rappresentava più del 2 % del consumo complessivo comunitario. Dopo l'istituzione delle misure antidumping, la quota di mercato delle importazioni dalla Corea è significativamente diminuita, e nel periodo dell'inchiesta essa era inferiore allo 0,2 % del consumo comunitario complessivo del prodotto in esame. Ci si è dunque chiesti se vi fosse il rischio concreto di una reiterazione del dumping delle importazioni coreane a livelli significativi.

- (36) Nella domanda di riesame erano state citate due società come produttori del prodotto in esame, sebbene nessuna delle due abbia collaborato. Per uno di questi due produttori, nell'inchiesta originale le esportazioni verso la Comunità rappresentavano una percentuale molto consistente del fatturato complessivo. La capacità di produzione di questa società, inoltre, bastava a soddisfare una fetta consistente del consumo comunitario (vicina al 5 %). In mancanza di collaborazione da parte di questa società, si può dunque ipotizzare che esiste

ancora in Corea una consistente capacità di produzione inutilizzata che potrebbe essere sfruttata se le misure fossero abolite. In base alle informazioni disponibili, il produttore in questione fabbrica ancora il prodotto in esame.

- (37) Inoltre, data la suindicata facilità di trasferimento della produzione del prodotto in esame, non si può escludere che determinati produttori esportatori ritrasferiscano in Corea la loro produzione eventualmente trasferita altrove.
- (38) Poiché le importazioni dalla Corea avvenivano a prezzi corrispondenti a un significativo dumping, sia pure in quantitativi limitati, e poiché si calcola che esista una capacità di produzione supplementare nel paese, anche alla luce della possibilità un ritrasferimento della produzione, si conclude che, se le misure fossero abolite, ci sarebbe la probabilità di reiterazione del dumping con volumi di esportazioni significativi.

#### C. DEFINIZIONE DELL'INDUSTRIA COMUNITARIA

- (39) Nella Comunità, nel periodo dell'inchiesta, i microfloppey da 3,5 pollici erano fabbricati da:
- tre produttori comunitari che hanno pienamente collaborato con la Commissione nel corso dell'inchiesta.
  - Un altro produttore che ha sostenuto la domanda di riesame ma non ha fornito dati.
  - Altri operatori economici collegati a produttori esportatori giapponesi, di Taiwan e cinesi.
- (40) Come nei procedimenti precedenti, la Commissione ha ritenuto che la valutazione della situazione dell'industria comunitaria sarebbe distorta se dalla definizione di «produzione comunitaria» non si fossero esclusi i produttori comunitari collegati ai produttori di paesi coinvolti in procedimenti precedenti per i quali è stato accertato che praticavano il dumping del prodotto in esame e arrecavano pregiudizio grave al denunziante. La produzione degli operatori economici collegati a produttori dei paesi interessati è stata pertanto esclusa dalla definizione di «produzione comunitaria».
- (41) La produzione dei tre produttori comunitari che hanno collaborato e dell'altro produttore che ha sostenuto la denuncia costituisce dunque la produzione comunitaria ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento di base.
- (42) L'HKETO ha sostenuto che le società collegate ai produttori giapponesi, di Taiwan o ad altri produttori extracomunitari non dovrebbero essere escluse dalla definizione di produzione comunitaria, affermando che in tal modo si attribuiva un peso eccessivo ai denunziati.
- (43) Come spiegato più sopra, questi produttori sono stati esclusi dalla definizione di produzione comunitaria in quanto si è riscontrato che erano collegati ad operatori responsabili di pratiche di dumping sul mercato comunitario, e non è stata fornita alcuna ragione per cui questa impostazione dovrebbe essere cambiata nell'inchiesta per il riesame. Anche tenendo conto di questi produttori,

inoltre, i produttori comunitari che hanno collaborato rappresenterebbero ancora più del 25 % della produzione realizzata nella Comunità. La richiesta dell'HKETO è stata pertanto respinta.

- (44) Date queste premesse e dato che i produttori comunitari che hanno collaborato rappresentano una proporzione maggioritaria — in questo caso più del 75 % — della produzione comunitaria, si considera dunque che essi costituiscano l'industria comunitaria ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, e dell'articolo 5, paragrafo 4, del regolamento di base. Queste società sono in appresso denominate «l'industria comunitaria».

#### D. IL MERCATO COMUNITARIO DEI MICROFLOPPY

##### 1. Aspetti generali

- (45) Il mercato di microfloppey da 3,5 pollici è un mercato maturo, attualmente caratterizzato da una situazione di calo della domanda. Altri prodotti, come i dischi Zip™, altri microfloppey ad alta capacità quali i cosiddetti HiFD, e gli strumenti ottico-magnetici per la memorizzazione dei dati, come i compact disk registrabili (i cosiddetti CD-R), stanno progressivamente occupando il mercato detenuto dai microfloppey da 3,5 pollici. Tuttavia, dato che esiste una significativa base di personal computer in cui sono incorporati lettori per microfloppey da 3,5 pollici (si stima che nella Comunità ve ne siano attualmente 30 milioni), è chiaro che nella Comunità continuerà ad esserci bisogno di questi microfloppey. Secondo alcune recenti ricerche di mercato, inoltre, la maggior parte dei produttori di PC continuano ad incorporare lettori per microfloppey da 3,5 pollici nelle loro configurazioni di base. Si stima che entro il 2002 ci saranno nella Comunità 38 milioni di lettori per microfloppey. Il mercato comunitario dei microfloppey rimarrà dunque consistente.

##### 2. Consumo di microfloppey da 3,5 pollici sul mercato comunitario

- (46) I dati sul consumo nel mercato comunitario si basano sulle informazioni contenute nella domanda di riesame, verificate mettendole a confronto con i dati accertati sulla produzione e sulle vendite forniti dall'industria comunitaria e con il volume totale delle importazioni fornito da Eurostat.
- (47) Nei dati Eurostat, però, i microfloppey da 3,5 pollici costituiscono solo una parte della voce NC in questione. Nel periodo analizzato si ritiene che essi abbiano costituito di gran lunga la maggior parte di questa voce, dato che il mercato degli altri dischi magnetici non rigidi era molto modesto. La Commissione si è resa conto che nel 1998 e nel 1999 alcuni CD registrabili (CD-R) sono stati erroneamente dichiarati alle autorità doganali sotto questa voce della NC. I dati sul volume delle importazioni sono stati quindi corretti utilizzando informazioni statistiche confidenziali dettagliate per tener conto di questi errori di dichiarazione.

- (48) Nel periodo analizzato il consumo è diminuito del 50 %.

Consumo complessivo di microfloppey da 3,5 pollici nella Comunità	1995	1996	1997	1998	Periodo dell'inchiesta
Milioni di unità	1 300	1 100	1 000	800	650
Indice (1995 = 100)	100	85	77	62	50

### 3. Importazioni dai paesi interessati

#### *Nota preliminare*

- (49) Data la mancanza di collaborazione, per stimare i volumi delle importazioni si sono utilizzati i dati Eurostat e le informazioni doganali (Taric). Per Hong Kong, la Commissione ha utilizzato le informazioni doganali relative al prodotto in esame dal 1995 al 1998. Per il periodo dell'inchiesta, si è calcolato che il 20 % degli scambi registrati da Eurostat alla voce in questione si poteva imputare a dichiarazioni erranee di CD-R e i volumi sono stati corretti di conseguenza, mentre i prezzi sono stati stimati nel modo illustrato più sopra al considerando 20. Per la Corea, si sono utilizzate le informazioni doganali per tutto il periodo analizzato per il volume e per i prezzi.

#### *Volume e quota di mercato*

- (50) In base alla metodologia sopra indicata, l'andamento del volume delle importazioni di microfloppey da 3,5 pollici nella Comunità è stato il seguente:

Importazioni nella Comunità (milioni di unità) e quota di mercato (%)	1995	1996	1997	1998	Periodo dell'inchiesta
Importazioni da Hong Kong	89,1	72	54,7	62,1	47,2
Quota di mercato di Hong Kong	6,9 %	6,5 %	5,5 %	7,8 %	7,3 %
Importazioni dalla Corea	5,7	1,7	0,1	0,5	1,2
Quota di mercato della Corea	0,5 %	0,2 %	0 %	0,2 %	0,2 %
Totale delle importazioni da Hong Kong e dalla Corea	94,7	73,7	54,8	62,6	48,4
Quota di mercato cumulativa di Hong Kong e della Corea	7,3 %	6,7 %	5,5 %	7,8 %	7,4 %

- (51) Il volume delle importazioni da Hong Kong è andato scendendo per tutto il periodo analizzato, passando da 89 milioni di unità nel 1995 a 47 milioni di unità nel periodo dell'inchiesta. La quota di mercato delle importazioni originarie di Hong Kong è inizialmente scesa dal 6,9 % del 1995 al 5,5 % del 1997, per poi tornare a salire, nel 1998, sino a raggiungere il 7,3 % nel periodo dell'inchiesta.
- (52) Il volume delle importazioni dalla Corea si è mantenuto a bassi livelli per tutto il periodo analizzato, scendendo da 6 milioni di unità nel 1995 a quasi zero nel 1997 e salendo appena al di sopra del milione di unità nel periodo dell'inchiesta. La quota di mercato coreana si è mantenuta a livelli trascurabili per tutto il periodo analizzato.

#### *Pratica seguita dai produttori esportatori rispetto ai prezzi*

- (53) La Commissione ha messo a confronto la media dei prezzi cif delle importazioni originarie di Hong Kong e della Corea con i prezzi di vendita dell'industria comunitaria nella Comunità.
- (54) Il confronto delle medie ponderate ha dimostrato che nel periodo dell'inchiesta i prezzi delle importazioni originarie di Hong Kong erano del 5 % inferiori a quelli delle vendite dell'industria comunitaria, e che nello stesso periodo i prezzi delle importazioni originarie della Corea erano del 14 % inferiori a quelli delle vendite dell'industria comunitaria.

#### 4. Importazioni da altri paesi terzi

- (55) Nel periodo dell'inchiesta, l'andamento delle importazioni da altri paesi è stato il seguente. Tali importazioni erano perlopiù originarie dell'India e di Singapore (rispettivamente 5,7 e 8,7 % della quota di mercato).

Importazioni da altri paesi (in milioni di unità)	637,5	237,6	198,4	167,5	190,5
Quota di mercato delle importazioni da altri paesi	49,0 %	21,6 %	19,8 %	20,9 %	27,9 %

#### 5. Situazione dell'industria comunitaria

##### *Produzione, capacità e utilizzazione degli impianti*

- (56) Nel periodo analizzato il volume di produzione dell'industria comunitaria è diminuito del 30 %. Nello stesso periodo, il tasso di utilizzo degli impianti da parte dell'industria comunitaria è diminuito del 29 %.

	1995	1996	1997	1998	Periodo dell'inchiesta
Produzione in milioni di unità	225	208	190	178	157
Indice (1995 = 100)	100	92	84	79	70
Capacità produttiva in milioni di unità	234	273	235	240	235
Utilizzo della capacità produttiva	96 %	76 %	81 %	74 %	67 %

##### *Vendite, quota di mercato ed espansione*

- (57) Nel periodo analizzato le vendite effettuate dall'industria comunitaria sono diminuite del 31 %. Mentre nel periodo analizzato il consumo comunitario complessivo di microfloppe da 3,5 pollici è diminuito del 50 %, la quota di mercato dell'industria comunitaria è aumentata del 6 %. Questo incremento rispecchia un consolidamento della posizione dell'industria comunitaria, che è stato consentito dalle misure antidumping in vigore.

Vendite di microfloppe da 3,5 pollici nella Comunità da parte dell'industria comunitaria	1995	1996	1997	1998	Periodo dell'inchiesta
Milioni di unità	218	205	187	168	149
Indice (1995 = 100)	100	94	86	77	69
Quota di mercato percentuale	17 %	19 %	19 %	21 %	23 %

##### *Evoluzione dei prezzi*

- (58) L'evoluzione dei prezzi dell'industria comunitaria per le vendite a clienti non collegati nel periodo analizzato è stata la seguente. Nel periodo analizzato i prezzi sono diminuiti del 44 %.

Andamento dei prezzi dei microfloppe da 3,5 pollici dell'industria percentuale	1995	1996	1997	1998	Periodo dell'inchiesta
Prezzo medio unitario (in euro)	0,2599	0,2065	0,1796	0,1531	0,1453
Indice (1995 = 100)	100	79	69	59	56

##### *Giacenze*

- (59) Le giacenze sono relativamente stabili nel tempo e quindi non aggiungono alcuna informazione pertinente sulla situazione dell'industria comunitaria.

*Redditività, utile sul capitale investito e flusso di cassa*

- (60) Si è rilevato che, per tutto il periodo analizzato, l'industria comunitaria aveva registrato risultati finanziari (accusando delle perdite) decisamente inferiori al tasso di utile ritenuto adeguato per l'industria comunitaria nell'inchiesta originale. I livelli degli utili relativi al 1995 non sono disponibili a causa della ristrutturazione del settore. Complessivamente, nel periodo analizzato le perdite sono scese dal - 5,57 % del 1996 al - 1,75 % del periodo dell'inchiesta.
- (61) L'utile sul capitale investito è stato negativo nel periodo analizzato e, in generale, in linea con la tendenza della redditività. Il flusso di cassa è leggermente migliorato, in linea con la redditività.

*Occupazione, produttività, salari*

- (62) Tra il 1995 e il periodo dell'inchiesta, l'industria comunitaria ha ridotto la sua manodopera del 35 %, passando da 252 a 163 addetti. Nello stesso periodo la sua produttività è quindi aumentata del 9 % e il totale delle retribuzioni è diminuito del 23 % (la retribuzione per addetto è salita del 19 %).

*Investimenti e capacità di raccolta di capitali*

- (63) La produzione di microfloppe da 3,5 pollici è una produzione ad alta intensità di capitale e generalmente gli impianti di produzione funzionano 24 ore al giorno tutto l'anno. Dopo alcuni trascurabili investimenti effettuati nel 1995 e nel 1996, non ci sono stati nuovi investimenti netti nel settore.
- (64) Le perdite registrate nel periodo analizzato sono state tali che negli ultimi tre anni l'industria comunitaria non ha potuto finanziare alcun nuovo investimento.

*Esportazioni dell'industria comunitaria*

- (65) Le esportazioni si sono mantenute stabili tra il 2 % e il 3 % del fatturato complessivo nel periodo analizzato.

*Ampiezza del margine di dumping e recupero dagli effetti del dumping subito in passato*

- (66) La situazione dell'industria comunitaria è in qualche misura migliorata dopo l'istituzione delle misure, ma il settore non si è ancora completamente ripreso dal dumping subito in passato, come testimonia in particolare la sua debolezza finanziaria.
- (67) Per quanto riguarda l'impatto dell'ampiezza dell'effettivo margine di dumping sulla situazione dell'industria comunitaria nel periodo dell'inchiesta, non si ritiene che questo sia un fattore pertinente nell'attuale riesame, in quanto l'istituzione dei dazi punta a porre rimedio al dumping accertato.

*Dichiarazioni dell'Hong Kong Economic and Trade Office*

- (68) L'HKETO ha dichiarato che nel periodo analizzato l'industria comunitaria ha ottenuto buoni risultati economici, tenendo conto del calo della domanda e del fatto che non dava segno di debolezza. Lo stesso ufficio ha sostenuto che — alla luce della tendenza al calo del volume e del valore delle importazioni da Hong Kong — era dubbio che tali importazioni avessero arrecato pregiudizio all'industria comunitaria e che potessero farlo in futuro.
- (69) Queste osservazioni non hanno potuto essere accolte. In effetti, l'analisi sopra esposta mostra come la situazione dell'industria comunitaria sia migliorata in un difficile contesto di calo della domanda, sebbene si concluda chiaramente che il settore non si è ancora completamente ripreso dal dumping subito in passato da parte di Hong Kong e di altri paesi soggetti alle misure antidumping. Si deve sottolineare, inoltre, che le importazioni da Hong Kong hanno continuato ad avvenire a condizioni di dumping, come si conclude al considerando 25, e che nel periodo dell'inchiesta Hong Kong era il principale fornitore della Comunità, con una quota di mercato superiore al 7 %. Si deve infine ribadire che, nel contesto di un riesame in vista della scadenza, occorre stabilire se c'è la probabilità di una reiterazione del pregiudizio qualora scadano le misure.

*Conclusioni*

- (70) Il quadro generale della situazione dell'industria comunitaria che emerge da quanto detto mostra un settore ancor debole, nonostante il miglioramento della quota di mercato e il positivo impegno a ridurre sensibilmente i costi di produzione (ridotti del 40 % nel periodo in esame). I metodi di produzione sono stati ammodernati e ora gli impianti sono quasi completamente automatizzati per migliorare l'efficienza, mantenere la quota di mercato e massimizzare gli utili. L'industria comunitaria però non è ancora riuscita a raggiungere una situazione finanziaria soddisfacente.

**E. PROBABILITÀ DEL PERSISTERE E/O DELLA REITERAZIONE DEL PREGIUDIZIO**

- (71) Si ricorda che ai considerando 33 e 37 si era concluso che esisteva la probabilità di una reiterazione del dumping a volumi significativi sia per Hong Kong, sia per la Corea.
- (72) Più sopra si è concluso che nel periodo dell'inchiesta l'industria comunitaria era in una situazione vulnerabile.
- (73) Se le misure dovessero scadere, le importazioni oggetto di dumping da Hong Kong e dalla Corea farebbero probabilmente scendere i prezzi, già bassi, dell'industria comunitaria.
- (74) In una situazione del genere l'industria comunitaria — già in perdita — non sarebbe in grado di competere con alti quantitativi venduti a prezzi così bassi, in primo luogo perché una differenza di prezzi su questo mercato (i microfloppe sono un prodotto indifferenziato) porta a un'immediata sostituzione delle forniture e in secondo luogo perché l'industria comunitaria ha già compiuto tutti gli sforzi necessari per ristrutturarsi e opera già con costi molto bassi. È probabile quindi che nell'industria comunitaria si assista a un ulteriore deterioramento della situazione finanziaria, che metterebbe a repentaglio la sua stessa sopravvivenza.
- (75) Alla luce delle osservazioni di cui sopra, si conclude che la scadenza delle misure rischierebbe di portare a una continuazione e/o alla reiterazione del pregiudizio per l'industria comunitaria.

**F. INTERESSE DELLA COMUNITÀ****1. Considerazioni generali**

- (76) La Commissione ha esaminato se il mantenimento delle misure antidumping nei confronti dei microfloppe da 3,5 pollici sia nell'interesse della Comunità. Si è accertato che esiste la probabilità di una continuazione e/o reiterazione del dumping pregiudizievole. L'inchiesta ha inoltre esaminato se esistano o meno interessi di primaria importanza contrari al mantenimento delle misure e si è tenuto conto anche delle ripercussioni che i dazi avevano avuto in passato su tutti i vari interessi.
- (77) Si ricordi che nella precedente inchiesta si era giudicato che l'adozione di misure non fosse contraria all'interesse della Comunità. Si noti inoltre che, trattandosi di un'inchiesta di riesame in vista della scadenza, questa inchiesta dovrebbe anche dimostrare l'impatto delle misure in vigore, in particolare sugli utilizzatori, sui consumatori e sugli operatori commerciali.

**2. Interesse dell'industria comunitaria**

- (78) Alla luce delle conclusioni sulla situazione dell'industria comunitaria illustrate al considerando 68, soprattutto per quanto riguarda la redditività negativa, la Commissione ritiene che in assenza di misure contro il dumping pregiudizievole si rischi un peggioramento della situazione finanziaria dell'industria comunitaria.
- (79) L'industria comunitaria è vitale ed è in grado di rifornire il mercato di un prodotto che, sebbene a uno stadio maturo del suo ciclo di vita, costituisce il meccanismo di memorizzazione fondamentale per un gran numero di utilizzatori di computer. L'industria comunitaria, in effetti, ha dato prova di voler mantenere una presenza concorrenziale nel mercato comunitario. Ad esempio delle misure prese si possono citare le seguenti:
- a) tenere i prezzi al minimo per conservare la propria quota di mercato;
  - b) i passi compiuti in direzione di un maggiore consolidamento;

- c) la chiusura di unità di produzione;
  - d) il diffuso impiego di moderne tecniche di produzione (quali una maggiore meccanizzazione e computerizzazione);
  - e) i miglioramenti della produttività;
  - f) gli investimenti nella produzione di altri prodotti per la memorizzazione digitale.
- (80) Si noti anche che la produzione di strumenti per la memorizzazione dei dati è un settore tecnologicamente importante per tutta la Comunità. La tecnologia di produzione e l'esperienza maturata dall'industria comunitaria nella produzione di microfloppe da 3,5 pollici ha fornito e continuerà a fornire una base per ulteriori innovazioni nella fabbricazione di altri strumenti collegati per la memorizzazione dei dati. Per l'industria comunitaria, rimanere vitale nel settore dei microfloppe costituisce la condizione economica per partecipare al crescente mercato degli altri strumenti di memorizzazione.

### 3. Interessi degli importatori/operatori commerciali non collegati

- (81) Un unico importatore non collegato ha collaborato all'inchiesta. Tale operatore ha dichiarato che le importazioni erano limitate dall'esistenza di dazi antidumping. Tuttavia era evidente che le importazioni erano ancora possibili per questo importatore. Se le misure dovessero essere mantenute, questo operatore sarebbe ancora in grado di approvvigionarsi di microfloppe da 3,5 pollici provenienti dai paesi in questione e da altri paesi terzi, compresi paesi non soggetti alle misure antidumping.
- (82) In questo caso, inoltre, la limitata collaborazione dell'importatore porta a concludere che le misure in vigore sulle importazioni originarie di Hong Kong e della Corea non hanno avuto significative ripercussioni sulla situazione degli operatori commerciali e degli importatori non collegati di microfloppe da 3,5 pollici nella Comunità.
- (83) Si conclude pertanto che la proroga delle misure non dovrebbe ripercuotersi sulla situazione degli operatori commerciali e degli importatori non collegati di microfloppe da 3,5 pollici nella Comunità.

### 4. Interessi dei fornitori di componenti

- (84) Qualsiasi ulteriore ridimensionamento e/o deterioramento dell'industria comunitaria non solo avrebbe conseguenze negative per l'occupazione e per gli investimenti nell'industria stessa, ma potrebbe avere anche un effetto a catena tra i fornitori del settore che producono, tra l'altro, gusci, dischi magnetici, otturatori, centrotori, guaine e molle.
- (85) I produttori comunitari si approvvigionano della grande maggioranza dei loro materiali e delle componenti da fornitori stabiliti nella Comunità. La proroga delle misure antidumping sarebbe dunque chiaramente nell'interesse del settore della componentistica comunitario.

### 5. Interessi degli utilizzatori e dei consumatori

- (86) I principali utilizzatori di microfloppe da 3,5 pollici comprendono i duplicatori di software e i consumatori finali. Nessuno dei due settori ha esposto le proprie opinioni in questa inchiesta ai fini del riesame. La Commissione considera pertanto ancora applicabili le risultanze dell'inchiesta originale a questo riguardo, vale a dire che l'aumento dei costi applicabili a questo settore rispetto ai costi complessivi può essere considerato trascurabile e che le sue ripercussioni sui consumatori al dettaglio sarebbero nulle o minime.
- (87) La decadenza delle misure, invece, metterebbe seriamente in pericolo la vitalità dell'industria comunitaria, una cui scomparsa ridurrebbe l'approvvigionamento e la concorrenza, andando a scapito dei duplicatori e dei consumatori.

### 6. Conclusioni

- (88) Avendo soppesato gli interessi delle varie parti coinvolte, la Commissione conclude che non vi sono fondati motivi basati sull'interesse comunitario che si oppongano a una proroga delle misure.
- (89) Data la lunga durata dell'inchiesta, si ritiene opportuno che le misure si limitino a quattro anni.

**G. DAZI PROPOSTI**

(90) I dazi antidumping istituiti dal regolamento (CE) n. 2199/94 dovrebbero essere mantenuti ai livelli attuali, vale a dire:

Paese	Società	Dazio
Hong Kong	Jackin Magnetic Co. Ltd	7,2 %
	Plantron (HK) Ltd	6,7 %
	Technosource Industrial Ltd	13,3 %
	Tutte le altre società	27,4 %
Repubblica di Corea	Tutte le società	8,1 %

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

1. È istituito un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di microfloppe da 3,5 pollici utilizzati per registrare e memorizzare informazioni digitali codificate, classificati al codice NC ex 8523 20 90 (codice TARIC 8523 20 90\*40) e originari di Hong Kong e della Repubblica di Corea, ad eccezione dei microfloppe da 3,5 pollici che utilizzano la tecnologia di tracciatura servoassistita (tracking servoassistito) a lettura ottica continua o la tecnologia di tracciatura servoassistita (tracking servoassistito) dei settori magnetici, con capacità di memorizzazione pari o superiore a 120 MB.

2. Le aliquote di dazio antidumping definitivo applicabili al prezzo netto, franco frontiera comunitaria, dazio non corrisposto, per i prodotti fabbricati dai produttori elencati in appresso sono le seguenti:

Paese	Società	Aliquota del dazio antidumping (%)	Codice addizionale TARIC
Hong Kong	Jackin Magnetic Co. Ltd	7,2 %	8775
	Plantron (HK) Ltd	6,7 %	8776
	Technosource Industrial Ltd	13,3 %	8778
	Tutti gli altri produttori esportatori	24,7 %	8999
Repubblica di Corea	Tutti i produttori esportatori	8,1 %	—

*Articolo 2*

Salvo diversa indicazione, si applicano le norme vigenti in materia di dazi doganali.

*Articolo 3*

I dazi antidumping sono istituiti per un periodo di quattro anni a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.

*Articolo 4*

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sulla *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 18 febbraio 2002.

*Per il Consiglio*

*Il Presidente*

J. PIQUÉ I CAMPS

## REGOLAMENTO (CE) N. 312/2002 DEL CONSIGLIO

del 18 febbraio 2002

**che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di alcuni tipi di dischi magnetici (microfloppy da 3,5 pollici) originari del Giappone e della Repubblica popolare cinese e chiude il procedimento in relazione alle importazioni di microfloppy da 3,5 pollici originari di Taiwan**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

## 3. Domanda di riesame

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 384/96 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 11, paragrafo 2,

vista la proposta presentata dalla Commissione, dopo aver sentito il comitato consultivo,

considerando quanto segue:

## A. PROCEDURA

## 1. Precedenti inchieste relative al Giappone, a Taiwan e alla Repubblica popolare cinese

- (1) Con il regolamento (CEE) n. 2861/93 <sup>(2)</sup>, il Consiglio ha istituito misure antidumping definitive sulle importazioni nella Comunità di alcuni tipi di dischi magnetici (microfloppy da 3,5 pollici) originari del Giappone, di Taiwan e della Repubblica popolare cinese.

## 2. Inchieste collegate

- (2) Dazi antidumping definitivi sono stati imposti anche sulle importazioni di microfloppy da 3,5 pollici originari di Hong Kong e della Repubblica di Corea <sup>(3)</sup> e dell'Indonesia <sup>(4)</sup>.

Le misure relative a Hong Kong e alla Repubblica di Corea sono oggetto di un riesame avviato nel settembre 1999 <sup>(5)</sup>.

- (3) Le misure relative alla Malaysia, al Messico e agli Stati Uniti sono scadute il 14 aprile 2001 <sup>(6)</sup>.

<sup>(1)</sup> GU L 56 del 6.3.1996, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2238/2000 (GU L 257 dell'11.10.2000, pag. 1).

<sup>(2)</sup> GU L 262 del 21.10.1993, pag. 4. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2537/1999 (GU L 307 del 2.12.1999, pag. 1).

<sup>(3)</sup> Regolamento (CE) n. 2199/94 (GU L 236 del 10.9.1994, pag. 2). Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2537/1999 (GU L 307 del 2.12.1999, pag. 1).

<sup>(4)</sup> Regolamento (CE) n. 1821/98 (GU L 236 del 22.8.1998, p. 1). Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2537/1999.

<sup>(5)</sup> GU C 256 del 9.9.1999, pag. 3.

<sup>(6)</sup> GU C 111 del 12.4.2001, pag. 9.

- (4) Dopo la pubblicazione dell'avviso di imminente scadenza delle misure antidumping applicabili alle importazioni di microfloppy da 3,5 pollici originari del Giappone, di Taiwan e della Repubblica popolare cinese <sup>(7)</sup>, nel luglio 1998 la Commissione ha ricevuto una domanda di riesame di tali misure a norma dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 384/96 del Consiglio («regolamento di base»).

La domanda è stata presentata dal comitato dei produttori europei di dischetti (Diskma) per conto di produttori la cui produzione complessiva rappresenta una porzione maggioritaria della produzione comunitaria totale del prodotto in questione.

- (5) A sostegno della domanda si affermava che la scadenza delle misure implicava il rischio del persistere o della reiterazione del dumping e del pregiudizio per l'industria comunitaria. Avendo stabilito, dopo aver sentito il comitato consultivo, che esistevano elementi di prova sufficienti per giustificare l'avvio di un riesame, la Commissione ha avviato tale riesame <sup>(8)</sup> a norma dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento di base.

## 4. Inchiesta

- (6) La Commissione ha ufficialmente informato dell'apertura dell'inchiesta i cinque produttori comunitari che sostenevano la domanda, i produttori esportatori e gli importatori notoriamente interessati, nonché i rappresentanti dei paesi esportatori, e ha dato alle parti interessate la possibilità di comunicare per iscritto le loro osservazioni e di chiedere un'audizione.

- (7) Essa ha inoltre inviato questionari alle parti notoriamente interessate. Hanno interamente compilato il questionario due produttori comunitari, un produttore esportatore taiwanese e un produttore cinese, nonché l'esportatore di Hong Kong e l'importatore del Regno Unito collegati a tale produttore.

- (8) Questionari sono stati inviati anche a molti operatori economici che si riteneva fossero o rappresentassero acquirenti e importatori comunitari di microfloppy da 3,5 pollici.

<sup>(7)</sup> GU C 123 del 22.4.1998, pag. 5.

<sup>(8)</sup> GU C 322 del 21.10.1998, pag. 4.

- (9) La Commissione ha raccolto e verificato tutte le informazioni ritenute necessarie per determinare se vi fosse o meno il rischio del persistere o della reiterazione del dumping e del pregiudizio e se il mantenimento delle misure non fosse contrario all'interesse della Comunità.

Sono state effettuate visite di verifica presso le seguenti società:

#### Produttori esportatori

- a) Produttori esportatori di Taiwan:

CIS Technology Inc., Taipei Hsien, Taiwan.

- b) Produttori esportatori della Repubblica popolare cinese/Hong Kong:

Hanny Zhuhai Ltd, Kowloon, Hong Kong (related exporter of the producer Hanny Magnetics (Zhuhai) Ltd., Guangdong Province, Repubblica popolare cinese)

e importatore collegato Memtek Products Europe Ltd, Harmondsworth, RU.

#### Produttori comunitari

Computer Support Italcad s.r.l., Milano, Italia;

Sentinel NV, Bodem, Belgio.

- (10) L'inchiesta relativa al rischio del persistere o della reiterazione del dumping ha riguardato il periodo dal 1° ottobre 1997 al 30 settembre 1998 («periodo dell'inchiesta» o «PI»). L'esame della situazione del mercato comunitario dei microfloppe da 3,5 pollici ha riguardato il periodo dal 1994 alla fine del PI («periodo analizzato»).
- (11) Tutte le parti interessate sono state informate dei fatti e delle considerazioni essenziali in base ai quali si intendeva raccomandare il mantenimento delle misure vigenti per il Giappone e la Repubblica popolare cinese e la chiusura del procedimento per Taiwan. Dopo tale comunicazione la Commissione ha ricevuto osservazioni da due parti interessate. Tali osservazioni sono state esaminate e, ove opportuno, le risultanze sono state debitamente modificate.

## B. PRODOTTO IN ESAME E PRODOTTO SIMILE

### 1. Prodotto in esame

- (12) Il prodotto in esame è costituito dai microfloppe da 3,5 pollici utilizzati per registrare e memorizzare informazioni digitali codificate, classificabili al codice NC ex 8523 20 90, ad eccezione dei microfloppe da 3,5 pollici che utilizzano la tecnologia di tracciatura servoassistita (tracking servoassistito) a lettura ottica continua o la tecnologia di tracciatura servoassistita (tracking

servoassistito) dei settori magnetici, con capacità di memoria pari o superiore a 120 MB.

- (13) I microfloppe da 3,5 pollici in questione sono disponibili in vari tipi, diversi tra loro per fattori quali, tra l'altro, capacità di memoria, formattazione, grado di certificazione (misura usata per verificare le prestazioni del microfloppe) e modo di commercializzazione, ossia come prodotti di marca (venduti di solito in pacchetti di dieci) o sfusi. Pur esistendo vari tipi di microfloppe da 3,5 pollici, non vi sono tra loro differenze significative a livello di caratteristiche fisiche e tecnologie di base e vi è tra tutti un alto grado di intercambiabilità.

Su tale base, i microfloppe da 3,5 pollici come definiti sopra vanno considerati un unico prodotto.

## 2. Prodotto simile

- (14) I vari tipi di microfloppe da 3,5 pollici quali definiti sopra, prodotti e venduti nella Comunità o prodotti nei paesi interessati ed esportati nella Comunità, utilizzano la stessa tecnologia di base, sono simili a livello di caratteristiche fisiche e tecnologia di base e sono altamente intercambiabili. Essi devono quindi essere tutti considerati prodotti simili ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 4, del regolamento di base.

## C. RISCHIO DEL PERSISTERE DEL DUMPING

### 1. Osservazioni preliminari

- (15) Occorre notare che le importazioni provenienti dai paesi interessati durante il PI rappresentano soltanto una frazione dei quantitativi esportati durante il PI iniziale (1° aprile 1990-31 marzo 1991), ossia il 10 % circa per la Repubblica popolare cinese e Taiwan e meno dell'1 % per il Giappone.

### 2. Giappone

- (16) Tre delle cinque società menzionate nella domanda di riesame hanno affermato che non producevano più il prodotto in questione o non lo vendevano più nella Comunità. Le altre due società non hanno compilato il questionario della Commissione ed è stato quindi impossibile stabilire in base ai loro dati individuali se essere operassero o meno in dumping. Pertanto, per non premiare l'omessa collaborazione, ai sensi dell'articolo 18 del regolamento di base le conclusioni per il Giappone sono state elaborate in base ai dati disponibili, ossia, nella fattispecie, gli elementi di prova forniti dal denunziante. Occorre notare che i dati contenuti nella domanda di riesame erano i migliori dati disponibili. Non era possibile usare i dati Eurostat per calcolare il dumping in quanto il prodotto in questione copre

soltanto una parte del codice NC. Nella domanda di riesame, il margine di dumping è stato stabilito in base al confronto tra i valori normali costruiti (costo di produzione maggiorato di un congruo importo per le spese generali, amministrative e di vendita e per i profitti) e i prezzi all'esportazione costruiti (prezzi di vendita ai primi acquirenti indipendenti, adeguati per tener conto dei costi e degli utili degli importatori). Su tale base, e senza nessuna detrazione per i dazi antidumping, il margine di dumping risultava compreso tra il 5 % e il 10 %.

### 3. Taiwan

- (17) Occorre notare che una sola società di Taiwan ha compilato il questionario. Tale società, da sola, rappresentava praticamente la totalità delle esportazioni del prodotto in questione verso la Comunità effettuate nel PI, pari a quasi tre milioni di unità. Dopo il periodo dell'inchiesta si sono verificati eventi di cui si è dovuto tener conto. In effetti, nel corso dell'inchiesta la società ha cessato di produrre microfloppe da 3,5 pollici chiudendo il suo reparto di supporti di memorizzazione. Questa circostanza è stata considerata chiara, ovvia, durevole e non passibile di manipolazioni e non è la conseguenza di un'azione deliberata delle parti interessate. Poiché la società che ha cooperato all'inchiesta e che era all'origine praticamente di tutte le esportazioni di microfloppe da 3,5 pollici nella Comunità durante il PI ha cessato di fabbricare il prodotto in esame, si è ritenuto che qualsiasi valutazione di un eventuale persistere del dumping durante il periodo dell'inchiesta fosse ormai priva di oggetto.

### 4. Repubblica popolare cinese

#### a) Osservazione generale

- (18) Ha compilato il questionario una società della Repubblica popolare cinese. Tale società, da sola, rappresentava praticamente la totalità delle esportazioni del prodotto in questione verso la Comunità effettuate nel PI, pari a quasi due milioni di unità.

#### b) Valore normale

- (19) Come nell'inchiesta iniziale, a norma dell'articolo 2, paragrafo 7, lettera a), del regolamento di base è stato proposto di utilizzare Taiwan come paese terzo ad economia di mercato appropriato ai fini della determinazione del valore normale. Le parti interessate sono state invitate a presentare osservazioni in merito a questa scelta. L'unico produttore della Repubblica popolare cinese che ha collaborato ha contestato la necessità di scegliere un paese analogo. La società ha sostenuto che il valore normale si sarebbe piuttosto dovuto calcolare in base ai suoi costi di produzione nella Repubblica popolare cinese, in quanto essa soddisfaceva tutti i criteri di cui all'articolo 2, paragrafo 7, lettera c), del regolamento di base.

Tale richiesta non ha potuto essere accolta, poiché in caso di riesame ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento di base le misure possono essere lasciate in vigore o abrogate, ma non modificate. Si rinvia in proposito anche alle risultanze relative al rischio di reiterazione del dumping. La società è stata informata che avrebbe potuto chiedere lo status di società operante in condizioni di economia di mercato nel quadro di una domanda di riesame ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 3, del regolamento di base. Essa tuttavia ha rifiutato di procedere in tal senso.

- (20) Non essendo stato proposto nessun paese analogo alternativo, la Commissione ha deciso di utilizzare Taiwan ai fini della determinazione del valore normale per la Repubblica popolare cinese. Inoltre, Taiwan era stata considerata un mercato ragionevolmente appropriato già al tempo dell'inchiesta iniziale.
- (21) Per tutti i tipi di microfloppe da 3,5 pollici, tranne uno, esportati dal produttore esportatore cinese che ha collaborato, il valore normale è stato calcolato in base ai prezzi delle vendite rappresentative effettuate verso acquirenti indipendenti sul mercato interno.

Per il tipo di microfloppe da 3,5 pollici per il quale non si sono rilevate vendite comparabili sul mercato interno del paese analogo, il valore normale ha dovuto essere costruito a norma dell'articolo 2, paragrafo 3, del regolamento di base. Il valore normale costruito è stato calcolato in base al costo di produzione di un tipo equivalente fabbricato dal produttore esportatore taiwanese che ha collaborato, maggiorato di un congruo importo per le spese generali, amministrative e di vendita e per i profitti.

#### c) Prezzo all'esportazione

- (22) Poiché le esportazioni erano destinate a un importatore collegato nella Comunità, a norma dell'articolo 2, paragrafo 9, del regolamento di base i prezzi all'esportazione sono stati costruiti in base al prezzo al quale il prodotto in questione è stato rivenduto per la prima volta ad un acquirente indipendente della Comunità. Per stabilire un prezzo all'esportazione attendibile si sono applicati adeguamenti per i costi sostenuti tra l'importazione e la rivendita - in particolare costi di trasporto, assicurazione, movimentazione e costi accessori sostenuti nella Comunità e dazi doganali — e per i profitti. Sono state inoltre detratte le spese generali, amministrative e di vendita sostenute dall'importatore collegato per il prodotto in questione e si è tenuto conto di un adeguato margine di profitto. Visto che la contabilità dell'importatore collegato non rifletteva i costi finanziari relativi al commercio dei microfloppe da 3,5 pollici, tali costi sono stati calcolati in percentuale del prezzo di vendita finale del prodotto in questione e debitamente dettratti. Un ulteriore adeguamento è stato applicato per le spese di vendita e di commercializzazione sostenute da una consociata dell'importatore collegato coinvolta nella vendita del prodotto in questione nella Comunità.

d) *Confronto*

- (23) I valori normali sono stati confrontati con i prezzi all'esportazione per ciascun tipo di prodotto. A norma dell'articolo 2, paragrafo 10, del regolamento di base, si è tenuto debitamente conto, in forma di adeguamenti, delle differenze inerenti ai fattori che, secondo quanto affermato e dimostrato, influivano sui prezzi e sulla loro comparabilità, in particolare caratteristiche fisiche, sconti, spese di trasporto, assicurazione, movimentazione e spese accessorie sostenute fuori della Comunità e costi di imballaggio. L'adeguamento per le caratteristiche fisiche rifletteva il fatto che alcuni tipi di microfloppe da 3,5 pollici venduti dal produttore esportatore cinese erano formattati, mentre i tipi simili venduti sui mercati taiwanesi non lo erano.

e) *Margine di dumping*

- (24) Si è constatato che l'andamento dei prezzi all'esportazione variava in misura significativa da una regione all'altra: in uno Stato membro i prezzi delle vendite ai clienti indipendenti, pari a quasi metà del totale, erano costantemente più elevati che in tutti gli altri Stati membri. Dato che in tale contesto il calcolo del margine di dumping in base alle medie non avrebbe rispecchiato l'intera entità del dumping, si è ritenuto opportuno confrontare la media ponderata del valore normale per tipo con i prezzi delle singole operazioni di esportazione verso la Comunità, a norma dell'articolo 2, paragrafo 11, del regolamento di base.
- (25) Dal confronto è risultato un margine di dumping, inteso come importo di cui il valore normale supera il prezzo all'esportazione, espresso in percentuale del prezzo all'importazione cif franco frontiera comunitaria, dazio non corrisposto, compreso tra il 5 % e il 10 %.

## 5. Conclusioni

- (26) Dalle risultanze sopra riportate si deduce il persistere del dumping nelle importazioni di microfloppe da 3,5 pollici originari del Giappone e della Repubblica popolare cinese, anche se il volume delle importazioni in base al quale si è giunti a tale conclusione è limitato. Nel caso delle importazioni da Taiwan il dumping non persiste.

### D. RISCHIO DELLA REITERAZIONE DEL DUMPING

#### 1. Importazioni dal Giappone e dalla Repubblica popolare cinese

- (27) Le importazioni dal Giappone e dalla Repubblica popolare cinese effettuate durante il periodo oggetto dell'inchiesta iniziale ammontavano a circa 130 milioni di unità e rappresentavano cumulativamente il 30 % circa del consumo comunitario apparente. Le importazioni

originarie del Giappone rappresentavano i tre quarti circa delle importazioni totali da questi due paesi.

- (28) Dopo l'imposizione di misure nel 1993, le importazioni dai paesi sopracitati sono bruscamente diminuite. Già nel 1995 erano complessivamente pari a circa 10 milioni di unità. Alla luce delle conclusioni relative al persistere del dumping per quanto riguarda le importazioni dal Giappone e dalla Repubblica popolare cinese, si è ritenuto appropriato esaminare anche il rischio di reiterazione del dumping, ossia di un aumento dei quantitativi importati a prezzi di dumping da questi due paesi.

#### 2. Capacità produttive non utilizzate in Giappone e nella Repubblica popolare cinese

- (29) Due delle tre società giapponesi che si sono manifestate hanno dichiarato che non producevano più il prodotto in questione. La terza società giapponese, che durante il PI fabbricava tale prodotto ma non lo esportava verso la Comunità, ha sostenuto di non avere capacità produttive non utilizzate. Le altre due società menzionate nella domanda non hanno risposto affatto al questionario. Si è presupposto pertanto che dispongano di capacità di produzione non utilizzate da sfruttare.
- (30) Quanto all'unico produttore esportatore cinese che ha collaborato, tra il 1995 e il PI la sua produzione è diminuita quasi del 50 %. Vi sono tuttavia prove dell'esistenza di consistenti capacità produttive non utilizzate.

#### 3. Prezzi praticati dai produttori esportatori giapponesi e cinesi sui mercati di paesi terzi

- (31) Durante il PI l'unico produttore esportatore cinese che ha collaborato ha effettuato le sue vendite nei paesi non comunitari a prezzi mediamente alquanto inferiori a quelli delle sue vendite sul mercato comunitario. Nessun produttore esportatore giapponese ha fornito informazioni su questo punto.

#### 4. Probabile effetto della scadenza delle misure nei confronti del Giappone e della Repubblica popolare cinese

- (32) Come indicato sopra, il calcolo del dumping è stato basato su volumi di esportazione nella Comunità relativamente modesti. È ragionevole ipotizzare che lo scadere delle misure determinerà una riduzione dei prezzi dei microfloppe giapponesi e cinesi venduti agli acquirenti finali con il risultato di un probabile aumento dei quantitativi.

- (33) La collaborazione del Giappone è stata scarsa sia nell'inchiesta iniziale che nel presente riesame svolto in previsione della scadenza. Come indicato al considerando 16, due società contattate non hanno risposto affatto al questionario, pur essendo ancora operanti sul mercato dei microfloppey da 3,5 pollici. In tale contesto si è concluso, a norma dell'articolo 18 del regolamento di base, che probabilmente esistono capacità produttive non utilizzate, che potrebbero essere sfruttate qualora le misure antidumping venissero lasciate scadere. In queste circostanze è probabile che vengano effettuate consistenti esportazioni a prezzi di dumping.
- (34) Poiché la Repubblica popolare cinese ha sostanziali capacità produttive non utilizzate e dato che durante il PI i prezzi all'esportazione verso i paesi non comunitari erano mediamente alquanto inferiori a quelli delle esportazioni verso il mercato comunitario, probabilmente, qualora le misure fossero abrogate, una parte sostanziale della produzione attualmente venduta sul mercato interno o esportata verso paesi non comunitari verrebbe nuovamente indirizzata verso il mercato comunitario a prezzi di dumping.

#### 5. Probabile effetto della scadenza delle misure nei confronti di Taiwan

- (35) Poiché l'unica società che ha effettuato praticamente tutte le esportazioni del prodotto in esame nella Comunità durante il periodo dell'inchiesta ha cessato di fabbricare i microfloppey da 3,5 pollici, non sussiste più alcun rischio di reiterazione del dumping da parte di tale società.
- (36) L'industria comunitaria ha asserito che altri due produttori taiwanesi di microfloppey continuano ad operare nel settore e che, se le misure relative a Taiwan saranno revocate, queste due società, che non hanno collaborato all'inchiesta, esporteranno grandi quantitativi di microfloppey da 3,5 pollici a prezzi di dumping.
- (37) L'obiezione è stata respinta non essendo mai stati individuati elementi che dimostrassero che queste due società abbiano esportato microfloppey da 3,5 pollici nella Comunità nel periodo dell'inchiesta o in altre epoche recenti. Poiché si può considerare che negli ultimi tempi le esportazioni da Taiwan nella Comunità siano state effettuate esclusivamente dal produttore che ha collaborato, il quale ha cessato di produrre il prodotto in esame, si possono considerare cessate anche le pratiche di dumping relative ai microfloppey da 3,5 pollici. Inoltre, la maggiore delle due società cui fa riferimento l'industria comunitaria ha costituito nella Comunità una sua controllata al 100 % che produce microfloppey da 3,5

pollici e non ha pertanto motivo di riprendere le esportazioni del prodotto in esame nella Comunità.

#### 6. Conclusioni

- (38) Dall'inchiesta è risultato che le esportazioni dal Giappone e dalla Repubblica popolare cinese sono ancora effettuate a prezzi di dumping. Non sono emersi motivi per i quali la situazione dovrebbe cambiare se le misure fossero abrogate. Inoltre, il volume delle importazioni in dumping, attualmente trascurabile, probabilmente aumenterebbe in misura significativa, poiché l'abrogazione delle misure e l'esistenza di sostanziali capacità produttive non utilizzate determinerebbe probabilmente una diminuzione dei prezzi di rivendita e un aumento dei volumi delle vendite e delle quote di mercato. Si è concluso pertanto che, se le misure fossero abrogate, le importazioni originarie del Giappone e della Repubblica popolare cinese continuerebbero ad essere effettuate a prezzi di dumping e, probabilmente, il volume delle importazioni in dumping aumenterebbe fino a raggiungere quantitativi considerevoli.
- (39) Per quanto riguarda Taiwan, in assenza di esportazioni in dumping, la semplice esistenza di altri due produttori del prodotto in esame non è giudicata sufficiente a presumere che tali produttori inizieranno ad esportare nella Comunità a prezzi di dumping. Si è concluso pertanto che non sussistono attualmente gravi rischi di reiterazione del dumping da parte dei produttori di Taiwan.

#### E. DEFINIZIONE DELL'INDUSTRIA COMUNITARIA

- (40) Nella Comunità i microfloppey da 3,5 pollici sono fabbricati da:
- due produttori comunitari che hanno collaborato pienamente con la Commissione durante l'inchiesta,
  - altri tre produttori, che hanno sostenuto la domanda,
  - altri operatori economici collegati ad esportatori giapponesi, taiwanesi e cinesi.
- (41) Come nei procedimenti precedenti, si è ritenuto che la valutazione della situazione dell'industria comunitaria sarebbe risultata distorta se i produttori comunitari collegati ai produttori dei paesi interessati dai procedimenti precedenti a carico dei quali erano emerse pratiche di dumping sul prodotto in questione, con un conseguente pregiudizio grave per il richiedente, non fossero stati esclusi dalla definizione della «produzione comunitaria». Pertanto, la produzione degli operatori economici collegati ai produttori dei paesi interessati è stata esclusa dalla definizione della «produzione comunitaria».

- (42) La produzione dei due produttori comunitari che hanno collaborato e degli altri tre produttori che hanno sostenuto la domanda costituisce pertanto la produzione comunitaria ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1 del regolamento di base.
- (43) Nel corso del procedimento il produttore esportatore cinese ha inviato osservazioni nelle quali sosteneva che i prodotti fabbricati dai due produttori comunitari che hanno collaborato non soddisfacevano alle norme di origine della Comunità, contemplate all'articolo 24 del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce un codice doganale comunitario <sup>(1)</sup> e ulteriormente definite nelle disposizioni del regolamento (CE) n. 12/97 <sup>(2)</sup>, e non potevano pertanto essere inclusi nella produzione comunitaria.
- (44) L'argomento è stato respinto poiché l'inchiesta ha rivelato che i microfloppe da 3,5 pollici delle due società comunitarie in questione sono fabbricati principalmente a partire da componenti provenienti dalla Comunità. Inoltre, le società aggiungono un valore sostanziale al prodotto durante il processo di fabbricazione, le loro sedi centrali e i loro centri di ricerca e sviluppo sono situati nella Comunità e i microfloppe da 3,5 pollici da esse prodotti hanno un'origine comunitaria ai sensi del codice doganale della Comunità.
- (45) In considerazione di quanto precede e del fatto che i produttori comunitari che hanno collaborato rappresentano una quota maggioritaria, nella fattispecie più del 75 %, della produzione comunitaria, si ritiene che tali produttori costituiscano l'industria comunitaria ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1 e dell'articolo 5, paragrafo 4 del regolamento di base. Essi sono pertanto denominati in appresso l'«industria comunitaria».

#### F. IL MERCATO COMUNITARIO DEI MICROFLOPPY DA 3,5 POLLICI

##### 1. Osservazione generale

- (46) Il mercato dei microfloppe da 3,5 pollici è un mercato maturo, caratterizzato attualmente da una flessione della domanda. Altri prodotti come i dischi Zip™, altri microfloppe ad alta capacità come gli HiFD e i supporti di memorizzazione magneto-ottici, nonché i supporti ottici come i CD-R, stanno progressivamente occupando il mercato detenuto dai microfloppe da 3,5 pollici. Tuttavia, data la considerevole base installata di PC con lettori per microfloppe da 3,5 pollici, è chiaro che conti-

nuerà ad esservi un fabbisogno di questi microfloppe nella Comunità. Recenti studi di mercato indicano inoltre che la maggior parte dei fabbricanti di PC continuano ad incorporare lettori per microfloppe da 3,5 pollici nella configurazione di base dei loro apparecchi. Si stima che entro il 2002 vi saranno nella Comunità 38 milioni di lettori di microfloppe da 3,5 pollici. Il mercato comunitario di microfloppe resterà pertanto di notevoli dimensioni.

##### 2. Consumo di microfloppe da 3,5 pollici sul mercato comunitario

- (47) Le cifre relative al consumo comunitario sono basate sui dati contenuti nella domanda, sulle cifre, verificate, fornite dall'industria comunitaria per le vendite e la produzione e sui dati Eurostat per i volumi di importazione. Questi dati hanno consentito un'adeguata valutazione del consumo del prodotto in questione nella Comunità.

Su tale base, nel periodo analizzato il consumo comunitario totale, in milioni di unità, è sceso da 1 400 nel 1994 a 1 300 nel 1995, 1 100 nel 1996, 1 000 nel 1997 e 900 nel PI, con un calo complessivo del 36 %.

##### 3. Importazioni dai paesi interessati

###### a) Osservazione generale

- (48) Per quanto riguarda Taiwan, alla luce della conclusione che non vi è il rischio del persistere o di una reiterazione del dumping in futuro, non si è proceduto all'esame del rischio del persistere o della reiterazione del pregiudizio in relazione alle importazioni originarie di questo paese.

###### b) Volume, quota di mercato e prezzi delle importazioni dal Giappone e dalla Repubblica popolare cinese

- (49) Poiché i produttori esportatori interessati non hanno collaborato, per fare una stima dei quantitativi importati ci si è serviti dei dati Eurostat. Come indicato sopra, solo una parte del prodotto in esame è classificabile ad un codice NC e si è dovuti ricorrere ad una stima basata su informazioni dettagliate delle dogane.
- (50) Il volume delle importazioni dal Giappone e dalla Repubblica popolare cinese è fortemente diminuito per tutto il periodo analizzato, passando da 11 milioni di unità nel 1995 a 2,6 milioni di unità nel periodo dell'inchiesta. La quota di mercato totale di entrambe queste due importazioni è scesa dallo 0,8 % nel 1995 allo 0,3 % nel PI.

<sup>(1)</sup> GU L 302 del 19.10.1992, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU L 9 del 13.1.1997, pag. 1.

Importazioni nella Comunità (milioni di unità)	1995	1996	1997	PI
Importazioni dal Giappone	4,86	1,695	1,390	0,655
Quota di mercato del Giappone	0,37 %	0,15 %	0,14 %	0,07 %
Importazioni dalla Repubblica popolare cinese	6,090	2,065	5,835	1,915
Quota di mercato della Repubblica popolare cinese	0,47 %	0,19 %	0,58 %	0,22 %
Importazioni totali dal Giappone e dalla Repubblica popolare cinese	10,95	3,76	7,225	2,570
Indice 1995 = 100	100	34	66	23
Quota di mercato totale del Giappone e della Repubblica popolare cinese.	0,84 %	0,34 %	0,72 %	0,29 %

c) *Importazioni dichiarate come originarie di Macao*

- (51) Va notato che nel 1995 200 milioni di unità del prodotto in esame sono state importate nella Comunità come originarie di Macao. Tuttavia, questo commercio è cessato durante il 1996 in seguito ad un'inchiesta dei servizi antifrode della Commissione nella quale si è accertato che i microfloppey in questione erano di origine cinese o taiwanese. Su queste importazioni sono pertanto stati percepiti dazi antidumping retroattivi <sup>(1)</sup>.

#### 4. Andamento dei prezzi dei produttori esportatori

- (52) La seguente tabella illustra l'andamento dei prezzi delle importazioni di microfloppey da 3,5 pollici dalla Repubblica popolare cinese.

	<i>(ECU per unità)</i>			
Prezzo medio delle importazioni	1995	1996	1997	PI
Importazioni dalla Repubblica popolare cinese	0,330	0,135	0,119	0,146

Fonte: Eurostat.

- (53) Il confronto dei prezzi delle importazioni in dumping originarie della Repubblica popolare cinese è stato effettuato comparando i loro prezzi cif determinati come indicato al considerando 23 con la media ponderata dei prezzi franco fabbrica dell'industria comunitaria. Il confronto è stato fatto per ogni tipo di prodotto importato (ad alta densità, a densità doppia, sfusi o in pacchetto, grado di certificazione, formattati o non formattati). Dal confronto è emerso, a livello di medie ponderate, che i prezzi delle importazioni dalla Repubblica popolare cinese erano inferiori di più del 20 % a quelli dei prodotti venduti dall'industria comunitaria durante il PI.
- (54) Per quanto riguarda il Giappone, poiché nessun produttore esportatore giapponese ha collaborato alla presente inchiesta, gli unici prezzi disponibili sono quelli di Eurostat o i prezzi citati nella domanda di riesame. Il livello dei prezzi ricavati da Eurostat sembra molto elevato rispetto alle importazioni dalla Repubblica popolare cinese (0,718 ECU/unità). Va tuttavia ricordato che i prezzi indicati da Eurostat si riferiscono ad un gruppo di prodotti che comprende microfloppey più cari ad alta memorizzazione, che sono stati esclusi dal campo di applicazione delle misure in seguito ad un riesame conclusosi nel 1999. Non è stato pertanto possibile procedere ad un confronto significativo a partire da tale fonte. Per quanto riguarda le quotazioni, esse indicavano per i prodotti giapponesi prezzi analoghi a quelli dell'industria comunitaria.

<sup>(1)</sup> Cfr. il considerando 15 del regolamento (CE) n. 1445/96 della Commissione (GU L 186 del 25.7.1996, pag. 14) e considerando 3 della decisione 98/175/CE della Commissione (GU L 63 del 4.3.1998, pag. 32).

### 5. Situazione dell'industria comunitaria

#### a) Produzione, capacità e utilizzo della capacità

- (55) La seguente tabella illustra l'andamento della produzione, della capacità produttiva e dell'utilizzo della capacità dell'industria comunitaria.

	1994	1995	1996	1997	PI
Produzione in milioni di unità	185	218	201	182	174
Indice 1995 = 100	100	118	109	98	94
Capacità in milioni di unità	201	223	261	222	222
Indice 1995 = 100	100	111	130	110	110
Utilizzo della capacità	92 %	98 %	77 %	82 %	79 %

#### b) Vendite, quota di mercato e prezzi

- (56) La seguente tabella illustra l'andamento delle vendite ad acquirenti indipendenti sul mercato comunitario, della quota di mercato e dei prezzi dell'industria comunitaria.

	1994	1995	1996	1997	PI
Vendite in milioni di unità	175	211	200	178	168
Indice 1995 = 100	100	121	114	102	96
Quota di mercato	12,5 %	16,2 %	18,2 %	17,8 %	18,7 %
Prezzo medio unitario (ECU)	0,3217	0,2503	0,2056	0,1799	0,1511
Indice 1995 = 100	100	78	64	56	47

- (57) La quota di mercato dell'industria comunitaria è aumentata di 3,7 punti percentuali tra il 1994 e il 1995 e di altri due punti percentuali tra il 1995 e il 1996 e ha subito poche variazioni nel periodo successivo. Tra il 1994 e il periodo dell'inchiesta i prezzi sono diminuiti del 53 %.

#### c) Scorte

- (58) Le scorte del prodotto in esame sono relativamente stabili nel tempo e non forniscono pertanto alcuna informazione supplementare sulla situazione dell'industria comunitaria.

#### d) Redditività, rendimento degli investimenti e cash flow

- (59) È emerso che per tutto il periodo analizzato l'industria comunitaria ha registrato risultati finanziari (ossia perdite) alquanto inferiori al tasso di profitto ritenuto adeguato per l'industria comunitaria nel quadro dell'inchiesta iniziale. I livelli di profitto per il 1995 non sono disponibili in quanto l'industria era in fase di ristrutturazione. Durante il periodo analizzato le perdite sono complessivamente passate da - 3,36 % nel 1994 a - 0,17 % nel PI.
- (60) Il rendimento degli investimenti è stato negativo nel periodo analizzato e ha seguito in generale il trend della redditività. Il cash flow è leggermente migliorato, sempre in linea con la redditività.

*e) Occupazione, salari e produttività del lavoro*

- (61) Nel periodo analizzato l'occupazione nell'industria comunitaria è costantemente diminuita, con un calo da 266 dipendenti nel 1994 a 132 nel PI, pari al 50 %, connesso al tentativo dell'industria di ridurre i costi e aumentare la produttività. I salari sono diminuiti del 35 %.
- (62) Il calo del livello di occupazione di cui sopra si verificava mentre l'industria comunitaria aumentava la sua produzione. Vi è stato pertanto un aumento della produttività della manodopera, segnatamente da 695 000 a 1 318 000 unità per dipendente, ossia un aumento dell'89 % nell'intero periodo analizzato.

*f) Investimenti e capacità di ottenere capitale*

- (63) La produzione di microfloppe da 3,5 pollici è un processo ad uso altamente intensivo di capitale e gli impianti normalmente funzionano 24 ore su 24 per tutto l'anno. Nonostante investimenti per 2,9 milioni di ECU nel 1994, per 0,6 milioni di ECU nel 1995 e per 0,3 milioni di ECU nel 1996, negli ultimi due anni del periodo analizzato non sono stati effettuati in questa industria investimenti netti significativi.
- (64) Le perdite registrate nel periodo analizzato sono state tali che l'industria comunitaria non ha potuto finanziare nuovi investimenti negli ultimi due anni.

*g) Esportazioni dell'industria comunitaria*

- (65) Nel periodo analizzato le esportazioni sono rimaste costanti, situandosi tra il 2 % e il 3 % del fatturato totale.

*h) Entità del margine di dumping e cessazione degli effetti delle precedenti pratiche di dumping*

- (66) Per quanto riguarda l'incidenza sulla situazione dell'industria comunitaria dell'entità del margine effettivo di dumping constatato durante il periodo dell'inchiesta, va notato che né il margine relativo al Giappone né quello relativo alla Repubblica popolare cinese sono trascurabili. La situazione dell'industria comunitaria è migliorata in una certa misura dopo l'istituzione di misure antidumping, ma non è completamente risanata. Di conseguenza, se le misure fossero revocate, l'incidenza del margine di dumping constatato nella presente inchiesta sarebbe significativa.

**6. Osservazioni presentate dalle parti interessate della Repubblica popolare cinese**

- (67) Un produttore esportatore cinese che ha collaborato ha sostenuto che il mercato dei microfloppe da 3,5 pollici si può dividere in due segmenti, ossia quello dei «prodotti di marca» e quello dei «prodotti sfusi», quest'ultimo caratterizzato da consegne su larga scala per le quali l'alta qualità non sarebbe un elemento essenziale, l'altro invece costituito da prodotti conformi in genere a norme di alta qualità. Secondo la società, si tratta di due segmenti distinti, che pertanto dovrebbero essere oggetto, nell'ambito dell'analisi, di un trattamento separato.

A sostegno della sua affermazione la società ha osservato che le vendite di prodotti di marca di alta qualità erano stabili mentre quelle di prodotti sfusi di qualità scadente erano diminuite. Le vendite dei produttori comunitari avrebbero riguardato soprattutto il segmento dei prodotti sfusi di qualità scadente, il che spiegherebbe l'eventuale pregiudizio grave da essi subito. La società si sarebbe invece concentrata sulle vendite di prodotti di marca e, pertanto, non avrebbe operato in concorrenza con l'industria comunitaria.

- (68) Anche l'affermazione che il segmento dei prodotti di marca e quello dei prodotti sfusi dovessero essere esaminati separatamente è stata respinta. Come già indicato, i microfloppe da 3,5 pollici, venduti con un marchio di fabbrica o meno, sono uno stesso prodotto e, considerati per tipo, sono simili sotto tutti gli aspetti e intercambiabili. Vi è una notevole sovrapposizione tra il tipo di microfloppe da 3,5 pollici venduti dai produttori cinesi e quelli venduti dai produttori comunitari; pertanto sono concorrenti nello stesso segmento di mercato.

- (69) Secondo un altro produttore cinese interessato, che non ha collaborato all'inchiesta, il pregiudizio subito dall'industria comunitaria non sarebbe dipeso dalle importazioni dalla Repubblica popolare cinese, bensì dal fatto che i microfloppey da 3,5 pollici erano un prodotto maturo destinato a scomparire entro i prossimi due anni. Inoltre, il prodotto cinese era un prodotto sfuso di qualità scadente, non in concorrenza con la produzione comunitaria che, sempre secondo la stessa parte interessata, era costituita da prodotti di marca di alta qualità.
- (70) Le affermazioni della parte in questione non hanno potuto essere verificate per mancanza di collaborazione. In ogni caso, benché i microfloppey da 3,5 pollici siano in effetti un prodotto maturo, il declino del loro consumo avverrà in un periodo di tempo ben più lungo di due anni. Come indicato sopra, si prevede che la domanda di microfloppey da 3,5 pollici, nonostante una flessione delle vendite, continui e i produttori di personal computer continueranno a installare nelle loro macchine i lettori di microfloppey come dispositivi standard. L'asserzione che il prodotto cinese non sarebbe un prodotto concorrente rispetto alla produzione comunitaria è già stata respinta.

### 7. Conclusioni sulla situazione dell'industria comunitaria

- (71) Alla luce di quanto precede il quadro generale della situazione dell'industria comunitaria è quello di un'industria che permane in una situazione di vulnerabilità, nonostante abbia migliorato la propria quota di mercato e sia riuscita a ridurre sensibilmente i costi di produzione (diminuiti del 51 % nel periodo analizzato). I metodi di produzione sono stati modernizzati e gli impianti sono stati quasi totalmente automatizzati in modo da migliorare l'efficienza, mantenere la quota di mercato e massimizzare i profitti. Nonostante tale evoluzione, l'industria comunitaria non è tuttavia riuscita a raggiungere un situazione finanziaria soddisfacente.

### G. RISCHIO DI REITERAZIONE O PERSISTERE DEL PREGIUDIZIO

- (72) Come si è concluso alla precedente sezione D, è probabile che le pratiche di dumping continuino sia da parte dei produttori esportatori giapponesi che di quelli cinesi, se le misure antidumping saranno revocate. Si è concluso anche che si assisterà in tal caso presumibilmente alla reiterazione del dumping, dato che i volumi delle importazioni in dumping aumenteranno considerevolmente.
- (73) Alla sezione F si è indicato che l'industria comunitaria si trovava in una situazione vulnerabile durante il periodo dell'inchiesta.
- (74) Se si lasceranno scadere le misure in vigore, è verosimile che le importazioni in dumping dal Giappone e dalla Repubblica popolare cinese torneranno a comprimere i prezzi dell'industria comunitaria, che sono già eccessivamente bassi.
- (75) In queste condizioni, l'industria comunitaria, già in perdita, non sarebbe in grado di competere con vendite di grandi quantitativi del prodotto in esame a prezzi così bassi, dato che su questo mercato (i microfloppey sono assimilabili ai prodotti di base) una differenza di prezzo provoca immediatamente una sostituzione delle forniture e, d'altro lato, l'industria comunitaria ha già fatto tutti i necessari sforzi di ristrutturazione e sta già operando a costi molto bassi. L'industria comunitaria assisterebbe pertanto, con ogni probabilità, ad un ulteriore deterioramento della sua situazione finanziaria, che metterebbe in forse la sua stessa sopravvivenza.

#### *Asserzioni di un produttore esportatore cinese*

- (76) Un produttore esportatore cinese ha sostenuto che la situazione del mercato non rischia di dar luogo a una reiterazione del dumping pregiudizievole da parte della Repubblica popolare cinese. Gli investimenti necessari per ammodernare le attrezzature produttive cinesi esistenti allo scopo di produrre microfloppey da 3,5 pollici di alta qualità non erano giustificati date le attuali tendenze del mercato e le presunte scorte di prodotti menzionate dai denunzianti non esistevano. Pertanto, in caso di scadenza delle misure antidumping, le importazioni dalla Repubblica popolare cinese non sarebbero aumentate in misura significativa.

In primo luogo occorre notare che non è stato possibile verificare le affermazioni della società interessata, in quanto essa non ha collaborato all'inchiesta. Comunque, a fini di completezza, gli argomenti addotti sono stati analizzati. Per quanto riguarda l'ammodernamento, si ritiene che tale argomento sia irrilevante in ordine alla questione della reiterazione del pregiudizio. È stato infatti stabilito che tutti i tipi di microfloppe da 3,5 pollici, compresi quelli attualmente prodotti nella Repubblica popolare cinese, sono prodotti simili a quelli fabbricati dall'industria comunitaria e che sono quindi concorrenti tra loro.

### Conclusioni

- (77) Alla luce delle risultanze esposte sopra, si conclude che la scadenza delle misure in vigore determinerebbe probabilmente il persistere e/o la reiterazione del pregiudizio a danno dell'industria comunitaria.

## H. INTERESSE DELLA COMUNITÀ

### 1. Considerazioni generali

- (78) La Commissione ha esaminato se mantenere le misure antidumping sui microfloppe da 3,5 pollici fosse nell'interesse della Comunità. Si è constatata l'esistenza di un rischio di persistenza e/o reiterazione di dumping pregiudizievole. Si è altresì esaminato se vi fossero o meno interessi di primaria importanza contrari al mantenimento delle misure e si è tenuto conto delle ripercussioni che i dazi avevano avuto su tutti i vari interessi.
- (79) Non va dimenticato che nella precedente inchiesta l'adozione di misure non era stata giudicata contraria agli interessi della Comunità. Si deve considerare inoltre che, trattandosi di un riesame in vista della scadenza, la presente inchiesta dovrebbe illustrare anche l'impatto delle misure in vigore, soprattutto sugli utilizzatori, sui consumatori e sui grossisti/distributori.

### 2. Interesse dell'industria comunitaria

- (80) Alla luce delle conclusioni sulla situazione dell'industria comunitaria esposte nella precedente sezione F, soprattutto per quanto riguarda la redditività negativa, la Commissione ritiene che, in assenza di misure contro le pratiche di dumping pregiudizievoli, l'industria comunitaria rischia di subire un peggioramento della sua situazione finanziaria.
- (81) L'industria comunitaria è efficiente e in grado di rifornire il mercato con un prodotto che, benché in una fase matura del suo ciclo di vita, costituisce il supporto di memorizzazione fondamentale di un gran numero di utilizzatori di computer. Di fatto l'industria comunitaria ha dimostrato di voler mantenere una presenza competitiva sul mercato comunitario. A tal fine essa ha preso, tra l'altro, le seguenti misure:
- a) mantenimento dei prezzi ad un livello minimo per conservare la propria quota di mercato;
  - b) progressi verso un maggiore consolidamento;
  - c) chiusura di unità di produzione;
  - d) uso diffuso di moderne tecniche di produzione (ad esempio, incremento della meccanizzazione e dell'informatizzazione);
  - e) miglioramento della produttività;
  - f) investimenti nella produzione di altri dispositivi di memorizzazione digitali.
- (82) Va notato inoltre che la produzione di supporti per la memorizzazione di dati è un settore tecnologicamente importante per la Comunità nel suo insieme. La tecnologia e l'esperienza acquisite dall'industria comunitaria nella produzione di microfloppe da 3,5 pollici hanno fornito e continueranno a fornire una base per ulteriori innovazioni nella fabbricazione di altri prodotti affini. Per i produttori comunitari, rimanere efficienti nel settore dei microfloppe rappresenta la base economica per poter partecipare al crescente mercato di altri supporti di memorizzazione.

### 3. Interesse degli importatori e grossisti/distributori indipendenti

- (83) Un unico importatore indipendente ha collaborato all'inchiesta e ha dichiarato che l'esistenza di dazi antidumping limitava le importazioni. Era tuttavia evidente che tale società poteva continuare a importare. Se le misure in questione saranno mantenute, essa potrà ancora rifornirsi di microfloppe da 3,5 pollici importati dai paesi interessati e da altri paesi terzi, compreso da paesi non soggetti a misure antidumping.
- (84) Inoltre, la scarsa collaborazione fornita in questo caso dagli importatori induce a concludere che le misure in vigore sulle importazioni originarie del Giappone e della Repubblica popolare cinese non hanno avuto un impatto significativo sulla situazione degli importatori e dei grossisti/distributori indipendenti di microfloppe da 3,5 pollici della Comunità.
- (85) Si conclude pertanto che il mantenimento delle misure non dovrebbe ripercuotersi sulla situazione degli importatori e dei grossisti/distributori indipendenti di microfloppe da 3,5 pollici della Comunità.

### 4. Interesse dei fornitori di componenti

- (86) Ogni ulteriore riduzione e/o deterioramento dell'industria comunitaria avrebbe non soltanto effetti negativi sull'occupazione e gli investimenti nell'industria stessa, ma potrebbe ripercuotersi anche sui fornitori dell'industria, che producono, tra l'altro, gusci (shells), dischi (cookies), otturatori (shutters), centratori (hubs), guaine (liners) e molle.
- (87) I produttori comunitari si procurano la grande maggioranza dei materiali e dei componenti da fornitori situati nella Comunità. Il mantenimento delle misure antidumping sarebbe quindi chiaramente nell'interesse dell'industria comunitaria dei componenti.

### 5. Interesse degli utilizzatori e dei consumatori

- (88) I grandi utilizzatori di microfloppe da 3,5 pollici sono i duplicatori e i consumatori finali. Nessuno dei due settori ha presentato osservazioni nella presente inchiesta di riesame. La Commissione ritiene pertanto che nel presente contesto siano ancora applicabili le risultanze dell'inchiesta iniziale, ossia che l'aumento dei costi applicabili a questo settore, rispetto ai costi complessivi, si può considerare trascurabile e non avrebbe alcun impatto o solo un impatto minimo sui prezzi al dettaglio.
- (89) Il mancato rinnovo delle misure comprometterebbe invece gravemente la solidità dell'industria comunitaria, la cui scomparsa ridurrebbe l'offerta e la concorrenza, a danno delle società di duplicazione e dei consumatori.

### 6. Conclusioni

- (90) Dopo aver soppesato gli interessi delle varie parti interessate, la Commissione conclude che non vi sono ragioni valide attinenti all'interesse comunitario che si oppongano al mantenimento delle misure.

#### I. DAZI PROPOSTI PER IL GIAPPONE E PER LA REPUBBLICA POPOLARE CINESE

- (91) Alla luce delle risultanze che precedono, si ritiene opportuno mantenere i dazi antidumping istituiti con il regolamento (CEE) n. 2861/93 ai livelli attuali, che sono i seguenti:

Giappone	Memorex Telex Japan Ltd	6,1 %
	Hitachi Maxell Ltd	20,6 %
	TDK	26,7 %
	Tutte le altre società	40,9 %
Repubblica popolare cinese	Hanny Magnetics	35,6 %
	Tutte le altre società	39,4 %

- (92) Dato il lungo periodo per il quale si è protratta l'inchiesta, si considera appropriato limitare le misure in questione a quattro anni.

#### J. CHIUSURA DEL PROCEDIMENTO NEI CONFRONTI DI TAIWAN

- (93) Alla luce delle risultanze sopra esposte in merito alle importazioni originarie di Taiwan, le misure antidumping attualmente in vigore nei confronti di questo paese non sono più giustificate e il procedimento deve essere chiuso per quanto le riguarda. Nonostante la durata dell'inchiesta la chiusura del procedimento dovrebbe avere effetto dalla data di entrata in vigore del presente regolamento. In effetti, la chiusura è motivata da eventi verificatisi nel periodo successivo all'inchiesta e valutati vari mesi dopo e concedere la retroattività in queste circostanze non sarebbe coerente con la successione degli eventi durante l'inchiesta,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

#### Articolo 1

1. È istituito un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di microfloppe da 3,5 pollici utilizzati per registrare e memorizzare informazioni digitali codificate, classificati nel codice NC ex 8523 20 90 (codice TARIC 8523 20 90\*40) e originari del Giappone e della Repubblica popolare cinese, ad eccezione dei microfloppe da 3,5 pollici che utilizzano la tecnologia di tracciatura servoassistita (tracking servoassistito) a lettura ottica continua o la tecnologia di tracciatura servoassistita (tracking servoassistito) dei settori magnetici, con capacità di memorizzazione pari o superiore a 120 MB.

2. L'aliquota del dazio applicabile al prezzo netto franco frontiera comunitaria, dazio non corrisposto, per i prodotti fabbricati dai produttori sotto indicati è la seguente:

Paese	Società	Aliquota del dazio antidumping	Codice addizionale TARIC
Giappone	Memorex Telex Japan Ltd	6,1 %	8705
	Hitachi Maxell Ltd	20,6 %	8706
	TDK	26,7 %	8707
	Tutte le altre società	40,9 %	8999
Repubblica popolare cinese	Hanny Magnetics	35,6 %	8711
	Tutte le altre società	39,4 %	8999

3. Salvo diversa indicazione, si applicano le disposizioni vigenti in materia di dazi doganali.

#### Articolo 2

I dazi antidumping sono istituiti per un periodo di quattro anni a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.

#### Articolo 3

Il procedimento relativo alle importazioni di microfloppe da 3,5 pollici originarie di Taiwan è concluso.

#### Articolo 4

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 18 febbraio 2002.

*Per il Consiglio*

*Il Presidente*

J. PIQUÉ I CAMPS

---

**REGOLAMENTO (CE) N. 313/2002 DELLA COMMISSIONE  
del 20 febbraio 2002**

**recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di  
entrata di alcuni ortofrutticoli**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3223/94 della Commissione, del 21 dicembre 1994, recante modalità di applicazione del regime di importazione degli ortofrutticoli <sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1498/98 <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 4, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 3223/94 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali nel quadro dell'Uruguay Round, i criteri in base ai quali la Commissione fissa i valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e per i periodi precisati nell'allegato.

- (2) In applicazione di tali criteri, i valori forfettari all'importazione devono essere fissati ai livelli figuranti nell'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 3223/94 sono fissati nella tabella riportata nell'allegato.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 21 febbraio 2002.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 20 febbraio 2002.

*Per la Commissione*

Franz FISCHLER

*Membro della Commissione*

<sup>(1)</sup> GU L 337 del 24.12.1994, pag. 66.

<sup>(2)</sup> GU L 198 del 15.7.1998, pag. 4.

## ALLEGATO

**al regolamento della Commissione, del 20 febbraio 2002, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione  
ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli**

(EUR/100 kg)

Codice NC	Codice paesi terzi <sup>(1)</sup>	Valore forfettario all'importazione	
0702 00 00	052	148,9	
	204	104,9	
	212	224,0	
	624	193,8	
	999	167,9	
0707 00 05	052	175,2	
	068	117,9	
	220	175,4	
0709 10 00	999	156,2	
	220	242,2	
0709 90 70	999	242,2	
	052	152,7	
0805 10 10, 0805 10 30, 0805 10 50	204	73,1	
	999	112,9	
	052	50,9	
	204	51,0	
	212	46,1	
	220	40,0	
	508	22,3	
	600	63,2	
	624	62,6	
	999	48,0	
0805 20 10	052	83,4	
	204	77,3	
	999	80,3	
0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90	052	61,1	
	204	96,7	
	220	59,3	
	464	114,9	
	600	110,8	
	624	87,6	
	999	88,4	
	052	49,5	
0805 50 10	600	44,9	
	999	47,2	
0808 10 20, 0808 10 50, 0808 10 90	060	40,6	
	388	126,2	
	400	122,7	
	404	94,3	
	508	112,1	
	528	78,2	
	720	125,5	
	728	124,5	
	999	103,0	
	0808 20 50	388	105,0
		400	95,1
512		90,2	
528		74,2	
720		117,1	
	999	96,3	

<sup>(1)</sup> Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 2020/2001 della Commissione (GU L 273 del 16.10.2001, pag. 6). Il codice «999» rappresenta le «altre origini».

**REGOLAMENTO (CE) N. 314/2002 DELLA COMMISSIONE**  
**del 20 febbraio 2002**

**che stabilisce modalità d'applicazione del regime delle quote nel settore dello zucchero**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1260/2001 del Consiglio, del 19 giugno 2001, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 13, paragrafo 3, l'articolo 14, paragrafo 4, l'articolo 15, paragrafo 8, l'articolo 16, paragrafo 5, l'articolo 18, paragrafo 5, e l'articolo 41, secondo comma,

considerando quanto segue:

- (1) Le recenti modifiche all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero per le campagne dal 2001/02 al 2005/06, introdotte dal regolamento (CE) n. 1260/2001, rendono necessari alcuni adeguamenti delle modalità d'applicazione relative al regime delle quote. Inoltre, poiché il regolamento (CEE) n. 1443/82 della Commissione, dell'8 giugno 1982, che stabilisce modalità d'applicazione del regime delle quote nel settore dello zucchero <sup>(2)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 392/94 <sup>(3)</sup>, è stato più volte sostanzialmente modificato, è opportuno, per motivi di chiarezza, procedere alla sua rifusione.
- (2) L'applicazione del regime delle quote nel settore dello zucchero esige una definizione precisa della nozione di produzione di zucchero, di isoglucosio o di sciroppo d'inulina di un'impresa, nonché della nozione di consumo interno della Comunità. Si deve considerare a tale scopo come produzione di un'impresa la totalità dei quantitativi di zucchero bianco, di zucchero greggio, di zucchero invertito, di sciroppi o, secondo il caso, d'isoglucosio o di sciroppo d'inulina realmente prodotti dall'impresa considerata. Occorre restringere a casi specifici le possibilità di attribuire una parte della produzione di un'impresa ad un'altra impresa che ha fatto produrre detto zucchero nell'ambito di un contratto di lavorazione per conto. Occorre determinare tali casi, fatti salvi quelli di forza maggiore, in maniera da evitare conseguenze finanziarie per il settore dello zucchero.
- (3) Al fine di permettere un'applicazione armonica ed efficace del regime delle quote nella Comunità, si deve fissare il metodo di constatazione della produzione sia per gli sciroppi di saccarosio sia per l'isoglucosio e lo sciroppo d'inulina.

(4) La produzione di isoglucosio si considera perfettamente conclusa non appena il glucosio o i suoi polimeri abbiano subito il processo detto di isomerizzazione. Quindi, per evitare ogni elemento di arbitrarietà nella scelta del momento della constatazione della produzione, quest'ultima deve avvenire immediatamente dopo l'isomerizzazione e prima di tutte le operazioni di separazione dei componenti di glucosio e di fruttosio o di eventuali operazioni di miscelatura. Affinché il controllo sia realmente efficace, è opportuno prevedere per tutti i fabbricanti di isoglucosio della Comunità l'obbligo di dichiarare alle autorità competenti dello Stato membro interessato tutti gli stabilimenti di cui si servono per l'isomerizzazione.

(5) Il prodotto sciroppo d'inulina appare in genere come tale non appena l'inulina o i suoi oligofruttosio hanno subito il processo detto di idrolisi o prima evaporazione. La constatazione della produzione va quindi effettuata nel momento immediatamente successivo all'idrolisi e alla prima evaporazione e precedente a tutte le operazioni di separazione dei suoi componenti di glucosio e di fruttosio o a eventuali operazioni di miscelatura.

(6) Per consentire agli Stati membri di constatare in modo corretto e univoco la produzione di sciroppo d'inulina, è opportuno precisare, avvalendosi in particolare dell'esperienza acquisita, che tale operazione deve essere effettuata con riferimento a uno sciroppo d'inulina avente un tenore di fruttosio dell'80 % ed esprimendo l'equivalente zucchero/isoglucosio mediante l'applicazione del coefficiente 1,9.

(7) I contributi alla produzione previsti dall'articolo 15 del regolamento (CE) n. 1260/2001 possono essere calcolati soltanto dopo la fine della campagna di commercializzazione, tenendo conto del fatto che gli impegni per lo zucchero da esportare vengono assunti in gran parte nel secondo trimestre di detta campagna e che, pertanto, solo a quel momento sono disponibili i dati che devono servire per fissare detti contributi. Di conseguenza, al fine di rendere operativa il più presto possibile la responsabilità finanziaria dei produttori, occorre prevedere, anteriormente alla fine della campagna di commercializzazione, il pagamento di acconti sui contributi calcolati in base a previsioni. Poiché la maggior parte della produzione d'isoglucosio B si effettua in generale soltanto negli ultimi mesi della campagna, è opportuno applicare solo il contributo alla produzione di base quale acconto, per quanto riguarda la produzione di isoglucosio effettuata anteriormente al 1° marzo della campagna di commercializzazione in causa. La fissazione degli importi dei contributi, e dunque la loro riscossione, devono poter avvenire soltanto dopo l'acquisizione di dati i più esatti possibili, segnatamente di quelli relativi al consumo.

<sup>(1)</sup> GU L 178 del 30.6.2001, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU L 158 del 9.6.1982, pag. 17.

<sup>(3)</sup> GU L 53 del 24.2.1994, pag. 7.

- (8) È necessario prevedere le modalità di pagamento di un supplemento di prezzo per le barbabietole qualora i contributi alla produzione restino inferiori agli importi massimi di quest'ultimi e prevedere inoltre un pagamento supplementare tenuto conto in particolare del periodo compreso tra la data di pagamento delle barbabietole e la data di pagamento dei contributi alla produzione da parte del fabbricante.
- (9) Si devono fissare i termini necessari per la constatazione della produzione e per l'invio della comunicazione dei dati afferenti, onde permettere una buona gestione del regime delle quote, e prevedere eventualmente misure appropriate di controllo da parte degli Stati membri.
- (10) La soppressione del regime di compensazione delle spese di magazzino nel settore dello zucchero a decorrere dal 1° luglio 2001 ha messo fine alla disponibilità di statistiche relative al magazzino e allo smercio dello zucchero nella Comunità. Data l'importanza delle statistiche in questione per una corretta gestione del regime delle quote, e in particolare per determinare il consumo mensile di zucchero e per stabilire i bilanci di approvvigionamento, è opportuno disporre che le imprese produttrici e le raffinerie di zucchero nella Comunità continuino a mettere a disposizione degli Stati membri i dati mensili relativi al magazzino e allo smercio dello zucchero.
- (11) Una delle caratteristiche dell'organizzazione del settore dello zucchero risiede nel fatto che le relazioni tra i produttori di zucchero e i produttori di barbabietole, in particolare per quanto attiene alle questioni di consegna e pagamento di quest'ultime, sono disciplinate in generale da accordi interprofessionali stipulati nel quadro della normativa comunitaria. Tali accordi interprofessionali possono prevedere modalità che tengono conto della situazione particolare della regione a cui si applicano. Poiché i produttori di zucchero hanno facoltà di far partecipare i produttori di barbabietole al pagamento del contributo complementare, è opportuno prevedere che le modalità di tale partecipazione possano essere definite da accordi interprofessionali secondo le modalità di cui all'articolo 16, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1260/2001.
- (12) Le imprese produttrici di isoglucosio, contrariamente a quelle produttrici di zucchero, che dipendono dalla produzione di barbabietole o canna da zucchero, non sono autorizzate a riportare la produzione di una campagna di commercializzazione alla campagna seguente.
- (13) La produzione di isoglucosio rimane costante durante tutta la campagna di commercializzazione per poter reagire in modo rapido e senza interruzioni alle fluttuazioni della domanda, che in genere raggiunge la punta massima all'inizio e alla fine della campagna. Tuttavia, l'isoglucosio prodotto è difficilmente immagazzinabile in quantità sufficienti per soddisfare i picchi della domanda, perché un magazzino eccessivo può mettere in pericolo la sterilità indispensabile del prodotto. In queste condizioni le imprese produttrici di isoglucosio devono interrompere la produzione alla fine della campagna per non dover produrre isoglucosio C non smerciabile sul mercato interno della Comunità. Questa situazione sfavorevole per le imprese produttrici di isoglucosio richiede di introdurre una certa flessibilità in materia di constatazione mensile della produzione di isoglucosio, limitandone tuttavia la portata, per evitare che un uso automatico della stessa introduca un sistema di riporto mascherato e, quindi, indirettamente un aumento delle quote di produzione dell'impresa in questione.
- (14) Nel quadro del funzionamento del regime delle quote possono registrarsi ritardi nel recupero degli importi dei contributi alla produzione. Per garantire il recupero di tali importi in modo armonico e in tempo utile è opportuno definire le norme da rispettare per la fissazione e la riscossione degli importi dei contributi.
- (15) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per lo zucchero,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

#### Articolo 1

1. Ai fini degli articoli da 13 a 18 del regolamento (CE) n. 1260/2001, per produzione di zucchero si intende la quantità totale, espressa in zucchero bianco, di:
- zucchero bianco;
  - zucchero greggio;
  - zucchero invertito;
  - sciropi appartenenti ad una delle seguenti categorie, di seguito denominati «sciropi»:
    - sciropi di saccarosio o di zucchero invertito, aventi una purezza di almeno il 70 % e ottenuti da barbabietole da zucchero,
    - sciropi di saccarosio o di zucchero invertito, aventi una purezza di almeno il 75 % ottenuti da canne da zucchero.
2. Non entrano nel calcolo della quantità di cui al paragrafo 1:
- le quantità di zucchero bianco prodotte da zucchero greggio o sciropi che non sono stati prodotti nell'impresa che fabbrica tale zucchero bianco;
  - le quantità di zucchero bianco prodotte da zucchero greggio, sciropi o zucchero spazzato di ricupero, che non sono stati prodotti durante la stessa campagna di commercializzazione in cui tale zucchero bianco è stato fabbricato;
  - le quantità di zucchero greggio prodotte da sciropi che non sono stati prodotti nell'impresa che fabbrica tale zucchero greggio;
  - le quantità di zucchero greggio prodotte da sciropi che non sono stati prodotti durante la stessa campagna di commercializzazione in cui tale zucchero greggio è stato fabbricato;
  - le quantità di zucchero greggio trasformato in zucchero bianco durante la campagna di commercializzazione in causa nell'impresa che le ha prodotto;

- f) le quantità di zucchero invertito e di sciroppi che sono trasformate in alcole o in rum;
- g) le quantità di sciroppi che sono trasformate in zucchero o in zucchero invertito durante la campagna di commercializzazione in causa nell'impresa che le ha prodotte;
- h) le quantità di sciroppi da spalmare e da trasformare in «Rinse appelstroop»;
- i) le quantità di zucchero, di zucchero invertito e di sciroppi prodotte in regime di traffico di perfezionamento;
- j) le quantità di zucchero invertito prodotte da sciroppi che non sono stati prodotti nell'impresa che fabbrica tale zucchero invertito;
- k) le quantità di zucchero invertito prodotte da sciroppi che non sono stati prodotti durante la stessa campagna di commercializzazione in cui tale zucchero invertito è stato fabbricato.

3. La produzione è espressa in zucchero bianco nel modo seguente:

- a) per lo zucchero bianco, senza tener conto delle differenze di qualità;
- b) per lo zucchero greggio, in funzione del suo rendimento determinato in conformità delle disposizioni dell'allegato I del regolamento (CE) n. 1260/2001;
- c) per lo zucchero invertito, applicando alla sua produzione il coefficiente 1;
- d) per gli sciroppi da considerare come prodotti intermedi, in funzione del loro tenore in zucchero estraibile determinato in conformità delle disposizioni del paragrafo 5;
- e) per gli sciroppi da non considerare come prodotti intermedi, in funzione del loro tenore in zucchero espresso in saccarosio secondo le disposizioni dell'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 2135/95 della Commissione<sup>(1)</sup>.

4. Lo zucchero spazzato di ricupero proveniente da una campagna di commercializzazione precedente è espresso in zucchero bianco in funzione del suo tenore in saccarosio.

5. La purezza degli sciroppi è calcolata dividendo il tenore di zuccheri totali per il tenore di sostanze secche.

Il tenore in zucchero estraibile è calcolato sottraendo dal grado di polarizzazione dello sciroppo in causa il prodotto della moltiplicazione del coefficiente 1,70 per la differenza tra il tenore di sostanze secche e il grado di polarizzazione di tale sciroppo. Il tenore di sostanze secche è determinato secondo il metodo areometrico.

Tuttavia, il tenore in zucchero estraibile può essere determinato, per l'insieme di una campagna, in base al rendimento reale degli sciroppi.

#### Articolo 2

1. Ai fini degli articoli da 13 a 18 del regolamento (CEE) n. 1260/2001 per produzione di isoglucosio si intende la quantità di prodotto ottenuto dal glucosio o dai suoi polimeri, avente un tenore in peso allo stato secco di almeno il 10 % di frut-

tosio, quale che sia il tenore in fruttosio oltre tale limite, espresso in sostanza secca e constatato secondo le modalità di cui al paragrafo 2.

2. La produzione di isoglucosio è constatata immediatamente all'uscita dal processo di isomerizzazione e prima di qualsiasi operazione di separazione dei suoi componenti glucosio e fruttosio o di qualsiasi operazione di miscelatura, mediante conteggio fisico del volume del prodotto così come si presenta e determinazione del tenore in sostanza secca con il metodo refrattometrico.

3. I fabbricanti di isoglucosio sono tenuti a dichiarare immediatamente ogni impianto utilizzato per l'isomerizzazione del glucosio e dei suoi polimeri.

Tale dichiarazione è presentata allo Stato membro nel cui territorio si trova l'impianto suddetto. Lo Stato membro può esigere dall'interessato qualsiasi informazione supplementare pertinente.

#### Articolo 3

1. Ai fini degli articoli da 13 a 18, del regolamento (CE) n. 1260/2001, per produzione di sciroppo d'inulina si intende la quantità di prodotto ottenuta previa idrolisi d'inulina o di oligofruttosio aventi un tenore in peso allo stato secco di almeno il 10 % di fruttosio, sotto forma libera o sotto forma di saccarosio, con qualsiasi tenore di fruttosio oltre questo limite, espressa in sostanza secca equivalente zucchero/isoglucosio e constatata per ciascuna impresa produttrice di sciroppo d'inulina in conformità del paragrafo 2.

2. La produzione di sciroppo d'inulina è constatata per tutte le operazioni seguenti:

- a) conteggio fisico del volume del prodotto così come si presenta subito dopo l'uscita dal primo evaporatore dopo ciascuna idrolisi e prima di qualunque operazione di separazione dei suoi componenti di glucosio e di fruttosio o di qualunque operazione di miscelatura;
- b) determinazione del tenore di sostanza secca con il metodo refrattometrico e misurazione del tenore di fruttosio in peso allo stato secco, sulla base di un prelievo giornaliero di campioni rappresentativi;
- c) conversione del tenore in fruttosio all'80 % in peso allo stato secco, applicando alla quantità determinata di sostanza secca un coefficiente che rappresenti il rapporto tra il tenore in fruttosio misurato in detta quantità di sciroppo e l'80 %;
- d) espressione in equivalente zucchero/isoglucosio mediante applicazione del coefficiente 1,9.

#### Articolo 4

1. Gli Stati membri stabiliscono, anteriormente al 15 febbraio di ogni anno, la produzione provvisoria di zucchero e di sciroppo d'inulina della campagna di commercializzazione in corso di ciascuna impresa situata nel loro territorio.

Per i dipartimenti francesi della Guadalupa e della Martinica tale produzione è stabilita anteriormente al 15 maggio di ogni anno.

<sup>(1)</sup> GU L 214 dell'8.9.1995, pag. 16.

2. Ciascuna impresa produttrice di isoglucosio comunica allo Stato membro nel cui territorio è avvenuta la sua produzione, anteriormente al giorno 15 di ogni mese, i quantitativi espressi in sostanza secca effettivamente prodotti durante il mese civile precedente.

Gli Stati membri stabiliscono in base a dette comunicazioni per ogni mese e al più tardi il 15 del secondo mese successivo, la produzione di isoglucosio di ciascuna impresa interessata.

I quantitativi di isoglucosio prodotti in regime di perfezionamento attivo non sono presi in considerazione per determinare la produzione di cui al secondo comma.

3. In deroga al paragrafo 2, primo e secondo comma, le autorità competenti dello Stato membro possono decidere, per un'impresa produttrice di isoglucosio e su preventiva richiesta scritta debitamente giustificata dell'impresa:

- a) di cumulare la produzione dei mesi di maggio e giugno di una campagna con imputazione sulla campagna di commercializzazione in causa; oppure
- b) di cumulare, nella sua totalità o in parte, la produzione del mese di giugno di una campagna e quella del mese di luglio della campagna di commercializzazione successiva con imputazione su quest'ultima. La richiesta di cumulo deve indicare almeno il quantitativo di produzione del mese di giugno da cumulare con quello del mese di luglio. Detto quantitativo non può superare il 7 % della somma delle quote A e B dell'impresa in causa applicabili alla campagna di commercializzazione in cui è richiesto il cumulo. Il quantitativo cumulato è considerato quale prima produzione delle quote dell'impresa in causa.

Lo Stato membro valuta la giustificazione della richiesta tenendo conto della situazione di produzione dell'impresa e della domanda del mercato, in particolare in rapporto alle quote e ai contributi alla produzione. Esso può avvalersi, per un'impresa e una campagna determinate, soltanto di una delle possibilità di cumulo di cui al primo comma.

Dopo l'accordo dello Stato membro, l'impresa produttrice d'isoglucosio in causa comunica a quest'ultimo, anteriormente al 15 luglio seguente nel caso di cui al primo comma, lettera a), e anteriormente al 15 agosto seguente nel caso di cui al primo comma, lettera b), i quantitativi espressi in sostanza secca effettivamente prodotti nel corso dei due mesi in causa, tenuto conto, se del caso, del quantitativo da cumulare di cui al primo comma, lettera b).

Sulla base di tali comunicazioni, lo Stato membro stabilisce la produzione cumulata d'isoglucosio dell'impresa interessata nel corso dei due mesi in causa, da imputare sulla produzione della campagna di commercializzazione considerata, conformemente al primo comma, lettera a) o lettera b). Esso comunica tale produzione alla Commissione.

Le disposizioni del primo comma, lettera b), non sono applicabili all'ultima campagna di commercializzazione di cui all'articolo 10, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1260/2001.

4. Anteriormente al 15 settembre di ogni anno gli Stati membri stabiliscono, per la campagna di commercializzazione precedente, la produzione definitiva di zucchero, di isoglucosio

e di sciroppo d'inulina di ciascuna impresa situata sul loro territorio.

5. Qualora, dopo aver stabilito la produzione definitiva per lo zucchero di cui al paragrafo 4, si constatino delle differenze, queste ultime sono prese in considerazione al momento in cui viene stabilita la produzione definitiva per la campagna di commercializzazione durante la quale è constatata la differenza.

6. Ciascuna impresa produttrice di zucchero comunica all'organismo competente dello Stato membro nel cui territorio è avvenuta la produzione, o all'organismo dello Stato membro in questione competente per gli interventi sul mercato del prodotto considerato, anteriormente al 25 di ogni mese, indicando i quantitativi che sono o meno di sua proprietà:

- a) i quantitativi di zucchero, espressi in zucchero bianco, immagazzinati nei depositi di cui dispone alla fine del mese civile precedente;
- b) i quantitativi di zucchero, espressi in zucchero bianco, usciti dai depositi di cui dispone nel corso del mese civile precedente.

Nella comunicazione viene precisata la ripartizione dei quantitativi tra lo zucchero prodotto all'interno delle quote A e B, lo zucchero riportato a norma dell'articolo 14 del regolamento (CE) n. 1260/2001 e lo zucchero C.

L'organismo di cui al primo comma può esigere che gli siano comunicati dati supplementari in merito alle quantità immagazzinate dall'impresa e quelle uscite dai suoi depositi.

7. Ciascuna raffineria di zucchero greggio comunica all'organismo competente dello Stato membro nel cui territorio si effettuano le operazioni di raffinazione, o all'organismo dello Stato membro in questione competente per gli interventi sul mercato del prodotto considerato, anteriormente al 25 di ogni mese, indicando i quantitativi che sono o meno di sua proprietà:

- a) i quantitativi di zucchero, espressi in zucchero bianco, immagazzinati nei depositi di cui dispone alla fine del mese civile precedente;
- b) i quantitativi di zucchero, espressi in zucchero bianco, usciti dai depositi di cui dispone nel corso del mese civile precedente.

La comunicazione deve distinguere i quantitativi soggetti al regime di traffico di perfezionamento in causa.

L'organismo di cui al primo comma può esigere che gli siano comunicati dati supplementari in merito alle quantità immagazzinate dalla raffineria e quelle uscite dai suoi depositi.

#### Articolo 5

1. Ai fini degli articoli da 13 a 18 del regolamento (CE) n. 1260/2001 e fatti salvi i paragrafi da 2 a 5 del presente articolo, s'intende per produzione di zucchero o produzione di isoglucosio di un'impresa, la quantità di zucchero o la quantità di isoglucosio realmente prodotta da tale impresa.

2. La produzione totale di zucchero di un'impresa per una campagna di commercializzazione è la produzione di cui al paragrafo 1, maggiorata del quantitativo di zucchero riportato a tale campagna e diminuita della quantità di zucchero riportata alla campagna successiva.

3. La quantità di zucchero prodotta nell'ambito di un contratto di lavorazione da un'impresa produttrice di zucchero, in appreso denominata «trasformatore», per conto di un'altra impresa produttrice di zucchero, in appreso denominata «committente», è considerata come produzione del committente, su domanda scritta e debitamente firmata, indirizzata allo Stato membro interessato dai due fabbricanti in causa, se ricorre una delle condizioni seguenti:

- a) la produzione totale di zucchero del trasformatore è inferiore alla sua quota A;
- b) la produzione totale di zucchero del trasformatore è superiore alla sua quota A, ma inferiore alla somma della sua quota A e della sua quota B, purché la produzione totale di zucchero del committente sia superiore alla quota A di quest'ultimo;
- c) la produzione totale di zucchero del trasformatore e del committente è superiore alla somma delle loro rispettive quote A e B.

4. Qualora lo zuccherificio del committente e quello del trasformatore si trovino in Stati membri differenti, la domanda di cui al paragrafo 3 deve essere indirizzata ai due Stati membri interessati. In tal caso, questi Stati membri si concertano sulla risposta da fornire e adottano le misure necessarie per verificare il rispetto delle condizioni di cui al paragrafo 3.

5. La quantità di zucchero prodotta da un trasformatore può essere considerata, secondo la procedura prevista dall'articolo 42, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1260/2001, come produzione del committente se un caso di forza maggiore rende necessaria la trasformazione in zucchero delle barbabietole, delle canne o del melasso in un'impresa diversa da quella del committente.

#### Articolo 6

1. Anteriormente al 1° aprile per la campagna di commercializzazione in corso si procede:

- a) a una stima per lo zucchero, in conformità dell'articolo 15 del regolamento (CE) n. 1260/2001, del contributo alla produzione di base e del contributo B;
- b) alla fissazione, secondo la procedura di cui all'articolo 42, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1260/2001, degli importi unitari, determinati in conformità dell'articolo 7 del presente regolamento, che il fabbricante di zucchero, il fabbricante di isoglucosio e il fabbricante di sciroppo d'inulina devono pagare come acconti sul contributo.

2. Anteriormente al 15 aprile della campagna di commercializzazione in corso, gli Stati membri stabiliscono per ciascuna impresa produttrice di zucchero, per ciascuna impresa produttrice di isoglucosio e per ciascuna impresa produttrice di

sciroppo d'inulina gli acconti sul contributo da pagare per la campagna suddetta.

Per i dipartimenti francesi della Guadalupa e della Martinica, nonché per la Spagna per quanto concerne lo zucchero di canna, gli acconti sono stabiliti anteriormente al 15 agosto della campagna di commercializzazione in corso.

Per quanto riguarda lo zucchero e lo sciroppo d'inulina, l'acconto da pagare è determinato:

- a) applicando alla produzione provvisoria di zucchero A e sciroppo d'inulina A e di zucchero B e sciroppo d'inulina B, stabilita secondo l'articolo 4, paragrafo 1, l'importo unitario fissato per l'acconto sul contributo alla produzione di base; e
- b) applicando alla produzione provvisoria di zucchero B e sciroppo d'inulina B, stabilita secondo l'articolo 4, paragrafo 1, l'importo unitario fissato per l'acconto sul contributo B.

Per quanto riguarda l'isoglucosio, l'acconto da pagare è determinato applicando alla produzione effettuata dal 1° luglio sino alla fine del mese di febbraio successivo, per la campagna di commercializzazione in corso, l'importo unitario fissato per l'acconto sul contributo alla produzione di base per l'isoglucosio.

3. Gli Stati membri riscuotono tali acconti anteriormente al 1° giugno della campagna di commercializzazione in corso.

Per i dipartimenti francesi della Guadalupa e della Martinica, nonché per la Spagna per quanto concerne lo zucchero di canna, gli acconti sono riscossi anteriormente al 1° settembre della campagna di commercializzazione in corso.

4. Il quantitativo da constatare a norma dell'articolo 15, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 1260/2001, viene stabilito mediante la somma dei seguenti quantitativi:

- a) quantitativi di zucchero, di isoglucosio e di sciroppo d'inulina smerciati nella Comunità per il consumo diretto e per il consumo previa trasformazione da parte delle industrie utilizzatrici;
- b) quantitativi di zucchero denaturati;
- c) quantitativi di zucchero, di isoglucosio e di sciroppo d'inulina importati dai paesi terzi sotto forma di prodotti trasformati.

Dalla somma di cui al primo comma viene detratta la somma dei quantitativi di zucchero, di isoglucosio e di sciroppo d'inulina esportati verso i paesi terzi sotto forma di prodotti trasformati e dei quantitativi di prodotti di base espressi in zucchero bianco per i quali sono stati rilasciati titoli di restituzione alla produzione di cui all'articolo 7, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1260/2001.

5. Sono considerati come impegni all'esportazione per la campagna di commercializzazione in corso, ai sensi dell'articolo 15, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (CE) n. 1260/2001:

- a) tutti i quantitativi di zucchero da esportare come tale, con restituzioni o prelievi all'esportazione fissati mediante gare aperte per detta campagna;

- b) tutti i quantitativi di zucchero, di isoglucosio e di sciroppo d'inulina da esportare come tali, con restituzioni o prelievi all'esportazione fissati periodicamente sulla base di titoli d'esportazione rilasciati durante detta campagna;
- c) tutte le esportazioni prevedibili di zucchero, di isoglucosio e di sciroppo d'inulina sotto forma di prodotti trasformati, con restituzioni o prelievi all'esportazione fissati a tale scopo durante detta campagna, previa ripartizione dei quantitativi in oggetto in modo uniforme su tutta la campagna.

Per il calcolo della perdita media prevedibile di cui all'articolo 15, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (CE) n. 1260/2001, si prendono in considerazione anche le restituzioni alla produzione per i quantitativi di prodotti di base espressi in zucchero bianco per i quali siano stati rilasciati nel corso della campagna considerata titoli di restituzione alla produzione di cui all'articolo 7, paragrafo 3, del regolamento suddetto.

#### Articolo 7

1. Quando per lo zucchero e lo sciroppo d'inulina la stima del contributo alla produzione di base rappresenta un importo pari o superiore al 60 % dell'importo massimo previsto dall'articolo 15, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1260/2001, l'importo unitario dell'acconto è pari al 50 % del predetto importo massimo.

Quando la stima rappresenta un importo inferiore al 60 % di tale importo massimo, l'importo unitario dell'acconto è pari all'80 % dell'importo della stima.

2. Il paragrafo 1 si applica anche per la determinazione dell'importo unitario dell'acconto sul contributo B per lo zucchero e per lo sciroppo d'inulina, tenuto conto dell'importo massimo previsto dall'articolo 15, paragrafi 4 e 5, del regolamento (CE) n. 1260/2001.

3. L'importo unitario dell'acconto sul contributo alla produzione di base da prendere in considerazione per l'isoglucosio è pari al 40 % dell'importo unitario del contributo alla produzione di base stimato per lo zucchero in conformità dell'articolo 6, paragrafo 1, lettera a), del presente regolamento.

#### Articolo 8

1. Anteriormente al 15 ottobre, per la campagna di commercializzazione precedente, sono fissati per lo zucchero, per l'isoglucosio e per lo sciroppo d'inulina:

- a) gli importi del contributo alla produzione di base e del contributo B;
- b) se del caso, il coefficiente di cui all'articolo 16, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1260/2001.

2. Per ciascuna impresa produttrice di zucchero, per ciascuna impresa produttrice di isoglucosio e per ciascuna impresa produttrice di sciroppo d'inulina gli Stati membri stabiliscono, anteriormente al 1° novembre per la campagna di commercializzazione precedente e considerati gli acconti riscossi a norma dell'articolo 6, le somme residue per il pagamento dei saldi dei contributi.

I saldi dovuti dall'impresa o dallo Stato membro di cui al primo comma sono versati prima del 15 dicembre successivo alla data limite fissata per determinarli.

3. Qualora venga fissato un coefficiente ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1260/2001, gli Stati membri stabiliscono, in conformità del paragrafo 2, per ciascuna impresa produttrice di zucchero, per ciascuna impresa produttrice di isoglucosio e per ciascuna impresa produttrice di sciroppo d'inulina, anteriormente al 1° novembre per la campagna di commercializzazione precedente, il contributo complementare dovuto dai fabbricanti di cui trattasi. Tale contributo è riscosso contemporaneamente al saldo dei contributi alla produzione per detta campagna.

4. Qualora l'importo dei contributi dovuti da un'impresa produttrice non sia stato stabilito correttamente, l'importo corretto da pagare o il saldo dovuto dall'impresa produttrice in causa viene fissato entro un termine di 30 giorni a decorrere dalla data in cui lo Stato membro ha preso atto di tale situazione ed è in grado di calcolare l'importo legalmente dovuto.

Gli Stati membri devono percepire gli importi di cui al primo comma entro un termine di 30 giorni a decorrere dalla data di fissazione degli stessi.

#### Articolo 9

1. Gli importi di cui all'articolo 18, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1260/2001 sono fissati contemporaneamente agli importi dei contributi di cui all'articolo 8, paragrafo 1, del presente regolamento e secondo la stessa procedura.

2. Se il fabbricante di zucchero ha pagato al venditore di barbabietole un prezzo inferiore al prezzo di base della barbabietola, tale fabbricante è tenuto a far partecipare il venditore di barbabietole, nel limite di tale differenza, al beneficio della valorizzazione dello zucchero al prezzo d'intervento.

Per stabilire l'importo corrispondente a tale partecipazione il fabbricante di zucchero tiene conto:

- a) dei periodi compresi tra le date di pagamento delle barbabietole e le date di pagamento previste per gli acconti e i saldi relativi ai contributi alla produzione ed al contributo complementare;

- b) del tasso d'interesse applicato dalla Banca centrale europea alle principali operazioni di rifinanziamento nei periodi di cui alla lettera a); nel caso degli Stati membri che non partecipano alla terza fase dell'Unione economica e monetaria, il tasso di riferimento è quello equivalente praticato dalle rispettive banche centrali;
- c) della percentuale di cui all'articolo 18, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1260/2001;
- d) della resa delle barbabietole in causa, fatte salve le disposizioni dell'articolo 5, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1260/2001.
3. Il fabbricante di zucchero paga al venditore di barbabietole gli importi di cui al paragrafo 1 e l'importo corrispondente alla partecipazione di cui al paragrafo 2 entro quattro settimane dalla data di fissazione dei contributi di cui all'articolo 8, paragrafo 1.
4. Un accordo interprofessionale può derogare ai paragrafi 2 e 3.

#### *Articolo 10*

Gli Stati membri adottano tutte le misure necessarie per instaurare i controlli indispensabili alla constatazione della produzione dei prodotti di cui al presente regolamento.

#### *Articolo 11*

Il rimborso di cui all'articolo 16, paragrafo 3, secondo e terzo comma, del regolamento (CE) n. 1260/2001 può essere applicato, ferme restando tali disposizioni, secondo modalità definite da un accordo interprofessionale.

#### *Articolo 12*

Il regolamento (CEE) n. 1443/82 è abrogato.

#### *Articolo 13*

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 20 febbraio 2002.

*Per la Commissione*

Franz FISCHLER

*Membro della Commissione*

---

**REGOLAMENTO (CE) N. 315/2002 DELLA COMMISSIONE  
del 20 febbraio 2002**

**relativo al rilevamento dei prezzi delle carcasse di agnelli, fresche o refrigerate, constatati sui mercati rappresentativi della Comunità**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 2529/2001 del Consiglio, del 19 dicembre 2001, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni ovine e caprine<sup>(1)</sup>, in particolare gli articoli 20 e 24,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 2529/2001 istituisce un nuovo regime di premi in sostituzione di quello istituito dal regolamento (CE) n. 2467/98 del Consiglio, del 3 novembre 1998, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni ovine e caprine<sup>(2)</sup>, modificato dal regolamento (CE) n. 1669/2000<sup>(3)</sup>. Per tenere conto dei nuovi accordi e ai fini di una maggiore chiarezza, è necessario stabilire nuove norme per sostituire quelle stabilite nel regolamento (CEE) n. 1481/86 della Commissione, del 15 maggio 1986, relativo alla determinazione dei prezzi delle carcasse di agnelli, fresche o refrigerate, constatati sui mercati rappresentativi della Comunità e al rilevamento dei prezzi di talune altre qualità di carcasse ovine nella Comunità<sup>(4)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2877/2000<sup>(5)</sup>.
- (2) In applicazione dell'articolo 20 del regolamento (CE) n. 2529/2001, gli Stati membri constatano i prezzi dei capi ovini e delle carni ovine. Occorre pertanto stabilire una serie di norme per il rilevamento dei prezzi.
- (3) I prezzi sono quelli constatati sul mercato o sui mercati rappresentativi di ciascuno Stato membro per le varie categorie di carcasse ovine, fresche o refrigerate. Inoltre, per gli Stati membri che dispongono di più mercati rappresentativi, è opportuno prendere in considerazione la media aritmetica o, se necessario, ponderata dei costi registrati sui vari mercati.
- (4) I prezzi constatati sul mercato si basano sui prezzi delle carcasse, IVA esclusa, senza che siano autorizzate deduzioni per altri oneri. I prezzi di mercato dovrebbero essere constatati per il «peso morto» come definito nella decisione 94/434/CE della Commissione, del 30 maggio 1994, recante disposizioni d'attuazione della direttiva 93/25/CEE del Consiglio, riguardo alle indagini statistiche sul patrimonio ovino e caprino e sul settore della

produzione di ovini e caprini<sup>(6)</sup>, modificata da ultimo dalla decisione 1999/47/CE<sup>(7)</sup>. Tuttavia, si dovrebbe consentire di non utilizzare questa definizione per le carcasse di agnelli giovani di peso compreso fra 9 e 16 kg per poter in questo modo tener conto di talune pratiche di mercato in base alle quali le carcasse intere, commercializzate con la testa e le frattaglie, hanno un valore commerciale superiore.

- (5) In taluni Stati membri detti prezzi si riferiscono ai prezzi per gli animali vivi. Detti prezzi devono quindi essere convertiti applicando coefficienti appropriati. Tuttavia, nelle regioni in cui per determinare il peso della carcassa vengono valutati i singoli capi, detta conversione potrebbe basarsi su tale valutazione.
- (6) Per spiegare le basi sulle quali gli Stati membri compilano i prezzi, essi devono comunicare alla Commissione i mercati rappresentativi scelti, le categorie di carcasse e la pesatura o l'importanza relativa di tali elementi utilizzati per il calcolo dei prezzi.
- (7) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione «ovini-caprini»,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

1. Gli Stati membri la cui produzione di carni ovine supera le 200 t/anno comunicano alla Commissione, al più tardi ogni giovedì, i prezzi delle carcasse di agnelli e pecore, fresche o refrigerate.
2. I prezzi sono quelli constatati nelle zone di quotazione di cui all'articolo 12 del regolamento (CE) n. 2529/2001 degli Stati membri che soddisfano i requisiti stabiliti al paragrafo 1. Si tratta dei prezzi all'ingrosso constatati dagli Stati membri sul mercato o sui mercati rappresentativi nella settimana precedente il giorno della comunicazione. Detti mercati sono stabiliti dagli Stati membri sopra menzionati. I prezzi sono calcolati in base ai prezzi di mercato, al netto dell'IVA.

*Articolo 2*

1. I prezzi di mercato saranno rilevati in relazione al «peso morto» ai sensi della decisione 94/434/CE.

<sup>(1)</sup> GU L 341 del 22.12.2001, pag. 3.

<sup>(2)</sup> GU L 312 del 20.11.1998, pag. 1.

<sup>(3)</sup> GU L 193 del 29.7.2000, pag. 8.

<sup>(4)</sup> GU L 130 del 16.5.1986, pag. 12.

<sup>(5)</sup> GU L 333 del 29.12.2000, pag. 57.

<sup>(6)</sup> GU L 179 del 13.7.1994, pag. 33.

<sup>(7)</sup> GU L 15 del 20.1.1999, pag. 10.

Qualora i prezzi siano rilevati in funzione di varie categorie di carcasse, il prezzo constatato su ciascun mercato rappresentativo è uguale alla media, ponderata mediante i coefficienti che esprimono l'importanza relativa di ciascuna categoria, dei prezzi constatati per tali categorie durante un periodo di sette giorni in una stessa fase del commercio all'ingrosso.

2. Per le carcasse di agnelli di peso fino a 16 kg e conformemente alle normali pratiche commerciali, i prezzi possono essere rilevati prima dell'eviscerazione e dell'ablazione della testa.

Se i prezzi vengono rilevati sulla base del peso vivo, ai prezzi per chilogrammo di peso vivo si applica un coefficiente massimo di conversione di 0,5. Tuttavia, nei casi in cui è prassi normale vendere la carcassa con la testa e le frattaglie, per gli agnelli di peso vivo fino a 28 kg gli Stati membri possono applicare un coefficiente superiore.

Nelle regioni in cui il rilevamento dei prezzi si basa sulla valutazione individuale del peso delle carcasse degli agnelli, la conversione verrà effettuata in base a tale valutazione.

#### Articolo 3

1. Per i mercati tenuti più volte durante il periodo di sette giorni di cui all'articolo 2, paragrafo 1, il prezzo di ogni categoria è uguale alla media aritmetica dei corsi registrati in occasione di ciascun mercato.

2. Laddove vi siano più mercati rappresentativi in una determinata zona di quotazione, il prezzo è uguale alla media, ponderata mediante coefficienti che esprimono l'importanza

relativa di ciascun mercato o di ciascuna categoria, dei prezzi constatati sui suddetti mercati.

3. Tuttavia, in mancanza di informazioni, i prezzi registrati sui mercati rappresentativi di tale Stato membro sono determinati tenendo conto in particolare degli ultimi corsi conosciuti.

#### Articolo 4

Gli Stati membri comunicano alla Commissione entro il 1° marzo 2002:

- a) i mercati rappresentativi di ciascuno Stato membro;
- b) le varie categorie delle carcasse di agnello;
- c) i coefficienti di ponderazione e di conversione di cui agli articoli 2 e 3.

Gli Stati membri comunicano alla Commissione eventuali modifiche delle disposizioni entro un mese dall'introduzione di tali modifiche.

#### Articolo 5

Il regolamento (CEE) n. 1481/86 è abrogato.

#### Articolo 6

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 20 febbraio 2002.

*Per la Commissione*

Franz FISCHLER

*Membro della Commissione*

**REGOLAMENTO (CE) N. 316/2002 DELLA COMMISSIONE  
del 20 febbraio 2002**

**che fissa i tassi delle restituzioni applicabili alle uova e al giallo d'uovo esportati sotto forma di  
merci non comprese nell'allegato I del trattato**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2771/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle uova <sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1516/96 della Commissione <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 8, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

- (1) A norma dell'articolo 8, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2771/75, la differenza tra i prezzi nel commercio internazionale dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, dello stesso regolamento e i prezzi nella Comunità può essere coperta da una restituzione all'esportazione quando questi prodotti sono esportati sotto forma di merci che figurano nell'allegato del presente regolamento. Il regolamento (CE) n. 1520/2000 della Commissione, del 13 luglio 2000, che stabilisce, per taluni prodotti agricoli esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato I del trattato, le modalità comuni di applicazione relative alla concessione delle restituzioni all'esportazione e i criteri per stabilire il loro importo <sup>(3)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1563/2001 <sup>(4)</sup>, ha specificato i prodotti per i quali occorre fissare un tasso di restituzione applicabile alla loro esportazione sotto forma di merci comprese nell'allegato del regolamento (CEE) n. 2771/75.
- (2) A norma dell'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1520/2000, il tasso della restituzione per 100 kg di ciascuno dei prodotti di base considerati deve essere fissato per un periodo identico a quello conside-

rato per la fissazione delle restituzioni applicabili agli stessi prodotti esportati come tali.

- (3) L'articolo 11 dell'accordo sull'agricoltura concluso nel quadro dei negoziati multilaterali dell'Uruguay Round prevede che la restituzione concessa all'esportazione per un prodotto incorporato in una merce non può essere superiore alla restituzione applicabile a questo prodotto quando viene esportato senza essere trasformato.
- (4) È necessario continuare a garantire una gestione rigorosa che tenga conto da un lato delle previsioni di spesa e dall'altro delle disponibilità di bilancio.
- (5) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le uova e il pollame,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

I tassi delle restituzioni applicabili ai prodotti di base che figurano nell'allegato A del regolamento (CE) n. 1520/2000 e all'articolo 1, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2771/75 esportati sotto forma di merci comprese nell'allegato I del regolamento (CEE) n. 2771/75, sono fissati ai livelli indicati nell'allegato del presente regolamento.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 21 febbraio 2002.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 20 febbraio 2002.

*Per la Commissione*

Erkki LIIKANEN

*Membro della Commissione*

<sup>(1)</sup> GU L 282 dell'1.11.1975, pag. 49.

<sup>(2)</sup> GU L 189 del 30.7.1996, pag. 99.

<sup>(3)</sup> GU L 177 del 15.7.2000, pag. 1.

<sup>(4)</sup> GU L 208 dell'1.8.2001, pag. 8.

## ALLEGATO

**al regolamento della Commissione, del 20 febbraio 2002, che fissa i tassi delle restituzioni applicabili alle uova e al giallo d'uova esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato I del trattato**

(EUR/100 kg)

Codice NC	Designazione delle merci	Destinazione <sup>(1)</sup>	Tasso delle restituzioni
0407 00	Uova di volatili, in guscio, fresche, conservate o cotte:		
	– di volatili da cortile:		
0407 00 30	-- altri:		
	a) nel caso d'esportazione di ovoalbumina comprese nei codici NC 3502 11 90 e 3502 19 90	02	7,00
		03	15,00
		04	3,50
	b) nel caso d'esportazione di altre merci	01	3,50
0408	Uova di volatili sgusciate e tuorli, freschi, essiccati, cotti in acqua o al vapore, modellati, congelati o altrimenti conservati, anche con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti:		
	– tuorli:		
0408 11	-- essiccati:		
ex 0408 11 80	---- atti ad uso alimentare:		
	non edulcorati	01	20,00
0408 19	-- altri:		
	---- atti ad uso alimentare:		
ex 0408 19 81	----- liquidi:		
	non edulcorati	01	10,00
ex 0408 19 89	----- congelati:		
	non edulcorati	01	10,00
	– altri:		
0408 91	-- essiccati:		
ex 0408 91 80	---- atti ad uso alimentare:		
	non edulcorati	01	33,00
0408 99	-- altri:		
ex 0408 99 80	---- atti ad uso alimentare:		
	non edulcorati	01	8,00

<sup>(1)</sup> Per le destinazioni seguenti:

01 paesi terzi,

02 Kuwait, Bahrein, Oman, Qatar, Emirati Arabi Uniti, Yemen, Hong-Kong SAR e Russia,

03 Corea del Sud, Giappone, Malaysia, Thailandia, Taiwan, Filippine e Egitto,

04 tutte le destinazioni, ad eccezione della Svizzera e delle destinazioni di cui ai punti 02 e 03.

**REGOLAMENTO (CE) N. 317/2002 DELLA COMMISSIONE  
del 20 febbraio 2002**

**che stabilisce i prezzi rappresentativi nel settore della carne di pollame e delle uova nonché per l'ovoalbumina e che modifica il regolamento (CE) n. 1484/95**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2771/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle uova <sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1516/96 della Commissione <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 5, paragrafo 4,

visto il regolamento (CEE) n. 2777/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del pollame <sup>(3)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2916/95 della Commissione <sup>(4)</sup>, in particolare l'articolo 5, paragrafo 4,

visto il regolamento (CEE) n. 2783/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, che instaura un regime comune di scambi per l'ovoalbumina e la lattoalbumina <sup>(5)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2916/95, in particolare l'articolo 3, paragrafo 4,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 1484/95 della Commissione <sup>(6)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 118/2002 <sup>(7)</sup>, ha stabilito le modalità d'applicazione del regime relativo all'applicazione dei dazi addizionali

all'importazione e ha fissato prezzi rappresentativi nei settori delle uova e pollame, nonché per l'ovoalbumina.

- (2) Il controllo regolare dei dati sui quali è basata la determinazione dei prezzi rappresentativi per i prodotti dei settori delle uova e del pollame nonché per l'ovoalbumina evidenzia la necessità di modificare i prezzi rappresentativi per le importazioni di alcuni prodotti, tenendo conto delle variazioni dei prezzi secondo l'origine. Occorre quindi pubblicare i prezzi rappresentativi.
- (3) È necessario applicare tale modifica al più presto, vista la situazione del mercato.
- (4) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il pollame e le uova,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

L'allegato I del regolamento (CE) n. 1484/95 è sostituito dall'allegato del presente regolamento.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 21 febbraio 2002.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 20 febbraio 2002.

*Per la Commissione*

Franz FISCHLER

*Membro della Commissione*

<sup>(1)</sup> GU L 282 dell'1.11.1975, pag. 49.

<sup>(2)</sup> GU L 189 del 30.7.1996, pag. 99.

<sup>(3)</sup> GU L 282 dell'1.11.1975, pag. 77.

<sup>(4)</sup> GU L 305 del 19.12.1995, pag. 49.

<sup>(5)</sup> GU L 282 dell'1.11.1975, pag. 104.

<sup>(6)</sup> GU L 145 del 29.6.1995, pag. 47.

<sup>(7)</sup> GU L 21 del 24.1.2002, pag. 17.

## ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 20 febbraio 2002, che stabilisce i prezzi rappresentativi nel settore della carne di pollame e delle uova nonché per l'ovoalbumina e che modifica il regolamento (CE) n. 1484/95

## «ALLEGATO I

Codice NC	Designazione delle merci	Prezzo rappresentativo (EUR/100 kg)	Cauzione di cui all'articolo 3, paragrafo 3 (EUR/100 kg)	Origine <sup>(1)</sup>
0207 12 90	Carcasse di polli presentazione 65 %, congelati	102,2	5	01
0207 14 10	Pezzi disossati di galli o di galline, congelati	196,7	32	01
		206,4	28	02
		183,7	38	03
		264,2	11	04
		292,9	2	05
0207 14 60	Cosce di polli, congelate	109,5	10	01
0207 14 70	Altre parti di polli, congelati	234,3	15	01
0207 25 10	Carcasse di tacchini presentazione 80 %, congelati	153,1	2	01
0207 27 10	Pezzi disossati di tacchini, congelati	251,0	14	01
1602 32 11	Preparazioni non cotte di galli e di galline	202,1	25	01
		208,8	23	02

<sup>(1)</sup> Origine delle importazioni:

- 01 Brasile
- 02 Thailandia
- 03 Cina
- 04 Argentina
- 05 Cile.»

**REGOLAMENTO (CE) N. 318/2002 DELLA COMMISSIONE**  
**del 20 febbraio 2002**  
**che fissa le restituzioni all'esportazione nel settore delle uova**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2771/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle uova <sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1516/96 della Commissione <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 8, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

- (1) Ai sensi dell'articolo 8 del regolamento (CEE) n. 2771/75, la differenza tra i prezzi dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1 di detto regolamento sul mercato mondiale e i prezzi nella Comunità può essere compensata da una restituzione all'esportazione.
- (2) L'attuale situazione del mercato in alcuni paesi terzi e la concorrenza per alcune destinazioni rendono necessario fissare una restituzione differenziata per taluni prodotti del settore delle uova.
- (3) L'applicazione di tali norme e criteri all'attuale situazione dei mercati nel settore delle uova induce a fissare la restituzione a un importo che consenta la partecipazione

della Comunità al commercio internazionale e tenga conto altresì del carattere delle esportazioni di tali prodotti, nonché dell'importanza che essi hanno attualmente.

- (4) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le uova e il pollame,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

L'elenco dei codici dei prodotti per la cui esportazione è concessa la restituzione di cui all'articolo 8 del regolamento (CEE) n. 2771/75 e gli importi della restituzione sono fissati in allegato.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 21 febbraio 2002.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 20 febbraio 2002.

*Per la Commissione*

Franz FISCHLER

*Membro della Commissione*

<sup>(1)</sup> GU L 282 dell'1.11.1975, pag. 49.

<sup>(2)</sup> GU L 189 del 30.7.1996, pag. 99.

## ALLEGATO

**al regolamento della Commissione, del 20 febbraio 2002, che fissa le restituzioni all'esportazione nel settore delle uova**

Codice prodotto	Destinazione	Unità di misura	Ammontare delle restituzioni
0407 00 11 9000	A02	EUR/100 unità	2,15
0407 00 19 9000	A02	EUR/100 unità	1,00
0407 00 30 9000	E01	EUR/100 kg	7,00
	E03	EUR/100 kg	15,00
	E05	EUR/100 kg	3,50
0408 11 80 9100	E04	EUR/100 kg	20,00
0408 19 81 9100	E04	EUR/100 kg	10,00
0408 19 89 9100	E04	EUR/100 kg	10,00
0408 91 80 9100	E06	EUR/100 kg	33,00
0408 99 80 9100	E04	EUR/100 kg	8,00

NB: I codici dei prodotti e i codici delle destinazioni serie «A» sono definiti nel regolamento (CEE) n. 3846/87 della Commissione (GU L 366 del 24.12.1987, pag. 1), modificato.

I codici numerici delle destinazioni sono definiti nel regolamento (CE) n. 2020/2001 della Commissione (GU L 273 del 16.10.2001, pag. 6).

Le altre destinazioni sono definite nel modo seguente:

E01 Kuwait, Bahrein, Oman, Qatar, Emirati Arabi Uniti, Yemen, Hong Kong SAR, Russia

E03 Corea del Sud, Giappone, Malaysia, Tailandia, Taiwan, Filippine, Egitto

E04 tutte le destinazioni, ad eccezione della Svizzera e dell'Estonia

E05 tutte le destinazioni, ad eccezione della Svizzera, della Lituania e dei gruppi E01 e E03

E06 tutte le destinazioni, ad eccezione della Svizzera, dell'Estonia e della Lituania.

**REGOLAMENTO (CE) N. 319/2002 DELLA COMMISSIONE**  
**del 20 febbraio 2002**  
**che fissa le restituzioni all'esportazione nel settore del pollame**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2777/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del pollame <sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2916/95 della Commissione <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 8, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

- (1) A norma dell'articolo 8 del regolamento (CEE) n. 2777/75, la differenza fra i prezzi sul mercato mondiale e nella Comunità dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1 del suddetto regolamento può essere compensata da una restituzione all'esportazione.
- (2) L'applicazione di tali norme e criteri all'attuale situazione dei mercati nel settore del pollame induce a fissare la restituzione a un importo che consenta la partecipazione della Comunità al commercio internazionale e tenga

conto altresì del carattere delle esportazioni di tali prodotti, nonché dell'importanza che essi hanno attualmente.

- (3) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le uova e il pollame,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

L'elenco dei codici dei prodotti per la cui esportazione è concessa la restituzione di cui all'articolo 8 del regolamento (CEE) n. 2777/75 e gli importi della restituzione sono fissati nell'allegato.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 21 febbraio 2002.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 20 febbraio 2002.

*Per la Commissione*

Franz FISCHLER

*Membro della Commissione*

<sup>(1)</sup> GU L 282 dell'1.11.1975, pag. 77.

<sup>(2)</sup> GU L 305 del 19.12.1995, pag. 49.

## ALLEGATO

**al regolamento della Commissione, del 20 febbraio 2002, che fissa le restituzioni all'esportazione nel settore del pollame**

Codice prodotto	Destinazione	Unità di misura	Ammontare delle restituzioni
0105 11 11 9000	A02	EUR/100 unità	1,00
0105 11 19 9000	A02	EUR/100 unità	1,00
0105 11 91 9000	A02	EUR/100 unità	1,00
0105 11 99 9000	A02	EUR/100 unità	1,00
0207 12 10 9900	V01	EUR/100 kg	30,00
0207 12 10 9900	A24	EUR/100 kg	30,00
0207 12 90 9190	V01	EUR/100 kg	30,00
0207 12 90 9190	A24	EUR/100 kg	30,00
0207 12 90 9990	V01	EUR/100 kg	30,00
0207 12 90 9990	A24	EUR/100 kg	30,00
0207 14 20 9900	V03	EUR/100 kg	5,00
0207 14 60 9900	V03	EUR/100 kg	5,00
0207 14 70 9190	V03	EUR/100 kg	5,00
0207 14 70 9290	V03	EUR/100 kg	5,00

NB: I codici dei prodotti e i codici delle destinazioni serie «A», sono definiti nel regolamento (CEE) n. 3846/87 della Commissione (GU L 366 del 24.12.1987, pag. 1), modificato.

I codici numerici delle destinazioni sono definiti nel regolamento (CE) n. 2020/2001 della Commissione (GU L 273 del 16.10.2001, pag. 6).

Le altre destinazioni sono definite nel modo seguente:

V01 Angola, Arabia Saudita, Kuwait, Bahrein, Qatar, Oman, Emirati Arabi Uniti, Giordania, Yemen, Libano, Irak, Iran.

V03 Tutte le destinazioni meno Stati Uniti d'America e zone A24 e A26.

**REGOLAMENTO (CE) N. 320/2002 DELLA COMMISSIONE  
del 20 febbraio 2002  
che fissa le restituzioni all'esportazione nel settore della carne suina**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2759/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni suine <sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1365/2000 <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 13, paragrafo 3, seconda frase,

considerando quanto segue:

- (1) A norma dell'articolo 13 del regolamento (CEE) n. 2759/75, la differenza tra il prezzo dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1 del suddetto regolamento sul mercato mondiale e nella Comunità può essere compensata da una restituzione all'esportazione.
- (2) L'applicazione di dette regole e criteri alla situazione attuale dei mercati nel settore della carne suina conduce a fissare la restituzione come segue.
- (3) Per i prodotti del codice NC 0210 19 81 è opportuno fissare la restituzione a un importo che tenga conto, da un lato, delle caratteristiche qualitative dei prodotti considerati in questo codice, e, dall'altro, dell'evoluzione prevedibile dei costi di produzione sul mercato mondiale. È tuttavia opportuno assicurare la continuazione della presenza della Comunità nel commercio internazionale di taluni prodotti tipici italiani del codice NC 0210 19 81.
- (4) A causa delle condizioni di concorrenza in certi paesi terzi che sono tradizionalmente i principali importatori dei prodotti dei codici NC 1601 00 e 1602, è opportuno prevedere per questi prodotti un importo che tenga conto di questa situazione. Tuttavia è opportuno assicurare che la restituzione non sia accordata solamente sul peso netto delle materie commestibili ad esclusione del peso della ossa eventualmente contenute nelle preparazioni.
- (5) A norma dell'articolo 13 del regolamento (CEE) n. 2759/75, la situazione del commercio internazionale o le esigenze specifiche di alcuni mercati possono rendere

necessaria la differenziazione della restituzione per i prodotti di cui all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 2759/75 secondo la loro destinazione.

- (6) È opportuno fissare le restituzioni tenendo conto delle modifiche della nomenclatura delle restituzioni istituita dal regolamento (CEE) n. 3846/87 della Commissione <sup>(3)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2556/2001 <sup>(4)</sup>.
- (7) È opportuno limitare la concessione della restituzione ai prodotti che possono circolare liberamente all'interno della Comunità. Occorre dunque prevedere che i prodotti, per poter beneficiare di una restituzione, debbano presentare la bollatura sanitaria prescritta, rispettivamente, nella direttiva 64/433/CEE del Consiglio <sup>(5)</sup>, modificata da ultimo dalla direttiva 95/23/CE <sup>(6)</sup>, nella direttiva 94/65/CE del Consiglio <sup>(7)</sup> e nella direttiva 77/99/CEE del Consiglio <sup>(8)</sup>, modificata da ultimo dalla direttiva 97/76/CE <sup>(9)</sup>.
- (8) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni suine,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

La lista dei prodotti per l'esportazione dei quali è concessa la restituzione di cui all'articolo 13 del regolamento (CEE) n. 2759/75 e l'importo di tale restituzione sono fissati in allegato.

I prodotti devono soddisfare alle condizioni della bollatura sanitaria stabilite, rispettivamente:

- nell'allegato I, capitolo XI, della direttiva 64/433/CEE,
- nell'allegato I, capitolo VI, della direttiva 94/65/CE,
- nell'allegato B, capitolo VI, della direttiva 77/99/CEE.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 21 febbraio 2002.

<sup>(1)</sup> GU L 282 dell'1.11.1975, pag. 1.  
<sup>(2)</sup> GU L 156 del 29.6.2000, pag. 5.

<sup>(3)</sup> GU L 366 del 24.12.1987, pag. 1.  
<sup>(4)</sup> GU L 348 del 31.12.2001, pag. 1.  
<sup>(5)</sup> GU 121 del 29.7.1964, pag. 2012/64.  
<sup>(6)</sup> GU L 243 dell'11.10.1995, pag. 7.  
<sup>(7)</sup> GU L 368 del 31.12.1994, pag. 10.  
<sup>(8)</sup> GU L 26 del 31.1.1977, pag. 85.  
<sup>(9)</sup> GU L 10 del 16.1.1998, pag. 25.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 20 febbraio 2002.

*Per la Commissione*  
Franz FISCHLER  
*Membro della Commissione*

---

ALLEGATO

**al regolamento della Commissione, del 20 febbraio 2002, che fissa le restituzioni all'esportazione nel settore della carne suina**

Codice prodotto	Destinazione	Unità di misura	Ammontare delle restituzioni
0210 11 31 9110	P05	EUR/100 kg	56,00
0210 11 31 9910	P05	EUR/100 kg	56,00
0210 19 81 9100	P05	EUR/100 kg	59,00
0210 19 81 9300	P05	EUR/100 kg	47,00
1601 00 91 9120	P05	EUR/100 kg	17,00
1601 00 99 9110	P05	EUR/100 kg	13,00
1602 41 10 9210	P05	EUR/100 kg	39,00
1602 42 10 9210	P05	EUR/100 kg	21,00
1602 49 19 9120	P05	EUR/100 kg	0,00

NB: I codici dei prodotti e i codici delle destinazioni serie «A», sono definiti nel regolamento (CEE) n. 3846/87 della Commissione (GU L 366 del 24.12.1987, pag. 1), modificato.

I codici numerici delle destinazioni sono definiti nel regolamento (CE) n. 2020/2001 della Commissione (GU L 273 del 16.10.2001, pag. 6).

Le altre destinazioni sono definite nel modo seguente:

P05 tutte le destinazioni ad eccezione di Repubblica ceca, Repubblica slovacca, Ungheria, Polonia, Bulgaria, Lettonia, Estonia, Lituania.

---

**REGOLAMENTO (CE) N. 321/2002 DELLA COMMISSIONE**  
**del 20 febbraio 2002**  
**che fissa il prezzo del mercato mondiale del cotone non sgranato**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il protocollo 4 concernente il cotone, allegato all'atto di adesione della Grecia, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1050/2001 del Consiglio <sup>(1)</sup>,

visto il regolamento (CE) n. 1051/2001 del Consiglio, del 22 maggio 2001, relativo all'aiuto alla produzione di cotone <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 4,

considerando quanto segue:

- (1) A norma dell'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1051/2001, si procede periodicamente alla fissazione del prezzo del mercato mondiale del cotone non sgranato in base al prezzo del mercato mondiale constatato per il cotone sgranato, tenendo conto del rapporto storico riscontrabile tra il prezzo preso in considerazione per il cotone sgranato e quello calcolato per il cotone non sgranato. Tale rapporto storico è stato fissato all'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1591/2001 della Commissione, del 2 agosto 2001, recante modalità di applicazione del regime di aiuti per il cotone <sup>(3)</sup>. Qualora non sia possibile stabilire il prezzo del mercato mondiale secondo tali modalità, tale prezzo viene stabilito in base all'ultimo prezzo fissato.
- (2) A norma dell'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1051/2001, il prezzo del mercato mondiale del cotone sgranato è fissato per un prodotto rispondente a determinate caratteristiche e tenendo conto delle offerte e delle

quotazioni che, tra quelle considerate rappresentative della tendenza reale del mercato, appaiano le più favorevoli. Per fissare il prezzo suddetto si calcola una media delle offerte e delle quotazioni rilevate in una o più borse europee rappresentative per un prodotto reso cif a un porto della Comunità, in provenienza dai vari paesi fornitori considerati più rappresentativi per il commercio internazionale. Tuttavia sono previsti degli adattamenti a tali criteri per la determinazione del prezzo del mercato mondiale del cotone sgranato, per tener conto delle differenze giustificate dalla qualità del prodotto consegnato o dalla natura delle offerte e delle quotazioni. Tali adattamenti sono fissati all'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1591/2001.

- (3) L'applicazione dei criteri sopra descritti induce a fissare il prezzo mondiale del cotone non sgranato al livello indicato nel presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Il prezzo del mercato mondiale del cotone non sgranato, di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1051/2001, è fissato a 22,049 EUR/100 kg.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 21 febbraio 2002.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 20 febbraio 2002.

*Per la Commissione*

Franz FISCHLER

*Membro della Commissione*

<sup>(1)</sup> GU L 148 dell'1.6.2001, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU L 148 dell'1.6.2001, pag. 3.

<sup>(3)</sup> GU L 210 del 3.8.2001, pag. 10.

## II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

## CONSIGLIO

### DECISIONE N. 9/2001 DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI ACP-CE

del 20 dicembre 2001

#### che adotta il regolamento interno del comitato ACP-CE di cooperazione per il finanziamento dello sviluppo

(2002/146/CE)

IL COMITATO DEGLI AMBASCIATORI ACP-CE,

visto l'accordo di partenariato ACP-CE tra i membri del gruppo degli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico, da un lato, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall'altro, firmato a Cotonou il 23 giugno 2000, in seguito denominato «accordo», in particolare l'articolo 83, paragrafo 1,

considerando che con la decisione n. 1/2000 del 27 luglio 2000 il Consiglio dei ministri ACP-CE ha messo in applicazione anticipata la maggior parte delle disposizioni dell'accordo,

vista la decisione del Consiglio dei ministri ACP-CE dell'11 maggio 2001 di delegare le competenze al Comitato degli Ambasciatori ACP-CE per quanto riguarda l'adozione del regolamento interno del comitato ACP-CE di cooperazione per il finanziamento dello sviluppo di cui all'articolo 83, paragrafo 4 dell'accordo,

DECIDE:

#### Articolo 1

##### Composizione del comitato

1. Il comitato è composto, da un lato, dai membri del Consiglio dell'Unione europea e da un membro della Commissione delle Comunità europee e, dall'altro, su base paritaria, da ministri degli Stati ACP.
2. Le parti designano ogni anno i loro rappresentanti nel comitato e ne informano il segretario.
3. Ciascun membro del comitato designa il proprio mandatario e ne informa il segretario del comitato.
4. Il presidente del Comitato degli ambasciatori ACP e il presidente del Coreper o loro rappresentanti assistono alle riunioni del comitato.

5. Un rappresentante del centro per lo sviluppo delle imprese e del centro tecnico per la cooperazione agricola e rurale assistono alle delibere del comitato sulle questioni che li riguardano.

6. Un rappresentante della Banca europea per gli investimenti assiste alle riunioni del comitato.

7. I membri del comitato nonché i loro mandatari possono farsi assistere da consiglieri.

#### Articolo 2

##### Presidenza del comitato

La presidenza del comitato viene esercitata alternativamente per un periodo di sei mesi dal 1° aprile al 30 settembre dagli Stati ACP e dal 1° ottobre al 31 marzo dalla Comunità. La presidenza da parte comunitaria è esercitata a turno da un membro del Consiglio dell'Unione europea in stretta collaborazione con la Commissione delle Comunità europee.

#### Articolo 3

##### Modalità di riunione

1. Il comitato si riunisce ogni tre mesi. Si riunisce almeno una volta l'anno a livello ministeriale, in linea di massima in occasione di una sessione del Consiglio dei ministri ACP-CE.
2. Altre riunioni a livello ministeriale si tengono su richiesta di una delle parti e in un luogo da convenire fra le due parti.
3. Le riunioni a livello dei mandatari si tengono nei luoghi abituali delle sessioni del Consiglio dell'Unione europea, presso il Segretariato generale ACP o in altri luoghi che dovrà decidere il comitato.
4. Qualsiasi membro del comitato che non possa assistere a una riunione può farsi rappresentare. Il rappresentante esercita tutti i diritti del membro titolare.

5. Il comitato si riunisce su convocazione del suo presidente, per sua iniziativa oppure su richiesta degli Stati ACP o della Comunità.

6. Almeno tre settimane prima della data prevista per la riunione il segretariato del comitato trasmette ai membri del comitato un progetto di ordine del giorno, al quale è allegata la necessaria documentazione.

7. L'ordine del giorno è adottato dal comitato all'inizio di ciascuna riunione. In caso di urgenza, il comitato può decidere, su richiesta dei rappresentanti degli Stati ACP o della Comunità, di inserire nell'ordine del giorno i punti per i quali non è stato rispettato il termine previsto dal paragrafo 6.

8. Salvo decisione contraria, le riunioni del comitato non sono pubbliche.

#### Articolo 4

##### Attribuzioni

1. Il comitato esercita le attribuzioni conferitegli a norma degli articoli pertinenti dell'accordo.

2. Ogni anno il comitato adotta il proprio programma di lavoro e riferisce al Consiglio circa la sua realizzazione.

#### Articolo 5

##### Delibere

1. Il comitato si pronuncia mediante comune accordo della Comunità, da un lato, e degli Stati ACP, dall'altro.

2. Il comitato può deliberare validamente soltanto in presenza, almeno, della metà dei membri del Consiglio dell'Unione europea, di un rappresentante della Commissione e di almeno la metà dei membri degli Stati ACP.

3. Ferme restando altre disposizioni applicabili, le delibere del comitato rientrano nel segreto professionale.

#### Articolo 6

##### Gruppo di lavoro tecnico

1. Viene istituito un gruppo di lavoro incaricato di preparare i lavori di ordine tecnico e di stabilire tutti i documenti da sottoporre al comitato.

2. Il gruppo di lavoro comprende un rappresentante del presidente del comitato, della parte che non esercita la presidenza, della Commissione delle Comunità europee e del segretariato del comitato. Ai lavori del gruppo partecipa eventualmente un rappresentante della Banca europea per gli investimenti. Il presidente può essere assistito da altri membri del comitato e da rappresentanti del centro per lo sviluppo dell'impresa e del centro tecnico per la cooperazione agricola e rurale.

3. Il gruppo di lavoro si riunisce periodicamente al fine di svolgere i compiti assegnatigli dal comitato.

#### Articolo 7

##### Segretariato

1. Il segretariato del comitato è assicurato dal Consiglio dei ministri ACP-CE.

2. Viene redatto un verbale di ciascuna riunione nel quale vengono riportate in particolare le decisioni adottate dal Consiglio.

3. Dopo ogni riunione del comitato, viene trasmesso ai membri del comitato il resoconto della riunione entro le tre settimane successive. Il resoconto di ciascuna riunione viene presentato per approvazione, all'inizio della seduta, in occasione della riunione successiva.

Fatto a Bruxelles, addì 20 dicembre 2001.

*A nome del Consiglio dei ministri ACP-CE*

*Per il Comitato degli ambasciatori ACP-CE*

*Il Presidente*

F. van DAELE

**DECISIONE N. 10/2001 DEL COMITATO DEGLI AMBASCIATORI ACP-CE**  
**del 20 dicembre 2001**  
**sull'utilizzazione delle risorse non assegnate dell'8° Fondo europeo di sviluppo**

(2002/147/CE)

IL COMITATO DEGLI AMBASCIATORI ACP-CE,

vista la quarta convenzione ACP-CE firmata a Lomé il 15 dicembre 1989, modificata dall'accordo firmato a Maurizio il 4 novembre 1995, in particolare gli articoli 195, lettera b), 219, paragrafo 2, lettera d), 245, paragrafo 2, 257 e 282, paragrafo 5,

visto l'accordo di partenariato ACP-CE, firmato a Cotonou il 23 giugno 2000,

considerando quanto segue:

- (1) Con la decisione n. 1/2000 <sup>(1)</sup>, del 27 luglio 2000, il Consiglio dei ministri ACP-CE ha adottato misure transitorie per il periodo che va dal 2 agosto 2000 all'entrata in vigore dell'accordo di partenariato ACP-CE riguardanti l'applicazione anticipata di determinate disposizioni dell'accordo di partenariato e del mantenimento in vigore di determinate disposizioni della quarta convenzione ACP-CE. A norma dell'articolo 2, lettera e), di detta decisione, le disposizioni della suddetta convenzione relative alle competenze del Consiglio dei ministri ACP-CE di decidere dell'utilizzazione delle risorse non assegnate del 6°, 7° e 8° FES rimangono applicabili.
- (2) L'11 maggio 2001 il Consiglio dei ministri ACP-CE ha delegato la facoltà di decidere dell'utilizzazione delle risorse non assegnate dell'8° FES al Comitato degli ambasciatori ACP-CE a norma degli articoli 195, lettera b), 219, paragrafo 2, lettera d), 245, paragrafo 2, 257 e 282, paragrafo 5, della quarta convenzione ACP-CE e dell'articolo 2, lettera e), della decisione n. 1/2000 del Consiglio dei ministri ACP-CE.
- (3) Per consentire il proseguimento delle attività del Centro per lo sviluppo delle imprese (CSI) e del Centro tecnico di cooperazione agricola e rurale (CTA), è opportuno sbloccare le risorse necessarie per coprire il fabbisogno finanziario dell'esercizio 2002.
- (4) Per consentire alla Comunità di continuare a fornire gli aiuti d'urgenza di cui all'articolo 254 della quarta convenzione ACP-CE occorre mantenere l'assegnazione di cui all'articolo 2, lettera a), del secondo protocollo finanziario.

- (5) È necessaria un'assegnazione per garantire che la Comunità contribuisca agli sforzi per la prevenzione e la soluzione dei conflitti e della pacificazione, agevolando in particolare la smobilitazione e il reinserimento degli ex combattenti.
- (6) Per finanziare determinate attività, occorre stanziare risorse supplementari a favore della cooperazione regionale tra gli Stati ACP, specie per quanto riguarda il sostegno alla salute pubblica e al settore privato,

DECIDE:

*Articolo 1*

**CSI/CTA**

1. È prelevato dalle risorse non assegnate dell'8° FES (riserva generale), a titolo di anticipo sul 9° FES:
  - un importo massimo di 23 milioni di EUR per finanziare il bilancio del CSI nel 2002,
  - un importo massimo di 13,7 milioni di EUR per finanziare il bilancio del CTA nel 2002.
2. Le eventuali rimanenze degli stanziamenti a favore del CSI e del CTA non utilizzate a titolo dell'esercizio 2002 vengono automaticamente riportate all'esercizio 2003.

*Articolo 2*

**Aiuti d'urgenza**

Le rimanenze non impegnate dell'assegnazione per gli aiuti d'urgenza di cui all'articolo 254 della quarta convenzione ACP-CE e all'articolo 2, lettera a), del secondo protocollo finanziario continuano a far parte dello stanziamento per gli aiuti d'urgenza fino all'entrata in vigore del protocollo finanziario dell'accordo di partenariato ACP-CE.

*Articolo 3*

**Prevenzione e soluzione dei conflitti e pacificazione**

È prelevato un importo di 50 milioni di EUR dalle risorse non assegnate dell'8° FES (riserva generale) per finanziare azioni riguardanti la prevenzione e la soluzione dei conflitti nonché la pacificazione ai sensi dell'articolo 11, paragrafi 2 e 3, dell'accordo di partenariato ACP-CE.

<sup>(1)</sup> GU L 195 dell'1.8.2000, pag. 46.

*Articolo 4***Cooperazione fra gli Stati ACP**

È prelevato un importo di 94 milioni di EUR dalle risorse non assegnate dell'8° FES (riserva generale) per finanziare azioni nel settore della cooperazione regionale tra gli Stati ACP, suddiviso in due assegnazioni specifiche per una nuova iniziativa a favore della salute pubblica (44 milioni di EUR) e per lo sviluppo del settore privato e delle tecnologie di informazione e di comunicazione (50 milioni di EUR).

*Articolo 5***Attuazione**

Si chiede all'ordinatore principale del FES di adottare le misure necessarie per l'attuazione della presente decisione.

*Articolo 6***Entrata in vigore**

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a Bruxelles, addì 20 dicembre 2001.

*A nome del Consiglio dei ministri ACP-CE*

*Per il Comitato degli ambasciatori ACP-CE*

*Il Presidente*

F. van DAELE

**DECISIONE DEL CONSIGLIO**  
**del 18 febbraio 2002**  
**che conclude le consultazioni con lo Zimbabwe ai sensi dell'articolo 96 dell'accordo di partenariato**  
**ACP-CE**

(2002/148/CE)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 300, paragrafo 2, secondo comma,

visto l'accordo interno relativo alle misure da prendere e alle procedure da seguire per l'applicazione dell'accordo di partenariato ACP-CE, firmato a Cotonou il 23 giugno 2000 <sup>(1)</sup>, applicato provvisoriamente con decisione dei rappresentanti dei governi degli Stati membri del 18 settembre 2000, in particolare l'articolo 3,

vista la proposta della Commissione,

considerando quanto segue:

- (1) Il governo dello Zimbabwe ha violato gli elementi essenziali di cui all'articolo 9 dell'accordo di partenariato ACP-CE.
- (2) L'11 gennaio 2002 si sono tenute consultazioni con le autorità dello Zimbabwe ai sensi dell'articolo 96 dell'accordo di partenariato ACP-CE, in occasione delle quali dette autorità hanno illustrato la propria posizione e hanno preso impegni specifici considerati tuttora insufficienti per porre fine alla violenza e tenere elezioni presidenziali libere e democratiche il 9 e 10 marzo 2002, consentendo in particolare l'accesso agli osservatori internazionali e ai mass media.
- (3) Sono stati presi in considerazione i recenti sviluppi politici verificatisi nello Zimbabwe e il fatto che talune importanti misure riguardanti gli elementi essenziali dell'accordo di partenariato ACP-CE non sono ancora state attuate in maniera adeguata. La legislazione restrittiva che è stata recentemente adottata, nonché la recrudescenza della violenza e l'intimidazione degli oppositori

politici minano gravemente la libertà di espressione, di associazione e di riunione pacifica nello Zimbabwe,

DECIDE:

*Articolo 1*

Sono chiuse le consultazioni con la Repubblica dello Zimbabwe ai sensi dell'articolo 96, paragrafo 2, lettera c) dell'accordo di partenariato ACP-CE.

*Articolo 2*

Le misure definite nell'allegata lettera sono adottate come misure adeguate ai sensi dell'articolo 96, paragrafo 2, lettera c) dell'accordo di partenariato ACP-CE.

Tali misure verranno revocate quando prevarranno condizioni tali da garantire il rispetto dei diritti umani, dei principi democratici e dello Stato di diritto.

Tali misure vengono applicate per un periodo di dodici mesi. Esse saranno sottoposte ad una revisione nell'arco di sei mesi.

*Articolo 3*

La presente decisione entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Fatto a Bruxelles, addì 18 febbraio 2002.

*Per il Consiglio*

*Il Presidente*

J. PIQUÉ I CAMPS

<sup>(1)</sup> GU L 317 del 15.12.2000, pag. 3.

## ALLEGATO

Bruxelles ...

## LETTERA AL PRESIDENTE DELLO ZIMBABWE

L'Unione europea attribuisce la massima importanza alle disposizioni dell'articolo 9 dell'accordo di partenariato ACP-CE. In quanto elementi essenziali dell'accordo di partenariato, il rispetto dei diritti umani e il rispetto delle istituzioni democratiche e dello Stato di diritto sono alla base delle nostre relazioni.

Pertanto, il 29 ottobre 2001 l'Unione europea ha manifestato la propria profonda inquietudine per la situazione nello Zimbabwe e ha deciso di invitare le autorità di quest'ultimo a partecipare ad una serie di consultazioni al fine di esaminare in dettaglio la situazione e porvi rimedio.

Nel corso di tali consultazioni, tenutesi a Bruxelles l'11 gennaio 2002, l'Unione europea ha ribadito la sua seria preoccupazione per quanto riguarda la violenza di matrice politica, la libertà dei mass media, l'indipendenza del potere giudiziario, la cessazione dell'occupazione illegale delle aziende agricole e l'organizzazione di elezioni libere e democratiche ed ha osservato che notevoli progressi devono ancora essere compiuti in tali settori.

L'Unione europea aveva dichiarato che l'organizzazione di elezioni presidenziali libere e democratiche nel marzo 2002 avrebbe sicuramente contribuito a promuovere la democrazia, la pace sociale e la ripresa economica nello Zimbabwe. Tuttavia, essa rileva che tali aspettative sono state deluse e che non sono state create le condizioni minime, riconosciute a livello internazionale, per l'organizzazione di elezioni libere e democratiche.

Alla luce di quanto sopra, l'Unione europea ha deciso di concludere le consultazioni di cui all'articolo 96 dell'accordo di partenariato ACP-CE. L'Unione ha deciso di adottare le seguenti misure del caso, ai sensi dell'articolo 96, paragrafo 2, lettera c), di detto accordo:

- a) è sospeso il finanziamento del sostegno al bilancio previsto dai programmi indicativi nazionali dello Zimbabwe relativi al 7° e all'8° FES (PIN);
- b) è sospeso il finanziamento di tutti i progetti, ad eccezione di quelli a diretto sostegno della popolazione, in particolare nei settori sociali;
- c) il finanziamento è riorientato in modo da andare a diretto beneficio della popolazione, in particolare nei settori sociale, della democratizzazione, del rispetto dei diritti umani e dello Stato di diritto;
- d) la firma del PIN relativo al 9° FES è sospesa;
- e) l'applicazione dell'articolo 12, dell'allegato 2, dell'accordo di partenariato ACP-CE è sospesa nella misura necessaria all'applicazione dei provvedimenti restrittivi adottati sulla base del trattato che istituisce la Comunità europea;
- f) i contributi alle operazioni di carattere umanitario non sono interessati dalla presente decisione;
- g) i progetti regionali saranno valutati caso per caso.

Le misure in questione saranno revocate quando prevarranno condizioni tali da garantire il rispetto dei diritti umani, dei principi democratici e dello Stato di diritto.

L'Unione europea si riserva il diritto di adottare misure restrittive supplementari.

L'Unione europea seguirà da vicino gli sviluppi nello Zimbabwe e ribadisce ancora una volta il suo desiderio di portare avanti il dialogo con lo Zimbabwe sulla base dell'accordo di partenariato ACP-CE.

Distinti saluti,

*Per la Commissione*

*Per il Consiglio*

---

# COMMISSIONE

## DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 30 ottobre 2001

relativa agli aiuti pubblici corrisposti dalla Francia alla Société nationale maritime Corse-Méditerranée (SNCM)

[notificata con il numero C(2001) 3279]

(Il testo in lingua francese è il solo facente fede)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2002/149/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 88, paragrafo 2, primo comma,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo, in particolare l'articolo 62, paragrafo 1, lettera a),

dopo aver invitato gli interessati a presentare le proprie osservazioni <sup>(1)</sup> ai sensi dell'articolo 88, paragrafo 2, del trattato CE e dell'articolo 6, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio, del 22 marzo 1999, recante modalità d'applicazione dell'articolo 93 del trattato CE <sup>(2)</sup>,

considerando quanto segue:

### 1. INTRODUZIONE

- (1) Fin dal 1948 i servizi regolari di trasporto marittimo tra i porti della Francia continentale e della Corsica si svolgono in base a un contratto di servizio pubblico. Da allora lo Stato francese ha affidato a talune imprese pubbliche i collegamenti marittimi con la Corsica.
- (2) La Société nationale maritime Corse-Méditerranée (SNCM) e la Compagnie méridionale de navigation (CMN) sono, attualmente, imprese concessionarie del servizio in forza di una convenzione stipulata nel 1976 con validità venticinquennale. L'autorità incaricata di prestare servizio pubblico è, dal 1991, la Regione Corsica.
- (3) Al di fuori del servizio pubblico («rete in concessione») la SNCM provvede parimenti ai collegamenti marittimi regolari con l'Algeria e la Tunisia, nonché, da aprile a settembre, ai collegamenti con la Sardegna («rete libera»). Dal 1990, per il tramite della sua filiale Corsica Marittima, la SNCM offre servizi di trasporto di passeggeri tra la Francia e l'Italia.

<sup>(1)</sup> GU C 117 del 21.4.2001, pag. 9.

<sup>(2)</sup> GU L 83 del 27.3.1999, pag. 1.

- (4) Dal 1° gennaio 1999, in forza del regolamento (CEE) n. 3577/92 del Consiglio, del 7 dicembre 1992, concernente l'applicazione del principio della libera circolazione dei servizi ai trasporti marittimi all'interno degli Stati membri (cabotaggio marittimo) <sup>(3)</sup>, la libera prestazione dei servizi di linea di cabotaggio con le isole del Mediterraneo si applica a tutti gli armatori comunitari che operano navi immatricolate in uno Stato membro e che battono la bandiera di tale Stato membro (fanno eccezione le sole isole della Grecia).
- (5) Negli anni 1997, 1998 e 2000 sono pervenute alla Commissione denunce da parte di operatori privati che si dolevano per le sovvenzioni versate alla SNCM a compensazione dei costi degli obblighi di servizio pubblico. Le denunce erano essenzialmente motivate dalle seguenti circostanze:
- la possibilità di utilizzare sovvenzioni pubbliche per la prestazione di servizi di trasporto marittimo al di fuori della rete in concessione, in particolare nei collegamenti marittimi internazionali fra la Francia e l'Italia,
  - la possibilità di una sovracompensazione dei costi corrispondenti alla prestazione del servizio pubblico.
- (6) Per esaminare le informazioni che le erano state comunicate, e nell'osservanza dell'articolo 88 del trattato, la Commissione ha aperto due procedimenti istruttori. La presente decisione finale, presa al termine dei relativi procedimenti, chiude i casi C 78/98 e C 14/01.

## 2. PROCEDURA

### *Caso C 78/98*

- (7) Il 5 febbraio 1997 e il 22 aprile 1998 alla Commissione sono pervenute denunce nei confronti degli aiuti che la compagnia Corsica Marittima, controllata della SNCM, aveva presumibilmente ricevuto dallo Stato francese per il trasporto dei passeggeri tra la Francia e l'Italia sulle rotte Genova-Bastia e Livorno-Bastia.
- (8) Con lettera del 22 dicembre 1998, la Commissione ha comunicato alla Francia di aver deciso di aprire il procedimento ex articolo 88, paragrafo 2, del trattato per esaminare la compatibilità di tali aiuti con il mercato comune. Con successiva lettera dell'8 marzo 1999 le autorità francesi hanno trasmesso le loro osservazioni su tale decisione.
- (9) La decisione della Commissione è stata pubblicata nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* <sup>(4)</sup>. A seguito di tale pubblicazione, la Commissione ha ricevuto osservazioni da numerosi operatori privati concorrenti delle imprese del gruppo SNCM. Tutte queste osservazioni sono state ritualmente trasmesse alle autorità francesi, dando loro modo di rispondere con proprie osservazioni.

### *Caso C 14/01*

- (10) In seguito all'apertura del procedimento sopra indicato, la Commissione ha ricevuto nuove denunce che questa volta lamentavano la eccessiva entità delle sovvenzioni rispetto al costo degli obblighi di servizio pubblico assolti dalla SNCM, nonché l'utilizzazione di tale sovracompensazione per finanziare le attività di Corsica Marittima.
- (11) Con lettera del 28 febbraio 2001 la Commissione comunicava alla Francia di aver deciso di aprire il procedimento ex articolo 88, paragrafo 2, del trattato per valutare la natura delle misure di aiuto corrispondenti alla compensazione degli obblighi di servizio pubblico assolti dalla SNCM.
- (12) La relativa decisione della Commissione è stata pubblicata nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* <sup>(5)</sup>. La Commissione ha ricevuto osservazioni da due terzi interessati. Le autorità francesi hanno presentato le proprie osservazioni su tale decisione e su quelle dei terzi con lettere del 26 aprile e del 17 settembre 2001. Informazioni complementari di natura contabile sono state inoltre trasmesse dalle autorità francesi il 1° giugno 2001. I servizi della Commissione, con l'ausilio di un revisore dei conti indipendente hanno proceduto alla verifica di tali informazioni presso la sede della SNCM il 2 luglio 2001.

<sup>(3)</sup> GU L 364 del 12.12.1992, pag. 7.

<sup>(4)</sup> GU C 62 del 4.3.1999, pag. 9.

<sup>(5)</sup> GU C 117 del 21.4.2001, pag. 9.

## 3. IL MERCATO IN QUESTIONE

- (13) Il traffico complessivo fra la Corsica e il continente, considerando insieme il trasporto aereo ed il trasporto marittimo, ha raggiunto i 5,509 milioni di passeggeri nel 1999, dei quali 3,106 milioni trasportati via mare e 2,402 milioni trasportati per via aerea. Il traffico fra la Francia continentale e la Corsica, considerando tutte le linee marittime, ascende a circa 1,626 milioni di passeggeri, di cui 1,480 milioni sui collegamenti internazionali di linea. Nove compagnie marittime sono collegate con la Corsica a partire da tredici porti continentali (tre porti francesi : Marsiglia, Tolone e Nizza e dieci porti italiani). La quota del trasporto marittimo di passeggeri nell'ambito del servizio pubblico era di 1,450 milioni di passeggeri, di cui 510 000 ad Ajaccio, 584 000 a Bastia, 69 000 a Calvi, 126 000 sull'Ile Rousse, 59 000 su Porto-Vecchio e 97 000 a Propriano. In totale, nel 1999, nel mercato del trasporto dei passeggeri, le linee marittime fra la Corsica e la Francia continentale hanno rappresentato meno del 30 % di tutto il traffico fra il continente (essenzialmente Francia continentale e l'Italia) e la Corsica.
- (14) Il traffico di merci assicurato nell'ambito della continuità territoriale (tranne il cemento e gli idrocarburi) è disimpegnato, in percentuali praticamente uguali, dalla SNCM (navi traghetto passeggeri e navi per trasporto misto passeggeri/merci) e la CMN (navi da trasporto misto). Nel 1999, tale traffico ha raggiunto il volume di 950 000 tonnellate nette, di cui 799 000 dirette in Corsica e 151 000 provenienti da essa. Il traffico si è ripartito essenzialmente tra Bastia (504 000 tonnellate) e Ajaccio (306 000 tonnellate), mentre Porto-Vecchio non superava le 70 000 tonnellate.

*Il gruppo SNCM*

- (15) La SNCM-Ferryterranée è una holding di proprietà dello Stato francese (80 % CGMF e 20 % SNCF, l'azienda ferroviaria francese) che possiede numerose filiali nel settore del trasporto marittimo <sup>(6)</sup>. Le attività di trasporto passeggeri e veicoli della SNCM-Ferryterranée si concentrano su due grandi reti : la «rete Corsica» (le linee che uniscono la Francia continentale alla Corsica) e la «rete internazionale» (le linee che uniscono il continente francese ai paesi del Maghreb). All'interno del gruppo, la SNCM <sup>(7)</sup> provvede, da un lato, al servizio pubblico marittimo fra la Corsica e il sud della Francia continentale e, d'altro lato, ai collegamenti marittimi regolari con l'Algeria e la Tunisia a partire dai porti francesi. Durante l'alta stagione la SNCM effettua collegamenti anche con la Sardegna. Le attività di Corsica Marittima, controllata al 95 % dalla SNCM, si concentrano sul trasporto di passeggeri tra la Francia e l'Italia sulle rotte Genova-Bastia e Livorno-Bastia <sup>(8)</sup>. La flotta della SNCM è composta da sei traghetti per trasporto autoveicoli, tre unità veloci (NGV) e quattro navi da carico miste ro-ro.
- (16) Per quanto attiene alle linee tra la Corsica e i porti francesi del continente, la SNCM possedeva alla fine del 1999 una quota di mercato dell'83 % sul segmento del trasporto di passeggeri e del 77 % sul segmento merci. Secondo i dati forniti <sup>(9)</sup> alla Commissione, tra il 1994 e il 1999 la SNCM avrebbe perso più di dieci punti percentuali di quote di mercato (passeggeri ed automobili) sulla rete Corsica:

Totale rete	1994	1995	1996	1997	1998	1999
Passaggeri	1 227	1 091	1 144	1 282	1 463	1 626
Automobili	417	374	395	444	499	553

<sup>(6)</sup> Il gruppo è composto dalle seguenti società (tra parentesi è indicata la percentuale di controllo): CGHT (100 %), Sudcargos (50 %), Sara (89 %), Sotramat (100 %), Ferrytour (97 %), MCM (100 %), Cofremar (50 %), Corsica Marittima (95 %) SNCM Germany (50 %), Navitel (99 %), CMN (40 %), Someca (40 %), Sitec (35 %) ed Esterel (13 %) (Cfr. i conti del gruppo).

<sup>(7)</sup> Ai fini della presente decisione si intende per «SNCM» la società che esercita le attività suddette, mentre con il termine «SNCM-Ferryterranée» si intende l'intero gruppo, comprensivo di tutte le società controllate di cui alla nota 6.

<sup>(8)</sup> Oltre alle rotte Genova/Bastia e Livorno/Bastia, Corsica Marittima operava le seguenti rotte: nel 1997, Bastia/Isola d'Elba, Livorno/Porto-Vecchio, Bonifacio/S. Teresa di Gallura (Sardegna), Genova/Tunisia e, nel 1998, Livorno/Porto-Vecchio e Genova/Tunisia.

<sup>(9)</sup> Relazione all'Office des transports de la Corse (OTC), «Suivi de la dotation forfaitaire de continuité territoriale», maggio-luglio 2000.

SNCM	1994	1995	1996	1997	1998	1999
Passaggeri	1 145	1 011	1 013	1 096	1 233	1 352
Automobili	383	342	348	378	416	453

(% Quote di mercato SNCM)

Passaggeri	93,3	92,7	88,6	85,5	84,3	82,9
Automobili	92,1	91,5	88,2	85,1	83,5	82,0

- (17) La caratteristica principale del traffico marittimo tra la Corsica e il continente è lo squilibrio stagionale del traffico passeggeri, squilibrio caratterizzato da forti fluttuazioni tra il periodo estivo e il periodo invernale. Tradizionalmente, il mese di luglio e di agosto assorbono quasi il 50 % del traffico di un anno <sup>(10)</sup>. Forti variazioni di registrano anche durante le vacanze scolastiche e in alcuni fine settimana, nonché tra la metà e la fine della settimana. A parte le variazioni stagionali, va anche notato lo squilibrio fra le due direzioni del traffico: i volumi variano grandemente secondo la direzione Nord-Sud e Sud-Nord tra l'inizio e la fine della settimana. Questa concentrazione del traffico in periodi di tempo molto brevi pone il problema della disponibilità dei mezzi nautici da impiegare per soddisfare la domanda e il problema di come assicurare i collegamenti nella stagione media e bassa, i quali risultano naturalmente meno attrattivi.

#### 4. L'ORGANIZZAZIONE DEI COLLEGAMENTI MARITTIMI

##### 4.1. La normativa statale e convenzionale

- (18) Tra il 1948 ed il 1976 i collegamenti marittimi con la Corsica sono stati disciplinati in parte dalla legge dello Stato, attraverso di un sistema che riservava il monopolio del cabotaggio alle navi battenti bandiera nazionale. Lo Stato francese versava alle compagnie che fornivano il servizio una sovvenzione forfettaria di equilibrio come corrispettivo degli obblighi di servizio pubblico ad esse imposti in relazione ai porti collegati, alla regolarità, alla frequenza, alla capacità di prestare il servizio, alle tariffe praticate e all'equipaggio.
- (19) Nel 1976 la Francia ha formato la normativa relativa alla prestazione del servizio pubblico dei trasporti marittimi con la Corsica sulla base del principio della «continuità territoriale». In forza di questo principio vengono limitati gli svantaggi che scaturiscono dalla insularità della Corsica, mentre all'isola vengono garantiti i collegamenti in base a modalità il più possibile simili a quelli dei collegamenti continentali in senso proprio. Venne istituito un regime di concessioni, corredato da un capitolato di oneri relativi al servizio pubblico e venne stipulata una convenzione quadro con la SNCM e con la CMN della durata di venticinque anni; la convenzione scade il 31 dicembre 2001.
- (20) Tra il 1976 ed il 1982 il governo francese ha emanato — sul fondamento della convenzione quadro — le norme di dettaglio relative ai collegamenti marittimi. La legge del 30 luglio 1982 <sup>(11)</sup> ha trasferito all'assemblea parlamentare di Corsica la gestione della continuità territoriale sulla base di una convenzione con lo Stato. Successivamente, con la legge del 13 maggio 1991 <sup>(12)</sup>, relativo alla collettività territoriale di Corsica, ha trasferito alla suddetta assemblea i poteri necessari per disciplinare i collegamenti marittimi con l'isola. Da allora, all'organizzazione dei collegamenti provvede l'Office des transports de la Corse (OTC).
- (21) Dal 1991 l'OTC e le due sopra ricordate compagnie concessionarie hanno stipulato due convenzioni quinquennali. Fondamento delle due convenzioni è la convenzione quadro 1976-2001. Le due convenzioni attuative hanno precisato le modalità di esecuzione del servizio pubblico per gli anni 1991-1996 e per gli anni 1996-2001. Esse hanno inoltre stabilito le norme fondamentali in tema di versamento della sovvenzione forfettaria, che viene prelevata sulla dotazione di continuità territoriale come corrispettivo degli obblighi imposti alle due compagnie.

<sup>(10)</sup> La percentuale dei turisti nel traffico marittimo passeggeri sfiora l'85 %; la parte rimanente, il 15 %, sono i residenti (Fonte: Direction régionale de l'équipement).

<sup>(11)</sup> Legge del 30 luglio 1982 recante lo statuto della Regione Corsica.

<sup>(12)</sup> Legge del 13 maggio 1991 recante lo statuto della collettività territoriale di Corsica.

#### 4.2. Gli obblighi del servizio pubblico (OSP)

- (22) I servizi marittimi di interesse pubblico tra i porti francesi del continente e la Corsica sono stati inizialmente disciplinati nella convenzione del 31 marzo 1976 (convenzione quadro) e dall'allegato capitolato di oneri. Questi documenti indicano i porti che devono essere collegati e il numero dei collegamenti da effettuare secondo la stagione, senza alcuna indicazione quantitativa con riferimento ai passeggeri e alle capacità di carico di merci delle navi chiamate a effettuare il collegamento. Il primo capitolato di oneri operava tuttavia una distinzione tra il servizio permanente che la SNCM deve garantire durante tutto l'anno e il servizio complementare da prestare nelle tredici settimane della stagione estiva.
- (23) La convenzione quadro stabilisce in particolare quanto segue <sup>(13)</sup>:
- il numero dei collegamenti offerti e le linee operate potranno essere modificate solo con decisione delle pubbliche autorità,
  - le tariffe del servizio pubblico sono fissate dalle pubbliche autorità che fanno riferimento alle tariffe dei viaggiatori, dei veicoli accompagnati e delle merci della Société Nationale des Chemins de fer Français (SNCF),
  - la SNCM propone un progetto di orari per i collegamenti con la Corsica, i quali vengono eventualmente modificati e successivamente approvati dalle pubbliche autorità,
  - le decisioni riguardanti la consistenza della flotta per il trasporto dei passeggeri e delle merci adibite al servizio pubblico sono prese dalle autorità pubbliche. Il capitolato allegato alla convenzione quadro specifica quali siano le caratteristiche della flotta adibita a tale servizio. Ai sensi dell'articolo 4 del capitolato, la SNCM è autorizzata a utilizzare navi assegnate al servizio pubblico nei limiti compatibili con tale servizio, su collegamenti esterni rispetto ai servizi in concessione.
- (24) Come si è detto, la legge 13 maggio 1991 riservava all'assemblea parlamentare della Corsica piena discrezionalità per l'organizzazione dei collegamenti marittimi con l'isola, i quali vengono stabiliti in dettaglio dall'OTC. Le nuove convenzioni (quinquennali) stipulate tra l'OTC e la SNCM precisano con maggiori dettagli, ma nell'osservanza dei principi della convenzione quadro, le modalità di espletamento del servizio pubblico. La convenzione attualmente vigente (anni 1996-2001) prevede i seguenti servizi pubblici fondamentali [trasporto di passeggeri e di veicoli al seguito <sup>(14)</sup>].

Nel periodo invernale:

- tre collegamenti settimanali tra Ajaccio e Marsiglia o Nizza,
- tre collegamenti settimanali tra Bastia e Marsiglia o Nizza,
- un collegamento settimanale tra la Balagne e Marsiglia o Nizza;

nella stagione intermedia di autunno e primavera:

- sei collegamenti settimanali con partenza Marsiglia/Tolone principalmente verso i porti di Ajaccio e di Bastia; alcuni di questi collegamenti raggiungono il porto di Propriano,
- sette collegamenti settimanali con partenza da Nizza mediante unità veloci per il trasporto di passeggeri verso i porti di Bastia e di Balagne;

nel periodo estivo (tredici settimane):

- collegamenti di base con partenza da Marsiglia/Tolone mediante navi traghetto per passeggeri e autoveicoli : sei collegamenti settimanali con destinazione Ajaccio, sei collegamenti settimanali con destinazione Bastia e tre con destinazione Propriano,
- collegamenti di base con partenza da Nizza mediante unità rapide di trasporto passeggeri: ventisei collegamenti settimanali nel 1996 e nel 1997, principalmente diretti ai porti di Bastia e di Balagne e ventisette collegamenti settimanali a partire dal 1998.

<sup>(13)</sup> Si tratta di clausole e condizioni recepite e restano in vigore nelle convenzioni quinquennali stipulate dall'OTC.

<sup>(14)</sup> In certi periodi (vacanze scolastiche, fine settimana prolungati) è prevista un'intensificazione del servizio. La convenzione prevede un periodo sperimentale prestato da unità veloci. Alcuni servizi possono essere rafforzati mediante collegamenti supplementari in funzione delle previsioni della domanda.

- (25) La SNCM effettua con navi traghetto mercantili la parte di servizio pubblico relativo al trasporto di merci tra i porti del continente francese e la Corsica, in conformità del punto III della convenzione 1996-2001. Questi collegamenti si articolano nel modo seguente:

sui porti principali

— sei collegamenti settimanali tra Marsiglia e Bastia, di cui tre effettuati dalla SNCM <sup>(15)</sup>,

— sei collegamenti settimanali tra Marsiglia e Ajaccio di cui tre effettuati dalla SNCM;

sui porti dipartimentali

— tre collegamenti settimanali tra Marsiglia e Porto-Vecchio,

— cinque collegamenti settimanali tra Marsiglia e Balagne o Propriano, di cui due effettuati da SNCM.

- (26) In relazione al calendario dei collegamenti, la suddetta convenzione prevede al punto VIII che la SNCM prepari il progetto degli orari dei traghetti per passeggeri e, se necessario, delle unità veloci passeggeri per il periodo estivo, per il periodo invernale e per i periodi di autunno e primavera e le presenti per approvazione all'OTC.

- (27) In base ai dati statistici disponibili e tenuto conto in particolare delle capacità di trasporto che risultano dalla flotta assegnata al servizio pubblico in base alle convenzioni, sono state elaborate le tabelle seguenti che mettono a confronto <sup>(16)</sup> gli obblighi di servizio pubblico previsti dalle convenzioni e i servizi effettivamente prestati dalla SNCM ai sensi delle convenzioni stesse:

OSP previsti dalle convenzioni <sup>(1)</sup>	Convenzione 1991-1995	Convenzione 1996-2001
Numero di traversate obbligatorie	2 428	3 068
Numero di posti passeggeri	2 845 000	2 796 000
Numero di veicoli	813 000	788 000
Merci (in metri lineari)	1 398 000	1 703 000

<sup>(1)</sup> La flotta della SNCM è stata dimensionata per assicurare questa capacità di trasporto.

Realizzazione media annua per periodo <sup>(1)</sup>	Convenzione 1991-1995	Convenzione 1996-2001
Traversate realizzate	2 514	3 232
Passeggeri trasportati	1 137 000	1 173 000
Veicoli trasportati	414 000	382 000
Migliaia di tonnellate (1991-1995) e di metri lineari (dopo il 1996)	822 000	661 000

<sup>(1)</sup> Dati corrispondenti alla effettiva domanda del mercato.

- (28) Giova ricordare che la flotta della SNCM è stata dimensionata in modo da offrire capacità di trasporto sufficienti in considerazione degli obblighi di servizio pubblico ad essa affidati. Queste capacità sono largamente superiori al numero di passeggeri di autoveicoli e del volume di merci effettivamente trasportati. La percentuale di riempimento della SNCM per i vari tipi di trasporto sono di conseguenza molto bassi, ma ciò risulta dalla natura del servizio pubblico, che si fonda sulla logica della continuità territoriale continente-Corsica. Questa logica presuppone la disponibilità, in qualsiasi momento dell'anno, e per tutti i porti della Corsica, di mezzi di trasporto marittimi sufficienti, idonei a rispondere ad una domanda molto irregolare (cfr. il considerando 17).

<sup>(15)</sup> Gli altri collegamenti sono effettuati dalla Compagnie méridionale de navigation.

<sup>(16)</sup> Il numero di posti non è indicato nelle convenzioni. Le cifre qui riprodotte sono frutto di un'estrapolazione che tiene conto del numero prescritto di traversate e della capacità delle navi assegnate al servizio pubblico.

#### 4.3. Il contributo finanziario dello Stato

- (29) A compensazione degli obblighi di servizio pubblico di cui alle convenzioni, la SNCM riceve dallo Stato una sovvenzione annua il cui importo viene fissato per cinque anni e viene adeguato ogni anno all'evoluzione del prodotto interno lordo ai prezzi di mercato e tiene conto anche delle informazioni e dei conti analitici convenzionali presentati dalla SNCM. In milioni di FRF correnti, gli importi delle sovvenzioni annue di continuità territoriale corrisposte alla SNCM nel periodo 1991-1999 sono stati i seguenti (in milioni di FRF) <sup>(17)</sup>:

1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	Totale
480	489	501	503	508	515	525	528	553	4 602

- (30) Ai sensi dell'articolo 4 della convenzione del 1976 <sup>(18)</sup>, l'importo della sovvenzione annua è corrisposto sotto forma di dodici acconti mensili di pari entità. Per la liquidazione definitiva della sovvenzione, la SNCM deve presentare, entro il 1° luglio di ogni anno, i risultati relativi all'esercizio precedente, visti dal controllore dello Stato. Gli eventuali rimborsi a carico della SNCM vengono detratti dagli acconti dell'esercizio in corso. Le norme vigenti per la regolarizzazione degli acconti prevedono anche l'eventuale versamento, a carico dello Stato, di complementi di sovvenzione. Le convenzioni successivamente stipulate prevedono altresì penalità qualora, nel corso di un anno, il numero dei collegamenti di base non effettuati dalla SNCM superi nella misura del 2 % il numero dei collegamenti di base dedotti nella convenzione. L'autorità concedente può anche notificare alla SNCM una trattenuta sulla dotazione forfettaria di continuità territoriale qualora si verificino incidenti significativi che comportino l'interruzione del servizio pubblico.

#### 4.4. La proprietà della flotta

- (31) Le convenzioni del 1991 e 1996 descrivono dettagliatamente (allegato II) la composizione della flotta della SNCM assegnata al servizio pubblico di trasporto [ferry-boat per trasporto passeggeri, unità veloci passeggeri e traghetti <sup>(19)</sup> per il trasporto delle merci]. Per quanto attiene l'intervento delle pubbliche autorità per determinare la consistenza della flotta in rapporto alle capacità ritenute necessarie, le convenzioni del 1991 e del 1996 precisano che «ogni autunno, la SNCM e l'OTC prendono contatto per procedere, in funzione delle previsioni di traffico per l'anno successivo e dei risultati della stagione trascorsa, agli aggiustamenti necessari ai fini dei collegamenti con la Corsica e, occorrendo, ai fini della consistenza della flotta in modo da pervenire, nella stagione estiva, ad un coefficiente medio di riempimento delle navi compreso fra il 55 % ed il 60 %». La tabella che segue compendia il profilo temporale delle capacità della flotta passeggeri negli ultimi venti anni:

##### Capacità unitarie di trasporto di passeggeri

Ferry-boat — NGV	1980	1985	1990	1995	2000
Napoléon	1 844	1 844	1 844	1 844	
Cyrnos	1 629	1 629			
Provence	1 288	1 288			
Comte de Nice	1 408				
Corse (vecchio)	1 408				
Corse (nuovo)		2 262	2 262	2 262	2 262
Esterel		2 262	2 262	2 262	
Ile de Beauté			1 660	1 660	1 660

<sup>(17)</sup> Fonte: Conti certificati della SNCM.

<sup>(18)</sup> «Conditions du règlement de la contribution financière de l'État», cfr. punto IV della convenzione 1996-2001 tra la SNCM e l'OTC.

<sup>(19)</sup> Alcune di queste navi adibite al trasporto merci possono trasportare, a titolo complementare, anche passeggeri.

Ferry-boat — NGV	1980	1985	1990	1995	2000
Danielle Casanova			2 772	2 772	2 772
Napoléon Bonaparte					2 680
Unità veloce (NVG)1					530
Unità veloce (NVG)2					1 100
Totale	7 577	9 285	10 800	10 800	11 004

- (32) Il meccanismo convenzionale del 1976, sul quale si fondano le convenzioni del 1991 e del 1996, specifica che le navi acquistate per prestare il servizio pubblico appartengano al capitale della SNCM e non prevede alcuna clausola che imponga la loro retrocessione al concedente. Il sistema di concessione stipulato nel 1976 non prevede neppure una remunerazione specifica del concessionario. Per contro, quest'ultimo resta proprietario degli investimenti che ha effettuato.

#### 4.5. Il dispositivo di controllo

- (33) Secondo la convenzione del 1976, la SNCM è tenuta a presentare ogni anno, un piano analitico dei conti relativo ai servizi in concessione. Ai sensi dell'articolo 5 della convenzione quadro e del punto VII delle convenzioni quinquennali 1991-1996 e 1996-2001, in questa compatibilità occorre fare distinzione, da un lato, tra le navi traghetto ed eventualmente le unità veloci passeggeri e, d'altro lato, dei traghetti adibiti al trasporto delle merci. Questa contabilità, redatta secondo regole approvate dal controllore dello Stato, deve consentire di distinguere i servizi dati in concessione dai servizi marittimi e dalle attività complementari.
- (34) L'articolo 6 del decreto del 16 settembre 1983 precisa che la SNCM deve trasmettere all'OTC tutta la documentazione contabile inerente ai servizi in concessione, in forza del principio di continuità territoriale, nonché tutte le informazioni necessarie alla loro corretta valutazione, con particolare riferimento alla ripercussione delle modifiche di struttura che interessano le attività diverse dalla rete in concessione. Inoltre, le convenzioni quinquennali 1991-1996 e 1996-2001 precisano che la SNCM deve presentare ogni anno all'OTC una relazione che descrive in che modo sia stata utilizzata la dotazione forfettaria annua versata nell'anno precedente, nonché un prospetto dei servizi prestati.
- (35) Dal 1991, l'OTC ha incaricato un consulente, il sig. Paul Ménestrier, di controllare i conti della SNCM e di effettuare ogni anno il monitoraggio della dotazione forfettaria di continuità territoriale dell'esercizio precedente. Infine, la SNCM è soggetta al controllo economico e finanziario dello Stato secondo le disposizioni che prevede il decreto n. 55-733, del 26 maggio 1955, per le imprese pubbliche.

### 5. LE MISURE DI AIUTO OGGETTO DELL'INDAGINE

#### 5.1. Caso C 78/98

- (36) La pratica C 78/98 riguarda le operazioni poste in essere dal gruppo SNCM-Ferryterranée per il tramite della sua filiale Corsica Marittima. Quest'ultima, che possiede il proprio personale a terra, prende in affitto per alcune ore, in determinati giorni tra la fine di marzo e l'inizio di settembre le navi disponibili della SNCM con il loro equipaggio allo scopo di effettuare collegamenti sulle rotte fra la Corsica e l'Italia continentale <sup>(20)</sup>. I noli pagati da Corsica Marittima vengono accreditati alla rete in concessione.
- (37) All'inizio del procedimento istruttorio la Commissione ha identificato i possibili aiuti che potrebbero ricadere nella previsione dell'articolo 87 del trattato:
- il finanziamento delle perdite di esercizio di Corsica Marittima ad opera della sua società madre, la SNCM, e
  - i noli a condizioni di favore pagati da Corsica Marittima alla SNCM per l'affitto delle navi con gli equipaggi allo scopo di effettuare i suoi collegamenti.

<sup>(20)</sup> Oltre alle rotte Genova-Bastia e Livorno-Bastia, Corsica Marittima operava sulle rotte indicate alla nota 8.

## 5.2. Caso C 14/01

- (38) La pratica C 14/01 riguarda la possibile sovracompensazione, ad opera della Francia, del costo inerente agli obblighi di servizio pubblico imposti alla SNCM in relazione ai collegamenti marittimi con la Corsica. La sovracompensazione scaturirebbe dall'eccessiva entità delle sovvenzioni corrisposte a norma delle citate convenzioni (cfr. i considerando 29 e 30). Essa potrebbe tradursi nell'utilizzo abusivo della sovvenzione del servizio pubblico per finanziare attività della SNCM su mercati aperti alla concorrenza.
- (39) Al momento in cui è iniziato il procedimento istruttorio, la Commissione ha anche indicato che avrebbe esaminato la natura della compensazione finanziaria aggiuntiva (di 20 milioni di FRF) versata ogni anno alla SNCM per tre anni, che le autorità francesi hanno approvato il 6 novembre 1998 <sup>(21)</sup>. Questa compensazione addizionale avrebbe avuto luogo successivamente, mediante stipula di una clausola aggiuntiva alla convenzione attualmente vigente per il periodo 1996-2001. Questi 20 milioni di FRF andrebbero quindi a sommarsi ai 515 milioni di FRF all'anno (franchi 1996) di cui al punto IV della citata convenzione («dotazione forfettaria di continuità territoriale»).

## 6. OSSERVAZIONI DEGLI INTERESSATI

### 6.1. Caso C 78/98

#### *Osservazioni degli operatori privati*

- (40) La Commissione ha ricevuto le osservazioni di vari operatori privati, concorrenti delle imprese concessionarie, i quali sottolineano essenzialmente quanto segue:
- la inefficiente gestione della SNCM e di Corsica Marittima ed il fatto che quest'ultima operi, su un mercato aperto alla concorrenza, grazie alle sovvenzioni che la sua società madre riceve a fronte degli obblighi di servizio pubblico,
  - la politica tariffaria estremamente aggressiva <sup>(22)</sup> di Corsica Marittima sul mercato concorrenziale, nonostante le sue cospicue perdite di esercizio. I tour operators italiani si sarebbero visti offrire da Corsica Marittima forti riduzioni sulle tariffe ufficialmente pubblicate,
  - il fatto che le relazioni del controllore, sig. Ménestrier, affermino che le attività sulla «rete libera» della SNCM sono deficitarie e che dalle dichiarazioni dello stesso risulta che la SNCM finanzia il deficit di esercizio della sua filiale Corsica Marittima con il bilancio della «rete di servizio pubblico continuità territoriale», il quale a sua volta è alimentato dalle sovvenzioni dello Stato francese.

#### *Osservazioni delle autorità francesi*

- (41) Con lettera dell'8 marzo 1999 le autorità francesi hanno comunicato le loro osservazioni sulla decisione di iniziare il procedimento. In via principale esse contestano l'esistenza di aiuti di Stato nel finanziamento di Corsica Marittima ad opera della SNCM. Le autorità francesi ricordano che la convenzione stipulata tra la SNCM e l'OTC precisa <sup>(23)</sup> le norme applicabili rispetto al costo della messa a disposizione del materiale navale alla rete in concessione, norme che autorizzano e incoraggiano il concessionario a utilizzare le navi della flotta di continuità territoriale su altre reti, qualora queste navi risultino inattive sulla rete data in concessione.
- (42) Secondo le autorità francesi, la SNCM ha operato una scelta economicamente razionale noleggiando navi alla propria filiale Corsica Marittima per meglio rispondere, ad un costo inferiore, alla domanda di trasporto tra il continente e la Corsica. I noli pagati da Corsica Marittima sarebbero idonei a coprire largamente il costo marginale di utilizzo di navi che altrimenti resterebbero inattive. Lasciare inutilizzate queste navi avrebbe significato privare la SNCM delle risorse di un reddito commerciale rappresentato dai noli. In altri termini, il fatto di noleggiare queste navi costituirebbe per la rete data in concessione un reddito generato da una attività aperta alla concorrenza.

<sup>(21)</sup> Deliberazione n. 4/98 del 6 novembre 1998 del Consiglio d'amministrazione dell'OTC.

<sup>(22)</sup> Alla Commissione è stato trasmesso un dossier relativo agli «sconti tariffari praticati clandestinamente da Corsica Marittima».

<sup>(23)</sup> Convenzione valida per gli anni 1991-1995, pag. 20.

- (43) Per quanto attiene le perdite di Corsica Marittima fin dalla data della sua creazione, le autorità francesi fanno osservare che la decisione della SNCM di proseguire l'esperienza Corsica Marittima non è contraria ai principi dell'economia di mercato. Al di là dell'aspetto strategico, il quale può giustificare perdite per alcuni anni (in quanto investimento commerciale), va rilevato che un operatore ragiona in termini consolidati. Le perdite di Corsica Marittima — secondo le autorità francesi — si sarebbero essenzialmente registrate nei due primi anni di esercizio (il 45 % delle perdite del periodo 1990-1997 si è registrato nel 1990 e nel 1991). I risultati di Corsica Marittima sono diventati positivi per la prima volta nel 1997.
- (44) In conclusione, secondo le autorità francesi, noleggiando le proprie navi alla filiale Corsica Marittima in periodo di scarsa utilizzazione, sulla base di una tariffa che non copre i costi totali, la SNCM si sarebbe comportata come un imprenditore esperto che cerca di ottimizzare l'utilizzo della propria flotta su tutto l'arco dell'anno.
- (45) Infine, le autorità francesi hanno fornito dati relativi alla contabilità analitica della SNCM dai quali si desumerebbe che è il risultato delle attività della «rete libera» che ha consentito di coprire le perdite di Corsica Marittima, soprattutto dopo il forte calo del traffico nel 1995.

#### *Osservazioni della SNCM*

- (46) Con lettera del 2 aprile 1999 la SNCM ha trasmesso estratti della sua contabilità analitica per gli anni 1990 e 1995, nonché estratti della relazione stilata dal sig. Ménestrier per l'anno 1995. A corredo di questi documenti la SNCM ha fornito le proprie osservazioni, contestando i rilievi del sig. Ménestrier riguardo ai conti analitici della società.
- (47) La SNCM ha inoltre fatto rilevare che una delle imprese che aveva presentato denuncia nel caso in esame detiene una posizione dominante sul mercato dei servizi di trasporto marittimo passeggeri tra la Corsica e l'Italia sul quale opera Corsica Marittima. Le tariffe generali applicate da Corsica Marittima ai singoli viaggiatori ed alle agenzie di viaggio per i propri servizi su questo mercato sarebbero molto vicine a quelle praticate dall'autrice della denuncia. Le tariffe praticate ai tour operators italiani sarebbero anch'esse comprese nella fascia dei prezzi di mercato.

## **6.2. Caso C 14/01**

#### *Osservazioni degli operatori privati*

- (48) Alla Commissione sono pervenute osservazioni di due operatori privati concorrenti della SNCM sui collegamenti con la Corsica; queste osservazioni sottolineano in particolare le motivazioni sulle quali si basavano le denunce inizialmente presentate alla Commissione:
- il sistema della continuità territoriale istituito dalla Francia costituirebbe un ostacolo alla formazione di una rete di scambi tra la Francia e l'Italia. Il sistema avrebbe direttamente l'effetto di favorire i collegamenti con il continente francese a partire dai tre porti di Marsiglia, Nizza e Tolone, a scapito dei collegamenti con i porti italiani, molto più vicini alla Corsica,
  - la SNCM avrebbe essa stessa fissato i propri obblighi di servizio pubblico. Secondo questi concorrenti, non è affatto probabile che le tariffe promozionali stagionali vengano effettivamente stabilite dalle pubbliche autorità, come prevedono le convenzioni. Inoltre, la frequenza del servizio, la scelta dei porti collegati alla capacità di trasporto sono in pratica rimesse alla scelta della SNCM,
  - i collegamenti marittimi con la Corsica (chiamati «collegamenti di continuità territoriale») rispondono essenzialmente ad una logica di flotta, poiché i fattori che determinano il contenuto degli obblighi di servizio pubblico sono la composizione e la consistenza della flotta della SNCM e non il contrario. La SNCM avrebbe acquistato e messo in servizio navi per prestare il servizio pubblico nonostante il parere contrario dell'OTC, l'autorità concedente,

- alla SNCM verrebbero corrisposti aiuti in misura superiore a quanto necessario per adempiere la missione di servizio pubblico; questa sovracompensazione è inerente alla struttura stessa della dotazione forfettaria annuale per la continuità territoriale. Essa si manifesta, in particolare, nell'aggiunta di costi del tutto estranei agli obblighi di servizio pubblico all'ammontare della compensazione,
- in occasione di un'audizione dinanzi all'Assemblea nazionale <sup>(24)</sup>, gli stessi responsabili corsi avrebbero identificato gli elementi della sovracompensazione, segnalando in particolare i sovracosti imposti alla SNCM mediante la scelta sistematica di cantieri navali francesi per la costruzione delle navi e mediante l'onere costituito dalla copertura socio-previdenziale dei portuali di Marsiglia, oneri che sarebbero stati imputati sulle somme corrisposte a titolo della continuità territoriale. I concorrenti aggiungono che il personale assegnato al servizio pubblico sarebbe eccessivo e troppo costoso rispetto alle esigenze del servizio stesso,
- infine, le osservazioni pervenute alla Commissione mettono in questione il sistema convenzionale per la costituzione della flotta assegnata alla prestazione del servizio pubblico e denunciano il fatto che, alla fine della concessione, la flotta costituita grazie alla dotazione di continuità territoriale risulterebbe totalmente inutilizzata per i collegamenti con la Corsica. Il plusvalore che la SNCM realizzerebbe con navi finanziate mediante la dotazione è stato assegnato <sup>(25)</sup>, sul piano contabile, non già alla rete dei collegamenti di continuità territoriale ma alla rete detta «libera».

#### *Osservazioni della Francia*

- (49) Le autorità francesi hanno comunicato le loro osservazioni con lettera del 1° giugno 2001. Per giustificare la necessità del servizio pubblico per i collegamenti marittimi con la Corsica, le autorità francesi affermano, in primo luogo, di avere l'obbligo di mantenere un collegamento continuo fra il continente e l'isola (politica della continuità territoriale). Questa politica mira a ridurre gli svantaggi conseguenti all'insularità, cercando di inserire al meglio la Corsica nello spazio europeo. Le autorità francesi asseriscono che la politica della continuità territoriale postula un livello di prestazione di servizi di trasporto marittimo che nessun armatore assumerebbe nella stessa misura, né alle stesse condizioni, qualora si limitasse a considerare esclusivamente il proprio interesse commerciale.
- (50) Più precisamente, le autorità francesi sottolineano alcune specificità inerenti ai collegamenti marittimi della Corsica con il continente, le quali avrebbero indotto molto presto le pubbliche autorità a intervenire nell'organizzazione dei trasporti ed a partecipare al loro finanziamento per garantire la disponibilità di mezzi nautici sufficienti e regolari e per organizzare e razionalizzare i collegamenti. Le suddette specificità sono le seguenti:
- l'esistenza di un traffico marittimo relativamente poco intenso tra Francia continentale e Corsica,
  - lo squilibrio stagionale del traffico passeggeri, il quale fa sì che durante il periodo estivo servano ingenti capacità di trasporto che sono inutilizzate nella restante parte dell'anno,
  - l'asimmetria dei flussi di traffico: i due sensi di traffico non sono in equilibrio, poiché i volumi variano fortemente a seconda della direzione Nord-Sud o Sud-Nord, secondo la stagione e tra l'inizio e la fine della settimana,
  - i collegamenti riguarderebbero un numero elevato di porti rispetto al traffico effettivo. I collegamenti con tutti i porti secondari — che rappresentano meno del 20 % del tonnellaggio totale trasportato — sono considerati essenziali per ragioni di pianificazione territoriale.

<sup>(24)</sup> Audizione del sig. Piazza-Alessandrini, presidente dell'Ufficio dei trasporti della Corsica (OTC) ad opera della commissione d'inchiesta parlamentare sulla Corsica (21 aprile 1997).

<sup>(25)</sup> Cfr. il rapporto stilato dal controllore dell'OTC e i rilievi formulati nel rapporto Ménestrier e contestati dalla SNCM (considerando 46). Le osservazioni trasmesse alla Commissione si riferiscono soprattutto alla rivendita dell'unità Esterel nel 1997 e all'indennità versata dagli assicuratori a seguito della perdita totale dell'unità Monte Stello nel 1994.

- (51) La autorità francesi sottolineano che le compagnie marittime che forniscono il servizio pubblico nei collegamenti con la Corsica non hanno mai beneficiato di un regime di esclusiva e che gli operatori che operano sulle linee da e per la Corsica sono esclusivamente interessati a operare linee che presentano un effettivo interesse economico, cioè le rotte principali in alta stagione. Al di fuori di tale stagione e al di fuori dei relativi collegamenti, si registrerebbe una manifesta carenza di servizi regolari di trasporto rispetto agli obblighi di servizio pubblico che i poteri pubblici hanno il dovere istituzionale di garantire.
- (52) Inoltre, le autorità francesi ricordano che ad esse incombe l'obbligo di vigilare sulla idoneità della flotta (numero e tipo delle navi e qualità degli equipaggi) a far fronte alla brusca domanda di capacità necessarie per un breve periodo dell'anno e alla fortissima variabilità del traffico. Al loro parere, il coefficiente medio annuo di riempimento delle navi assegnate al servizio pubblico è dell'ordine del 40 % <sup>(26)</sup>. Questa media così bassa e la pronunciata variabilità del coefficiente nel tempo risulterebbero fortemente penalizzanti per una compagnia marittima che operi senza compensazione finanziaria su un mercato concorrenziale. Il mantenimento di una flotta capace di rispondere agli obblighi di servizio pubblico comporterebbe cospicui costi strutturali e la sotto-utilizzazione delle risorse durante un periodo considerevole dell'anno. Inoltre, le caratteristiche fisiche dei porti corsi limiterebbero le dimensioni delle navi [particolarmente nel caso di Bastia <sup>(27)</sup>], con conseguente inevitabile ricorso a navi traghetto dalle caratteristiche specifiche, fattore questo che determina anche la composizione della flotta.
- (53) Infine, le autorità francesi sostengono che, alla fine del 2000, le gare di appalto per i collegamenti con la Corsica non hanno richiamato lo sperato numero di candidati operatori marittimi, neppure fra coloro che già oggi operano fra la Francia e l'Italia. Questo limitato interesse starebbe a dimostrare quanto sia difficile assicurare collegamenti con la Corsica conformi alla volontà dei poteri pubblici, in condizioni economico-finanziarie accettabili per un operatore privato, anche con il contributo di fondi pubblici.
- (54) Secondo le autorità francesi, la stipulazione di un contratto di servizio pubblico avrebbe consentito loro di realizzare servizi di trasporto dotati di queste caratteristiche e capaci di assicurare:
- una programmazione atta a garantire al pubblico servizi sufficienti conformi a norme di continuità, regolarità, capacità e qualità, a prezzi e condizioni determinate, in particolare per talune categorie di viaggiatori,
  - capacità di trasporto sufficienti a garantire il servizio pubblico durante tutto l'anno, tenuto conto delle fluttuazioni stagionali e della asimmetria del traffico,
  - tariffe moderate, fissate in base al principio della continuità territoriale,
  - l'equilibrio dei collegamenti, sia con riferimento ai due principali porti del nord e del sud dell'isola sia con riferimento ai collegamenti con i quattro porti secondari, indipendentemente dall'economicità di ciascuno di essi,
  - la sicurezza del servizio: il contratto consente di disporre dei mezzi navali necessari per assicurare continuità al servizio in occasione dei fermo nave per manutenzione ecc., degli incidenti occorsi nell'esercizio delle navi o delle condizioni del tempo.
- (55) Infine, le autorità francesi ricordano che, in forza dell'articolo 4, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 3577/92, i contratti di servizio pubblico vigenti negli Stati membri possono restare in vigore fino alla data di scadenza prevista.

## 7. VALUTAZIONE GIURIDICA DEGLI AIUTI

- (56) Ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 1, del trattato «sono incompatibili con il mercato comune, nella misura in cui incidano sugli scambi tra Stati membri, gli aiuti concessi dagli Stati, ovvero mediante risorse statali, sotto qualsiasi forma che, favorendo talune imprese o talune produzioni, falsino o minaccino di falsare la concorrenza».

<sup>(26)</sup> Nella rotta Marsiglia-Ajaccio durante la prima settimana di agosto questo tasso può raggiungere il 100 %.

<sup>(27)</sup> L'accesso a questo porto è limitato a navi di lunghezza inferiore ai 175 m.

- (57) È pacifico che la messa a disposizione della SNCM di risorse pubbliche costituisce un aiuto di Stato. La SNCM è una società prestatrice di servizi di trasporto marittimo internazionale. Dal 31 dicembre 1989, il regolamento (CEE) n. 4055/86 del Consiglio, del 22 dicembre 1986, che applica il principio della libera prestazione dei servizi ai trasporti marittimi tra Stati membri e tra Stati membri e paesi terzi <sup>(28)</sup>, modificato dal regolamento (CEE) n. 3573/90 <sup>(29)</sup>, apre a tutti gli operatori indicati all'articolo 1 il diritto di effettuare trasporti marittimi tra Stati membri e tra Stati membri e i paesi terzi. Dal 31 dicembre 1989 gli aiuti concessi a un'impresa che trasporta passeggeri e merci tra la Francia e i paesi terzi, compresa l'Italia, possono avere inciso sugli scambi fra gli Stati membri e minacciato di falsare la concorrenza, cosa che confermerebbe l'esistenza di un aiuto ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 1, del trattato. Va ricordato che il gruppo SNCM-Ferryterranée opera su linee intracomunitarie in diretta concorrenza con operatori quali Corsica Ferries, Moby Lines, HappyLines, Tris, Lauro e Saremar e, per quanto attiene il traffico merci con i paesi dell'Africa del Nord <sup>(30)</sup>, è anche in concorrenza con altri operatori europei.
- (58) È bene premettere che — in genere — il finanziamento pubblico inteso a compensare i costi supplementari che derivano dall'adempimento di obblighi di servizio pubblico costituisce, secondo la giurisprudenza, una misura che rientra nella previsione dell'articolo 87 del trattato <sup>(31)</sup>.
- (59) Questo potrebbe essere il caso del finanziamento delle attività di Corsica Marittima sui collegamenti Francia-Italia qualora fosse accertato che la rete libera è finanziata in parte grazie alla sovvenzione corrisposta dallo Stato alla SNCM a fronte degli obblighi di servizio pubblico sulla rete in concessione.

#### *L'obbligo di notifica*

- (60) Ai sensi del regolamento (CE) n. 659/1999, qualsiasi aiuto versato alla SNCM al più tardi dal 1° gennaio 1990 costituisce un aiuto nuovo soggetto, in quanto tale, all'obbligo di notifica preventiva alla Commissione. Non esistono eccezioni a questa norma nel settore del trasporto marittimo; essa si applica anche qualora l'impresa che fruisce dell'aiuto potesse beneficiare di una deroga alle disposizioni di cui all'articolo 86, paragrafo 2, del trattato <sup>(32)</sup>.

### **7.1. Valutazione della compatibilità dell'aiuto**

- (61) Per quanto attiene la compatibilità dell'aiuto di Stato con il mercato comune, la regola è che l'aiuto è vietato a meno che non benefici di una delle deroghe specificamente previste dal trattato. Deroghe sono possibili ai sensi dell'articolo 87, paragrafi 2 e 3, e dell'articolo 86, paragrafo 2, del trattato.
- (62) Gli aiuti corrisposti alla SNCM a titolo di sovvenzione di continuità territoriale non possono beneficiare di nessuna delle deroghe previste dall'articolo 87, paragrafo 2, del trattato poiché non rappresentano né aiuti a carattere sociale corrisposti a singoli consumatori, né aiuti destinati a rimediare ai danni provocati da calamità naturali o da altri eventi straordinari, né aiuti concessi all'economia di talune regioni della Repubblica federale di Germania.

<sup>(28)</sup> GU L 378 del 31.12.1986, pag. 1. L'attività della SNCM tra la Corsica e la Francia continentale nell'ambito della convenzione 1976 costituisce cabotaggio marittimo. I servizi di linea di trasporto passeggeri e merci lungo le coste francesi sono aperti a tutti gli operatori dal 1° gennaio 1999 in virtù del regolamento (CEE) n. 3577/92.

<sup>(29)</sup> GU L 353 del 17.12.1990, pag. 16.

<sup>(30)</sup> Per quanto attiene la Tunisia e l'Algeria, i collegamenti marittimi tra la Francia e questi due paesi sono stati a lungo disciplinati da accordi di ripartizione dei carichi tra le compagnie marittime nazionali. Dal 1987 per l'Algeria e dal 1998 per la Tunisia, questi accordi sono stati denunciati per far luogo ad una liberalizzazione del traffico.

<sup>(31)</sup> In tal senso cfr. la sentenza del tribunale di primo grado delle CE del 27 febbraio 1997, *Fédération française des sociétés d'assurances (FFSA)/Commissione*, T-106/95, Racc. 1997, pag. II-229, punto 165.

<sup>(32)</sup> Cfr. in particolare la sentenza della Corte di giustizia delle Comunità europee del 22 giugno 2000, *Aiuto alla Coopérative d'exportation du livre français (CELF)*, C-332/98, Racc. 2000, pag. I-4833.

- (63) Né tali aiuti possono beneficiare delle deroghe di cui all'articolo 87, paragrafo 3, del trattato poiché essi non sono destinati a promuovere la realizzazione di un importante progetto di interesse comune europeo o a rimediare ad una grave perturbazione dell'economia di uno Stato membro ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 3, lettera b), del trattato, né sono destinate a promuovere la cultura e la conservazione del patrimonio ai sensi della lettera d) dello stesso paragrafo. Gli aiuti de quibus non possono neppure essere qualificati come aiuti a finalità regionale ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 3 lettere a) o c), poiché non si inseriscono in un regime di aiuti multisettoriale e aperto, in una regione determinata a tutte le imprese dei settori interessati [al riguardo si vedano gli orientamenti relativi agli aiuti di Stato a finalità regionale <sup>(33)</sup>]. Inoltre, questi aiuti non possono neppure essere considerati come destinati a favorire lo sviluppo di talune attività ai sensi della lettera c), nella misura in cui si tratta degli aiuti destinati a compensare le spese di esercizio di un operatore marittimo determinato e che non si inseriscono in un piano complessivo finalizzato a rendere l'impresa beneficiaria efficiente dal punto di vista economico-finanziario senza ricorrere ad ulteriori aiuti.
- (64) Ai sensi dell'articolo 86, paragrafo 2, del trattato «le imprese incaricate della gestione dei servizi di interesse economico generale [...] sono sottoposte alle norme del presente trattato, e in particolare alle regole di concorrenza, nei limiti in cui l'applicazione di tali norme non osti all'adempimento, in linea di diritto e di fatto, della specifica missione loro affidata. Lo sviluppo degli scambi non deve esser compromesso in misura contraria agli interessi della Comunità».
- (65) Secondo la giurisprudenza, tale disposizione derogatoria deve essere interpretata restrittivamente <sup>(34)</sup>. In altri termini, non è sufficiente che l'impresa in questione sia stata investita dalle autorità pubbliche del compito di gestire un servizio di interesse economico generale, poiché è anche necessario che l'applicazione delle norme del trattato (e in particolare dell'articolo 87) osti all'esercizio della specifica missione che a tale impresa è stata assegnata e che l'interesse della Comunità non ne sia compromesso <sup>(35)</sup>.
- (66) Per poter giudicare se le sovvenzioni versate alla SNCM ai sensi della convenzione del 1991 possano fruire della deroga ex articolo 86, paragrafo 2, del trattato la Commissione deve procedere ai seguenti accertamenti:
- verificare che i servizi dati in concessione alla SNCM possano qualificarsi come servizi di interesse economico generale. Tale qualifica presuppone che i servizi di trasporto di linea risultino insufficienti qualora la loro prestazione venga lasciata alle sole forze del mercato <sup>(36)</sup>,
  - verificare se l'importo delle sovvenzioni corrisposte alla SNCM a fronte degli obblighi di servizio pubblico inerenti i collegamenti marittimi con la Corsica sia adeguato rispetto alla maggiore spesa che la SNCM deve accollarsi per soddisfare esigenze fondamentali del contratto di servizio pubblico.
- (67) Inoltre, giova ricordare che la Commissione ha emanato, nel 1997, gli Orientamenti comunitari in materia di Stato ai trasporti marittimi, precisando a quali condizioni gli aiuti di Stato concessi a fronte di obblighi del servizio pubblico possano considerarsi compatibili con il mercato comune.

## 7.2. La giustificazione del servizio pubblico

- (68) Gli obblighi di servizio pubblico sono stati definiti dall'articolo 2, punto 4 del regolamento (CEE) n. 3577/92 come «gli obblighi che l'armatore comunitario, ove considerasse il proprio interesse commerciale, non assumerebbe, o non assumerebbe nella stessa misura né alle stesse condizioni».
- (69) Ai sensi degli Orientamenti comunitari in materia di aiuti di Stato ai trasporti marittimi (considerando 9) «un obbligo di servizio pubblico può essere imposto per garantire servizi regolari verso porti che collegano regioni periferiche della Comunità o rotte poco servite e considerate vitali per lo sviluppo economico di tali regioni, nei casi in cui il libero gioco delle forze di mercato non garantirebbe un sufficiente livello di servizio».

<sup>(33)</sup> GU C 74 del 10.3.1998, pag. 9.

<sup>(34)</sup> Cfr. il punto 173 della sentenza «FESA» citata alla nota 33.

<sup>(35)</sup> Cfr. la citata sentenza «FESA», punto 173, e la sentenza della Corte di giustizia del 10 dicembre 1991, *Merci convenzionali Porto di Genova*, C-179/90, Racc. 1991, pag. I-5889, punto 26 della motivazione.

<sup>(36)</sup> Sentenza della Corte di giustizia del 20 febbraio 2001, *Asociación Profesional de Empresas Navieras de Líneas Regulares (Analir) e.a./Administración General del Estado*, C-205/99, Racc. 2001, pag. I-1271, punto 34 della motivazione.

- (70) Inoltre, il trattato, così come modificato dal trattato di Amsterdam, prende in considerazione, alle condizioni da esso previste, le peculiarità delle regioni insulari, come si ricava da una lettura dell'articolo 158, secondo comma. Questa peculiarità è parimenti sottolineata nella Dichiarazione sulle regioni insulari (dichiarazione n. 30) allegata all'atto finale del trattato di Amsterdam.
- (71) La Commissione non ha nulla da eccepire in ordine alla politica chiamata «di continuità territoriale» che la Francia attua da vari anni, né all'obbligo dei poteri pubblici di verificare e — ove ne rilevi la necessità — garantire un sufficiente livello di servizi regolari di trasporto marittimo di passeggeri e di merci da e per la Corsica allo scopo di soddisfare le esigenze di sviluppo economico-sociale di questa regione insulare.
- (72) La Commissione deve però rilevare che tale obiettivo — espressione di un legittimo interesse pubblico<sup>(37)</sup> — non è stato raggiunto, come dimostra l'esperienza storica, dal semplice gioco delle forze di mercato. Infatti, dopo il 1976 e fino alla fine degli anni Novanta, la SNCM si è trovata in una situazione di monopolio di fatto sulla quasi totalità delle linee di cui trattasi<sup>(38)</sup>. Secondo le informazioni di cui dispone la Commissione, solo dal 1996 un operatore privato, la Corsica Ferries, ha aperto il mercato alla concorrenza effettuando collegamenti tra Nizza e la Corsica con unità veloci nei mesi estivi. Questi collegamenti si sono successivamente intensificati nel modo qui sotto descritto:
- Linea Tolone-Bastia
- Dal 18 dicembre 2000, quattro collegamenti settimanali in stagione e tre collegamenti settimanali fuori stagione.
- Linea Tolone-Ajaccio
- Dal 1° aprile 2000, quattro collegamenti settimanali in stagione e tre collegamenti settimanali fuori stagione.
- Linea Nizza-Bastia
- Dal 4 luglio 1996, sette collegamenti settimanali in stagione e, dal 18 marzo 1999, un collegamento settimanale fuori stagione.
- Linea Nizza-Calvi
- Dal 4 luglio 1996, otto collegamenti settimanali in stagione e, dal 18 marzo 1999, un collegamento settimanale fuori stagione.
- Linea Nizza-Ajaccio
- Dal 1° aprile 2001, un collegamento settimanale fuori stagione.
- (73) La convenzione stipulata dallo Stato con la SNCM nel 1976 (convenzione venticinquennale) aveva appunto lo scopo di colmare le carenze dei servizi regolari di trasporto marittimo tra la Francia continentale e la Corsica e di compensare le perdite che l'impresa registrava per effetto dei costi connessi all'adempiimento di tali obblighi. Dalle disposizioni convenzionali e di legge precedentemente descritte, risulta che la SNCM ha dovuto ottemperare, su tutte quante le linee, ad una serie di obblighi relativi ai porti da collegare, alle frequenze, agli orari di partenza e di arrivo, alla tipologia delle navi, alle tariffe da applicare, tutti obblighi che tale impresa non avrebbe assunto (o non avrebbe assunto nella stessa misura o alle stesse condizioni) se fosse stata mossa soltanto dal proprio interesse commerciale.
- (74) Nessun operatore della concorrenza poteva soddisfare — nell'arco dell'anno — ai requisiti di regolarità e frequenza dei servizi dettati dal regime convenzionale, con riferimento sia al trasporto passeggeri che al trasporto di merci. Anche la presenza del sopracitato operatore privato su un certo numero di linee a partire dal 1996 — peraltro limitatamente ad una parte dell'anno — non consente di soddisfare i requisiti di servizio pubblico che le autorità francesi hanno ritenuti necessari. Sotto questo aspetto giova osservare che — nell'applicazione del regolamento (CEE) n. 3577/92 — la Commissione ritiene legittima l'imposizione di obblighi per un periodo che abbraccia sia l'alta che la bassa stagione, e questo per evitare il rischio che gli armatori che operano soltanto nei mesi estivi effettuino una «scrematura» del mercato, lasciando all'operatore che si è assunto gli obblighi di servizio pubblico tutte le linee economicamente non redditizie. Conseguentemente, la Commissione perviene alla conclusione che l'assenza di concorrenza, accertata dalle autorità francesi nel 1991 e, successivamente, nel 1996, al momento di stipulare le due convenzioni quinquennali, valga a giustificare il ricorso a convenzioni che hanno imposto obblighi di servizio pubblico.

<sup>(37)</sup> Ibidem, punto 27.

<sup>(38)</sup> Cinque delle quali partono da Marsiglia e sono dirette rispettivamente a Porto Vecchio, Propriano, Bastia, Ajaccio e Balagne; tre partono da Tolosa e sono dirette a Propriano, Bastia e Ajaccio, mentre altre tre, con partenza da Nizza sono dirette a Bastia, Calvi e Ajaccio.

- (75) Il sistema istituito dalle autorità francesi stabilisce, nelle clausole convenzionali e negli allegati, norme precise di continuità, regolarità, capacità e tariffazione che l'impresa trasportatrice deve osservare nel prestare servizio pubblico. Ad esempio, la convenzione 1996 determina i collegamenti di base che costituiscono il servizio pubblico di trasporto marittimo e precisa che il calendario dei collegamenti per ciascuno dei periodi previsti deve essere sottoposto tempestivamente all'OTC per benessere. Infine, le navi assegnate al servizio pubblico sono anch'esse individuate nel testo della convenzione.
- (76) Per quanto riguarda la compensazione finanziaria supplementare approvata il 6 novembre 1998, la Commissione osserva che la clausola aggiuntiva alla convenzione tiene conto di una modifica del servizio pubblico, decisa dalle pubbliche autorità, nel senso di un aumento delle prestazioni che la SNCM deve fornire. Il contenuto di questa nuova clausola è conforme a quanto previsto dalla convenzione quadro 1976 e dalla convenzione quinquennale del 1996 (parte II, articolo 4, n. 2). Per questi motivi le osservazioni dei terzi citati in precedenza (secondo i quali la SNCM fisserebbe in prima persona i propri obblighi di servizio pubblico) risultano destituite di fondamento.
- (77) Tuttavia, va rilevato che il trasporto marittimo con la Corsica è un mercato che, al di là della concorrenza permanente costituita dal trasporto aereo (settore che fruisce anch'esso di sovvenzioni), vede una rilevante componente di concorrenza marittima. Si tratta di una concorrenza piuttosto vivace, con particolare riferimento alle linee marittime che regolarmente collegano la Corsica dai porti di Livorno e di Savona.
- (78) Per quanto riguarda i collegamenti dai porti della Francia continentale la situazione del mercato presenta un profilo particolarmente significativo in questi ultimi anni, al punto da rimettere in questione la necessità dell'esistenza di obblighi di servizio pubblico per tutte le linee durante tutto l'arco dell'anno. Secondo i dati forniti dall'Observatoire régional des transports de la Corse <sup>(39)</sup>, l'andamento dell'offerta estiva, a partire dal 1995 sulle linee marittime francesi [andamento che scaturisce in primo luogo dalla progressiva liberalizzazione delle linee di trasporto marittimo con partenza da Nizza e poi da Tolone e dall'entrata in servizio di nuovi mezzi di trasporto <sup>(40)</sup>], si è tradotta in un numero tre volte maggiore di traversate e in una progressione del 77 % dei posti offerti.
- (79) L'aumento del volume dell'offerta estiva nel 2001 a seguito della liberalizzazione del mercato potrebbe determinare una ristrutturazione dei collegamenti estivi e una nuova ripartizione dei traffici tra operatori a svantaggio della SNCM.

#### Posti disponibili — Francia continentale-Corsica

Compagnie	2000	2001	Evoluzione
SNCM	2 238 449	2 364 915	+ 6 %
CMN	63 595	66 633	+ 5 %
Corsica Ferries	321 500	1 025 600	+ 219 %
Totale	2 623 544	3 457 148	+ 32 %

#### Posti disponibili — Francia continentale-Corsica

Mese	2000	2001	Evoluzione
Maggio	333 844	454 052	+ 36 %
Giugno	470 932	570 857	+ 21 %
Luglio	710 054	894 039	+ 26 %
Agosto	728 358	922 270	+ 27 %
Settembre	380 356	615 930	+ 62 %
Totale	2 623 544	3 457 148	+ 32 %

<sup>(39)</sup> Evolution structurelle de l'offre «passagers» sur les lignes maritimes françaises, saison 2001 (documento della metà di aprile 2001).

<sup>(40)</sup> In particolare le unità veloci che possono trasportare fino a 1 700 passeggeri.

- (80) Tenuto conto di questi dati, la conclusione della Commissione sulle reali esigenze di servizio pubblico che risultano dal sistema di collegamenti istituito dalla convenzione quadro tra lo Stato francese e la SNCM nel 1976 (e, in forza di tale convenzione, dalle convenzioni quinquennali stipulate dall'OTC e dalla SNCM nel 1991 e nel 1996) non può essere estrapolata al di là della data limite del 31 dicembre 2001, che coincide con la data in cui scade la convenzione quadro. Tale conclusione è confermata dall'intenzione delle autorità francesi di ridurre, dopo tale data, il livello degli obblighi di servizio pubblico precedentemente imposti <sup>(41)</sup>.

### 7.3. L'adeguatezza delle compensazioni rispetto ai costi del servizio pubblico

#### *Assenza di gare di appalto*

- (81) Circa la questione dei contratti di servizio pubblico nel settore del trasporto marittimo, la Commissione ritiene che, ove si ricorra alla aggiudicazione pubblica secondo procedure trasparenti e non discriminatorie, il rimborso delle perdite di esercizio che direttamente discendono dalla gestione di servizi d'interesse economico generale ex articolo 86, paragrafo 2, del trattato non contiene elementi di sovracompensazione e risulta compatibile con il mercato comune <sup>(42)</sup>. Nel caso in esame le autorità francesi non hanno proceduto ad una pubblica gara; pertanto, la compensazione finanziaria potrebbe contenere aiuti al funzionamento incompatibili con il mercato comune.

#### *Natura non forfettaria della sovvenzione*

- (82) Le autorità francesi ritengono che la «dotazione di continuità territoriale» sia una dotazione forfettaria che non si ricollega né ai costi di esercizio né a oneri di investimento. La Commissione osserva tuttavia che, al di là della terminologia utilizzata al punto IV della convenzione, là dove la sovvenzione è definita «dotazione forfettaria di continuità territoriale», la seconda parte del punto IV precisa però che «Nell'ipotesi in cui le condizioni economiche e, in particolare, gli oneri di esercizio e il livello del traffico che hanno costituito la base per il calcolo della sovvenzione dovessero degradarsi in modo sostanziale, la SNCM e l'OTC si incontreranno per studiare insieme quali provvedimenti possano essere presi in tema di collegamenti, tariffe o adeguamento al rialzo dell'importo della dotazione, allo scopo di ripristinare l'equilibrio finanziario della compagnia» [traduzione dall'originale francese].
- (83) La Commissione ritiene che questa possibilità di adeguare al rialzo la sovvenzione allo scopo di ripianare eventuali squilibri finanziari (in particolare quelli che potrebbero scaturire dalla disparità tra le spese effettive di esercizio e le spese che sono state prese come riferimento per calcolare la sovvenzione) è una conferma della natura non forfettaria della sovvenzione.

#### *Compensazioni finanziarie aggiuntive*

- (84) La convenzione quinquennale del 1996 (parte II, articolo 4, n. 2) prevede che la ripartizione fra i vari collegamenti marittimi che sono stati assegnati alla SNCM in quanto servizio pubblico possono essere modificati, con l'approvazione dell'OTC, in funzione delle previste variazioni della domanda, senza che però i collegamenti risultino complessivamente inferiori ai collegamenti di base stabiliti dalla convenzione. La parte I della convenzione del 1996 prevede inoltre che l'OTC possa chiedere alla SNCM di concedere sconti o ribassi sulle tariffe che applica, nel qual caso si fa luogo a una compensazione finanziaria a favore della compagnia.
- (85) Le autorità francesi hanno chiarito che la clausola aggiuntiva alla convenzione del 1996, stipulata il 6 novembre 1998 per assegnare all'SNCM la compensazione finanziaria aggiuntiva di 20 milioni di FRF, riflette una modificazione degli obblighi di servizio pubblico che prevedono l'aumento del livello delle prestazioni fornite dalla SNCM. Quanto disposto dalla clausola aggiuntiva sarebbe conforme alle disposizioni convenzionali. I maggiori costi conseguenti a questo adeguamento corrispondono, secondo le autorità francesi ai seguenti oneri:
- entrata in servizio di una ulteriore nave (traghetto «Ile de Beauté») nella bassa stagione e nella media stagione: 14,7 milioni di FRF,
  - aumento della frequenza — prevista dalla convenzione — dei collegamenti con Ajaccio: 1,1 milioni di FRF,
  - riduzione delle tariffe per il passaggio marittimo previste dalla convenzione: 8 milioni di FRF.

<sup>(41)</sup> Cfr. considerando 120.

<sup>(42)</sup> Al riguardo si veda il punto 9, paragrafo 3, degli Orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato in materia di trasporto marittimo, nonché le decisioni della Commissione del 19 luglio 2000 nel caso C 10/98 - Spagna, Nuovo contratto di servizio pubblico marittimo (ancora non pubblicato nella Gazzetta ufficiale) e del 6 agosto 1999 nel caso C 64/99 - Italia, Gruppo Tirrenia di Navigazione (GU C 306 del 23.10.1999, pag. 2).

- (86) L'entrata in servizio del traghetto «Ile de Beauté» è avvenuto, a richiesta dell'OTC, per intensificare i collegamenti effettuati dalle unità veloci dal porto di Nizza durante l'autunno e la primavera. La riduzione delle tariffe è stata decisa dall'OTC e dal consiglio esecutivo della Regione Corsica fin dal 1996 nell'intento d'intensificare il traffico nella direzione Sud-Nord all'inizio dell'estate e nella direzione Nord-Sud alla fine dell'estate. Comunque, l'entità delle compensazioni finanziarie complementari deve essere preso in considerazione quando si tratta di valutare se l'importo complessivo delle sovvenzioni sia adeguato rispetto ai costi aggiuntivi inerenti agli obblighi di servizio pubblico.

*Valutazione dell'adeguatezza dell'entità delle sovvenzioni rispetto ai costi del servizio pubblico*

- (87) Come si è detto in precedenza, la Commissione ha l'obbligo di accertare se, complessivamente, l'importo delle sovvenzioni sia adeguato ai costi sostenuti dalla SNCM per soddisfare le esigenze fondamentali del contratto di servizio pubblico. Queste esigenze sono, in particolare, quelle indicate nel capitolato degli oneri allegato alle convenzioni quinquennali 1991 e 1996. I relativi capitoli individuano, fra l'altro, i servizi da prestare, il numero dei collegamenti, i porti collegati, il regime tariffario e gli orari che devono essere osservati dalla SNCM. Gli allegati alle convenzioni individuano inoltre le caratteristiche tecniche, la capacità e il numero delle navi che devono essere assegnate all'espletamento del servizio pubblico, nonché la prevista evoluzione della consistenza della flotta fino alla data di scadenza della convenzione.
- (88) A questo proposito, i citati Orientamenti comunitari in materia di aiuti di Stato ai trasporti marittimi osservano, con riferimento ai contratti relativi agli obblighi di servizio pubblico, che i costi aggiuntivi che gli Stati membri possono rimborsare all'operatore che presta il servizio devono essere direttamente connessi alla perdita contabilizzata dall'operatore nella prestazione del servizio. La contabilizzazione deve essere fatta distintamente per ciascun servizio prestato, in modo da accertare che non vi sia stata sovracompenrazione o sovvenzione interna incrociata dei costi, come pure per evitare che il sistema venga utilizzato per perpetuare una gestione o direzione inefficiente.
- (89) In base al meccanismo di controllo contabile istituito dalle citate convenzioni, le autorità francesi hanno comunicato che le compensazioni finanziarie di cui è causa erano state calcolate, prendendo per base i conti della società, con riferimento al costo reale della prestazione del servizio pubblico di trasporto marittimo fornita dalla SNCM. Le autorità francesi hanno inoltre trasmesso, il 27 aprile 2000, la relazione di un consulente indipendente sulla ripartizione per settori («rete in concessione» e «altre attività») dei conti analitici della SNCM. Secondo questo consulente, la sovvenzione che la SNCM ha ricevuto dallo Stato sarebbe stata necessaria per compensare i deficit dell'esercizio della «rete Corsica». I risultati netti della rete data in concessione risulterebbero nettamente deficitari durante il periodo cui si riferisce la sua analisi.
- (90) Contemporaneamente, gli autori delle denunce presentavano alla Commissione, il 7 agosto 2000, il rapporto di un altro consulente sulla redditività economica delle linee francesi di cabotaggio con la Corsica <sup>(43)</sup>. Le conclusioni di tale rapporto rimettevano in questione l'importo delle sovvenzioni che lo Stato corrisponde alla SNCM. Inoltre, gli esponenti richiamaivano più volte l'attenzione della Commissione sulle relazioni «Suivi de la dotation forfaitaire de continuité territoriale» (monitoraggio della dotazione forfettaria per la continuità territoriale) elaborate dal sig. Paul Ménestrier nella sua veste di controllore ufficiale dei conti dell'OTC. Altre informazioni sono pervenute alla Commissione sotto forma di rapporto della Corte dei conti francese, in cui si analizza la gestione della SNCM sul periodo 1992-1996.
- (91) Dopo un esame approfondito di questi documenti e informazioni, apparentemente contraddittori, la Commissione ha ritenuto opportuno rivolgersi ad un consulente esterno, chiedendogli di esaminare i vari criteri di imputazione applicati dagli autori delle suddette relazioni e chiarire le apparenti contraddizioni. L'obbiettivo della missione affidata al consulente consisteva nel verificare l'eventuale esistenza di una sovracompenrazione o di sovvenzioni interne incrociate da parte dello Stato francese alla SNCM nel periodo 1990-1999. Lo studio che la Commissione ha incaricato di effettuare si limitava alla questione degli aiuti di Stato ai sensi dell'articolo 87 del trattato; in altri termini, l'analisi non serve a rimettere in questione le conclusioni delle relazioni cui sono pervenuti altri organi di controllo nazionale o regionale nel rispettivo ambito di competenza e per altre finalità.
- (92) L'esperto cui si è rivolta la Commissione ha esaminato, in primo luogo, sulla base dei conti societari certificati, la contabilità analitica della SNCM, i rapporti della SNCM all'OTC, la relazione Ménestrier, nonché la relazione del consulente designato dalle autorità francesi; successivamente, il consulente della Commissione, prima di presentare il proprio referto ha individuato le ragioni che permettono di spiegare le apparenti discrepanze fra le varie relazioni.

<sup>(43)</sup> Relazione dell'agenzia PWC «Analysis of the profitability of some French cabotage lines».

- (93) Per quanto riguarda il rapporto del consulente delle società che hanno presentato denuncia, l'esperto della Commissione ritiene che codesto lavoro si fondi su un modello ed ipotesi alquanto teoriche e quindi sostanzialmente estranee al caso concreto della SNCM. Per tale ragione non gli è stato possibile avvicinare le cifre individuate nel modello a quelle dei conti della SNCM. Il rapporto in questione non consente quindi di concludere se vi sia o no stata sovracompensazione. Una conclusione del genere presuppone infatti che si proceda all'esame delle compensazioni versate a fronte degli oneri effettivamente sostenuti dalla SNCM in un contesto determinato. Questa operazione non è stata fatta, e l'autore si limita a indicare che, quando ricorrono talune condizioni e quando si facciano determinate ipotesi, una società incaricata della gestione di un servizio pubblico potrebbe generare degli utili.
- (94) Per quanto riguarda la relazione del consulente designato dalle autorità francesi, risulta che essa riguarda tre esercizi ben determinati (1993, 1995 e 1997). Questi anni vanno considerati rappresentativi delle variabili condizioni di esercizio osservate nell'ultimo decennio con riferimento al numero dei passeggeri trasportati e agli eventi politici e sociali che possono avere un'incidenza significativa sui risultati dell'impresa. Tuttavia, se ci si limita ai dati di tre soli esercizi, non è possibile pervenire a una conclusione definitiva sull'esistenza o inesistenza di una sovracompensazione a favore della SNCM connessa alle sovvenzioni corrisposte a quest'ultima in forza delle convenzioni 1991 e 1996.
- (95) In definitiva, il consulente della Commissione ha esaminato i criteri di imputazione dei costi corrispondenti alle singole attività esercitate dalla SNCM, e in particolare le attività connesse al servizio pubblico (collegamenti con la Corsica), le attività commerciali internazionali (traffico di passeggeri e merci tra la Francia e l'Africa del Nord) e le attività della filiale Corsica Marittima.
- (96) A questo riguardo è bene operare una distinzione tra i costi diretti che — per loro natura — sono direttamente ascrivibili a una delle filiali del gruppo SNCM-Ferryterranée e, nel caso della SNCM, a ciascuna delle attività esercitate (rete Corsica o rete internazionale) e gli oneri strutturali comuni a tutte le imprese e attività del gruppo. Nel caso dei costi indiretti, la separazione dei conti tra società <sup>(44)</sup> e attività garantisce la trasparenza rispetto all'allocazione dei costi inerenti la prestazione del servizio pubblico.
- (97) Per quanto concerne gli oneri relativi alle strutture comuni del gruppo, va notato che la loro imputazione avviene, in via forfettaria, con riferimento alle singole filiali e rami di attività, ivi compresa la prestazione del pubblico servizio. Si tratta di alcune voci di spesa costituite segnatamente dagli oneri di funzionamento dei servizi a terra e ripartite secondo la rete di appartenenza (Corsica o rete internazionale) nel modo seguente (sono indicate solo le voci più significative):
- spese relative alle strutture di gestione della flotta: armamento, approvvigionamenti, spese tecniche, spese alberghiere. La loro imputazione alle navi è proporzionale all'utilizzo di tali strutture,
  - le spese della struttura «Corsica»: direzione regionale per la Corsica, agenzie di Nizza, Bastia, Ajaccio e gestione degli hangar a Nizza, commissioni per le agenzie di viaggio, spese per le ispezioni commerciali, ecc.. La loro imputazione alle navi è proporzionale al numero delle prenotazioni per destinazione,
  - gli oneri relativi alle «agences de l'intérieur» (Parigi, Nancy, Lille, Bruxelles), facendo distinzione tra le spese dell'attività dell'agenzia e le spese per l'ispezione commerciale per rete. La loro imputazione alle navi è proporzionale al numero delle prenotazioni per destinazione,
  - le spese relative alla struttura «Maghreb», che sono direttamente imputate alla rete in questione,
  - le spese relative alla struttura «trasporti marittimi». Le spese delle campagne pubblicitarie sono direttamente imputate alla rete interessata,
  - le spese relative alla struttura «agence portuaire de Marseille», che sono divise tra passeggeri e merci e ripartite fra le singole reti in proporzione al numero delle prenotazioni registrate,
  - le spese strutturali della società. Le spese della sede e le spese per la direzione sono ripartite in proporzione agli introiti netti (ricavo di esercizio meno spese commerciali) di ciascuna rete.

<sup>(44)</sup> Corsica Marittima ha una sede propria e sostiene le spese relative. Le spese di consegna e le altre spese marittime delle navi che essa opera (ossia i costi diretti, comprese le spese portuali, combustibili, ecc.) sono anch'esse direttamente sostenute da Corsica Marittima.

- (98) In base ai dati della contabilità e della gestione presentati dalla Francia, il consulente della Commissione è del parere che l'attivo, il passivo e le voci del conto economico presentati come componenti il costo del servizio pubblico corrispondano esattamente a tale attività. Gli altri costi sono imputati alla rete internazionale. Di conseguenza, la Commissione può concludere che le sovvenzioni relative al servizio pubblico non sono servite per compensare i costi delle attività concorrenziali della SNCM. La separazione dei conti relativi alla prestazione del servizio pubblico <sup>(45)</sup> e la certificazione contabile effettuata dagli organi di controllo regionali e nazionali <sup>(46)</sup> consentono parimenti di garantire che i conti annuali che registrano l'impiego della sovvenzione detta «di continuità territoriale» danno un'immagine fedele del costo della prestazione del servizio pubblico.

### Risultati della relazione del consulente della Commissione

- (99) Tenuto conto di queste precisazioni, il parere del consulente designato dalla Commissione è che, indipendentemente dai criteri seguiti nella ripartizione della contabilità analitica nelle diverse presentazioni <sup>(47)</sup>, i risultati cumulati al lordo delle imposte dell'attività «Flotta Corsica» quali si desumono dai dati contabili e gestionali forniti dalle autorità francesi, riflettono ragionevolmente i costi della prestazione del servizio pubblico da parte della SNCM. Il parere del consulente è accompagnato da una serie di osservazioni relative all'imputazione, in tali costi, degli oneri del capitale relativo alla messa a disposizione del materiale navale alla rete in concessione.

#### *Gli oneri relativi al capitale*

- (100) In base alla convenzione quinquennale attualmente vigente <sup>(48)</sup>, gli oneri convenzionali relativi al capitale comprendono:
- gli oneri finanziari connessi alle spese di acquisto delle navi. Sono calcolati sul 90 % dell'investimento e sulla base di un tasso pari al 5,5 % netto della variazione del prezzo del PIL,
  - gli ammortamenti (lineari) delle navi, calcolati linearmente sul 90 % del valore dell'investimento su una durata di vent'anni per i traghetti passeggeri e le navi mercantili, e su una durata di dieci anni per le unità veloci per trasporto passeggeri,
  - gli oneri di leasing e di noleggio.

Gli oneri convenzionali relativi al capitale (ammortamenti e interessi) sono mantenuti durante la durata di utilizzazione della nave, indipendentemente dalla durata di vita impiegata per il calcolo degli ammortamenti.

- (101) La Commissione rileva a questo riguardo che gli Orientamenti comunitari in materia di aiuti di Stato ai trasporti marittimi prevedono che l'importo dell'aiuto concesso dallo Stato al fine di compensare gli obblighi di servizio pubblico tiene conto «di un margine ragionevole sul capitale impiegato», cosa che si è verificata nel caso delle citate convenzioni quinquennali del 1991 e del 1996 <sup>(49)</sup>.

#### *Il plusvalore realizzato*

- (102) Nel periodo 1991-1999 sono state vendute tre navi, operazione che ha consentito di realizzare un plusvalore, come qui indicato: 7,2 milioni di FRF nel 1993 grazie alla vendita dell'unità L'Aude <sup>(50)</sup>, 95,4 milioni di FRF nel 1994-1996 grazie alla vendita del «Monte Stello» <sup>(51)</sup> e 79,5 milioni di FRF nel 1997 grazie alla vendita della nave «L'Estérel» <sup>(52)</sup>, per un totale di 182,1 milioni di FRF.

<sup>(45)</sup> Ai sensi delle vigenti disposizioni legislative regolamentari (legge 3 gennaio 1985 e decreti di applicazione) e ai sensi del decreto del 9 dicembre 1986 in esito al parere espresso dal Conseil national de la comptabilité.

<sup>(46)</sup> Cfr. le relazioni del controllore dell'OTC, e quella dei revisori dei conti della SNCM e i rapporti della Corte dei conti francese. Qualsiasi utilizzazione della sovvenzione di continuità territoriale per fini diversi dai collegamenti marittimi con la Corsica violerebbe la legge francese.

<sup>(47)</sup> Conti societari ufficialmente certificati, contabilità analitica della SNCM, relazioni della SNCM all'OTC e relazioni dell'esperto sig. Ménestrier all'OTC.

<sup>(48)</sup> La convenzione dell'OTC del 1991 stipulava quanto segue [traduzione dal francese]: «la quota annuale relativa a ciascuna nave assegnata alla continuità territoriale è stata determinata con riferimento ai criteri finanziari abitualmente utilizzati per i contratti di lunga durata. Essa è calcolata partendo dal prezzo di costo reale della nave in FRF correnti, diminuita del valore residuo del 10 % a fine periodo e contiene, per convenzione, un tasso d'interesse del 7 % netto della variazione del prezzo del PIL ai prezzi di mercato. La durata è di 16 anni per i traghetti passeggeri e di 14 anni per i traghetti merci».

<sup>(49)</sup> I margini calcolati sugli indici di variazione dei prezzi del PIL sono stati, in media, inferiori ai margini derivanti dall'applicazione dei tassi praticati sul mercato dei capitali negli stessi anni.

<sup>(50)</sup> Relazione Ménestrier, pag. 179 e relazione PWC, pag. 19.

<sup>(51)</sup> Relazione Ménestrier, pag. 179.

<sup>(52)</sup> Relazione Ménestrier, pag. 179 e relazione PWC, pag. 19.

- (103) Questi plusvalori realizzati grazie a navi assegnate alla flotta «Corsica» erano stati imputati dalla SNCM, nella contabilità analitica, alla rete libera e alle altre attività. Vero è che questa scelta di imputazione non è contraria alla convenzione stipulata dall'OTC e dalla SNCM, poiché essa nulla dispone al riguardo; tuttavia, la Commissione ritiene che, dal punto di vista economico, sia opportuno imputare i plusvalori delle cessioni all'attività che ne ha sostenuto le spese di investimento, e cioè la «rete Corsica». Infatti, le navi in questione, utilizzate in via prioritaria per prestare un servizio pubblico<sup>(53)</sup>, sono state acquistate e completamente ammortizzate durante il periodo disciplinato dalla convenzione. Il finanziamento e l'ammortamento di queste navi sono quindi andate interamente a carico del servizio pubblico. Per tale motivo, la conclusione generale della Commissione - in base al parere del proprio consulente in ordine alla sovracompensazione - deve tener conto di questa correzione.

*Assenza di sovracompensazione*

- (104) Nella tabella che segue è riportata la riconciliazione contabile effettuata dal consulente della Commissione tra i costi imputabili al servizio pubblico (perdita di esercizio più oneri relativi al capitale) e quelli imputabili alle altre attività dell'impresa, nonché il loro livello rispetto alle sovvenzioni corrisposte.

**Tavola ricapitolativa per il complesso degli anni 1991-1999<sup>(1)</sup>**

(in migliaia di FRF)

	Totale flotta cosica (servizio pubblico)	Rete internazionale ed altre attività	Totale
Margine operativo netto	(2 984 913)	340 140	(2 644 773)
Oneri relativi al capitale	(2 080 916)	(333 799)	(2 414 715)
— Oneri finanziari	(521 914)	(33 792)	(555 705)
— Leasing	(18 810)	0	(18 810)
— Ammortamenti	(1 540 192)	(272 792)	(1 812 984)
— Accantonamenti	(222 800)	(27 215)	(222 800)
Totale uscite	(5 065 829)	6 341	(5 059 487)
Sovvenzione	4 602 486	0	4 602 486
Sopravvenienze attive	64 262	202 660	266 925
Risultato prima delle tasse	(399 080)	209 001	(190 079)
Correzione plusvalore	182 100	(182 100)	0
Totale generale	(216 980)	26 901	(190 079)

(1) La tabella corrisponde ai conti consolidati del gruppo. L'esperto della Commissione ha verificato la concordanza fra queste cifre, i conti economici analitici, il risultato dei conti societari, i conti presentati nelle relazioni della SNCM all'OTC e i conti che figurano nelle relazioni elaborate dal sig. Ménestrier per l'OTC.

(53) Con riserva di quanto detto al considerando 108.

- (105) Sulla base di quanto precede la Commissione è arrivata alla seguente conclusione: durante il periodo qui esaminato (convenzioni 1991 e 1996) gli introiti derivanti dalla gestione, da parte di SNCM, del servizio pubblico dei collegamenti marittimi con la Corsica, comprensivi delle sovvenzioni pubbliche, non eccedono gli oneri, debitamente accertati, connessi al servizio pubblico. Secondo l'analisi del consulente da essa designato, il risultato operativo della flotta «Corsica» resta largamente deficitario (una perdita di 399 milioni di FRF); anche a voler aggiungervi il plusvalore realizzato grazie alla cessione di talune navi (182,1 milioni di FRF)<sup>(54)</sup>, il risultato netto è negativo ( $- 399,1 + 182,1 = - 217$  milioni di FRF).
- (106) Peraltro, se il costo degli obblighi di servizio pubblico debba ritenersi o no eccessivo è una questione sulla quale la Commissione non si pronuncia. Come ha ricordato il Tribunale di primo grado «In assenza di normative comunitarie in materia, la Commissione non è legittimata a pronunciarsi sull'organizzazione e sull'ampiezza delle missioni di servizio pubblico incombenti ad una impresa pubblica, né sull'opportunità delle scelte politiche operate a tale riguardo dalle competenti autorità nazionali ...»<sup>(55)</sup>. Nei limiti previsti all'articolo 86 del trattato, spetta a ciascuno Stato membro determinare quale sia il prescritto livello di servizio pubblico e quali siano gli strumenti da utilizzare per garantirlo.

#### 7.4. Le attività di Corsica Marittima

- (107) Durante gli esercizi 1991-1999, il risultato complessivo delle attività della compagnia Corsica Marittima, che largamente dipendono dal livello dei noli fissati dalla società madre, ha evidenziato una perdita netta, pari a circa 36 milioni di FRF. La riconciliazione contabile effettuata dal consulente della Commissione evidenzia che è stato possibile queste perdite solo grazie ai risultati economici delle attività della «rete internazionale». A quanto risulta, in assenza di sovracompensazione dei costi del servizio pubblico, il finanziamento delle attività di Corsica Marittima ad opera della SNCM non è stato effettuato attingendo alle sovvenzioni versate a fronte degli obblighi di servizio pubblico.
- (108) Inoltre, nella convenzione tra la SNCM e l'OTC (punto III dell'allegato 2) si afferma che «la SNCM curerà di ridurre l'onere rappresentato dalle navi assegnate alla continuità territoriale quando l'utilizzazione di queste non sia necessaria al servizio dato in concessione, dette unità saranno assegnate, ogni qual volta ciò risulti possibile, all'effettuazione di collegamenti esterni allo scopo di pervenire, adeguando l'offerta alla domanda, ad un migliore equilibrio del costo del servizio pubblico rispetto alle esigenze di trasporto, il risultato dei viaggi effettuati su tali collegamenti esterni dalle navi della flotta della continuità territoriale verrà accreditato alla rete in concessione. Questi collegamenti esterni sono realizzati ricorrendo ad una filiale della SNCM, mentre le navi della flotta della continuità territoriale saranno remunerate attraverso contratti di nolo per ciascun viaggio effettuato». L'OTC autorizza quindi il trasferimento di navi fra le due reti.
- (109) In questo modo la SNCM può mettere a disposizione della propria filiale Corsica Marittima alcune navi che resterebbero inattive quando il loro impiego non è necessario per espletare il servizio pubblico (si tratta di traghetti per autoveicoli a metà settimana, e di navi mercantili dal sabato pomeriggio a domenica sera)<sup>(56)</sup>. Come preannunciato al momento di iniziare la procedura nel caso C 78/98 (cfr. il considerando 7), la Commissione ha verificato le modalità di calcolo applicate dalla SNCM per fissare i noli fatturati a Corsica Marittima. Questo esame ha permesso di appurare che nel caso delle unità veloci, gli importi fatturati alla filiale coprono il costo complessivo dell'affitto della nave, mentre nel caso delle navi di trasporto miste e dei traghetti per autoveicoli, gli importi risultano inferiori al costo complessivo di affitto della nave ma superiori ai costi marginali di esercizio<sup>(57)</sup>.

<sup>(54)</sup> Cfr. il considerando 102.

<sup>(55)</sup> Sentenza «FESA», citata, punto 192 della motivazione.

<sup>(56)</sup> Queste navi vengono utilizzate limitatamente alle fasce orarie di disponibilità delle navi.

<sup>(57)</sup> Le autorità francesi hanno giustificato queste differenze richiamandosi alla diversa natura delle navi noleggate. Le unità veloci corrisponderebbero precisamente alla domanda emanante da Corsica Marittima; al contrario, per la nave da carico, solo la parte passeggeri (che è accessoria) presenterebbe un interesse commerciale. Del pari, la capacità offerta dai traghetti per autoveicoli della SNCM a metà settimana risulterebbe molto superiore alle limitate esigenze di Corsica Marittima.

- (110) Vero è che i prezzi fissati per l'affitto delle navi permettono alla SNCM di presentare, al livello di conti analitici sul periodo 1991-1999, un utile dell'ordine di 18 milioni di FRF per l'attività di noleggio delle navi a Corsica Marittima. Questo utile ha contribuito a compensare, in parte, i costi del servizio pubblico, poiché è stato contabilizzato nei bilanci della SNCM accreditandolo alla rete in concessione. L'affitto delle navi ha consentito alla SNCM di compensare spese comunque già sostenute<sup>(58)</sup>. Per questo motivo la SNCM ha agito in modo economicamente razionale affittando navi alla propria filiale Corsica Marittima. Lasciare inutilizzate queste navi avrebbe significato privarla delle risorse finanziarie costituite dai noli incassati. Un investitore operante in un'economia di mercato avrebbe cercato di procurarsi queste risorse se avesse disposto di questi beni a parità di condizioni di utilizzo.
- (111) Tuttavia, il fatto che l'affitto delle navi alla propria filiale abbia consentito ad SNCM di compensare i costi del servizio pubblico non esclude la possibilità che l'affitto abbia procurato un vantaggio a Corsica Marittima. È bene ricordare che la SNCM è una società di proprietà dello Stato, che per una quota rilevante della propria attività (collegamenti Corsica-continente) è finanziata mediante sovvenzioni pubbliche. Nella citata sentenza SFEI, la Corte di giustizia osserva che la fornitura di un'assistenza logistica e commerciale da parte di un'impresa alle filiali che esercitano attività aperte alla concorrenza è atta a costituire un aiuto di Stato ai sensi dell'articolo 87 del trattato qualora la remunerazione corrisposta in contropartita sia inferiore a quella che sarebbe stata richiesta in condizioni normali di mercato<sup>(59)</sup>.
- (112) Occorre quindi esaminare la situazione dal punto di vista della filiale (nel nostro caso: Corsica Marittima) e determinare se quest'ultima abbia ricevuto in affitto le navi ad un prezzo che non avrebbe potuto ottenere nelle normali condizioni di mercato. Per accertare se l'entità dell'affitto in questione soddisfi tale condizione, l'analisi economica deve tener conto<sup>(60)</sup> di tutti i fattori che un'impresa che agisca in condizioni normali di mercato avrebbe dovuto prendere in considerazione nello stabilire la remunerazione per le prestazioni fornite<sup>(61)</sup>.
- (113) La Commissione ha pertanto esaminato se gli affitti stabiliti dalla SNCM potevano corrispondere al prezzo di affitto di mercato di navi simili a quelle utilizzate dalla sua filiale negli ultimi anni. I dati di riferimento che sono stati trasmessi alla Commissione<sup>(62)</sup>, le consentono di concludere che Corsica Marittima avrebbe potuto prendere in affitto navi simili a condizioni più vantaggiose di quelle offerte dalla sua società madre. Questi dati operano una distinzione tra i prezzi di affitto del solo scafo nudo e i costi supplementari di armamento e di equipaggiamento delle navi di cui trattasi. Risulta che le modalità di calcolo applicate dalla SNCM per calcolare i noli da praticare comprendevano tutti i costi di armamento sotto bandiera francese, i costi di assicurazione, di manutenzione e delle franchigie per avarie e la quota-parte degli oneri finanziari e di ammortamento delle navi di cui è parola. Gli esperti consultati dalla Commissione affermano che un operatore che operi nelle condizioni normali del mercato in Mediterraneo avrebbe potuto prendere in affitto navi simili a prezzi nettamente inferiori a quelli fissati dalla SNCM e avrebbe potuto armare queste navi sotto una bandiera più economica<sup>(63)</sup>. Questi dati confermano che la contropartita ricevuta dalla SNCM per l'affitto delle proprie navi è comparabile a quella che sarebbe stata chiesta da un investitore privato operante in condizioni analoghe. In conclusione, la Commissione osserva che i prezzi di affitto delle navi non sono stati fissati dalla SNCM per avvantaggiare la propria filiale<sup>(64)</sup> e non contengono elementi di aiuti ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 1 del trattato.

<sup>(58)</sup> Gli equipaggi delle navi da carico ferme a fine settimana in Corsica non sbarcano a terra per un giorno, come pure gli equipaggi dei traghetti per autoveicoli a metà settimana.

<sup>(59)</sup> Sentenza della Corte di giustizia dell'11 luglio 1996, *Syndicat français de l'Express international (SFEI) e.a./La Poste e.a.*, C-39/94, Raccolta 1996, pag. I-3547, punto 62.

<sup>(60)</sup> L'analisi deve essere fatta trascurando i vari privilegi, aiuti ecc. dell'impresa prestatrice.

<sup>(61)</sup> Cfr. la sentenza del Tribunale di primo grado del 14 dicembre 2000, *Union française de l'Express (Ufex) e.a./Commission, T-613/97*, Raccolta 2000, pag. II-4055, punto 70.

<sup>(62)</sup> Si tratta, per un verso, del prezzo dell'affitto detto «scafo nudo» di unità veloci e di traghetti per il trasporto merci in alta stagione per brevi periodi nel Mediterraneo (in particolare: Grecia, Italia, Francia, Spagna e Tunisia) nel corso degli ultimi anni e, per altro verso, dei costi di armamento e di equipaggiamento di queste navi.

<sup>(63)</sup> La terza relazione della Commissione sull'attuazione del regolamento (CEE) n. 3577/92 relativo all'applicazione del principio della libera circolazione dei servizi al cabotaggio marittimo (1997-1998) [doc. COM(2000) 99 def. del 24.2.2000] osserva che i costi di equipaggio delle navi francesi sono fra i più elevati in Europa. Effettivamente, i costi salariali e gli oneri fiscali sostenuti dalla SNCM (navi battenti bandiera francese) sono nettamente superiori ai costi sociali e fiscali degli armatori privati operanti secondo le condizioni del mercato, le cui navi battono bandiere più economiche.

<sup>(64)</sup> Nel caso delle unità veloci, i prezzi di mercato ottenuti sono inferiori al prezzo dell'affitto pagato da Corsica Marittima, e corrispondono al 70-80 % circa di questo prezzo. Il divario è ancora più accentuato nel caso dei traghetti per trasporto merci.

- (114) Su un piano più generale, per quanto attiene il ripianamento delle perdite di Corsica Marittima ad opera di SNCM e l'opportunità di continuare l'attività di una filiale che, nel complesso, genera risultati negativi, le autorità francesi fanno notare l'aspetto strategico di questa scelta, trattandosi, per Corsica Marittima, di posizionarsi su un mercato diverso da quello tradizionale a seguito della liberalizzazione del cabotaggio nel Mediterraneo. Questa strategia ha tenuto conto delle prospettive di una più intensa concorrenza e il traffico diretto in Corsica e del fatto che le convenzioni che verranno stipulate in avvenire per la prestazione del servizio pubblico avranno una durata molto più breve. Sotto il profilo dell'investimento commerciale, le perdite registrate da Corsica Marittima nel periodo qui in esame (36 milioni di FRF) risultano relativamente modeste rispetto al fatturato globale della rete internazionale del gruppo SNCM-Ferrytannée nel periodo stesso (3 800 milioni di FRF). Le somme complessivamente pagate a titolo di noleggio di navi da Corsica Marittima ha consentito al gruppo di generare un reddito, ancorché marginale, utilizzando beni patrimoniali che altrimenti sarebbero restati sottoutilizzati.
- (115) Tenuto conto di quanto precede, l'attività di Corsica Marittima può essere vista come un'attività integrata in una logica di gruppo d'impresе che perseguono una politica strutturale, globale o settoriale, guidata da prospettive a lungo termine <sup>(65)</sup>.
- (116) In definitiva, per quanto attiene l'attività di Corsica Marittima sul mercato, la Commissione non ha accertato l'esistenza di pratiche illegittime. Gli autori delle denunce hanno sottolineato la politica tariffaria aggressiva della società. Va osservato che una politica del genere può corrispondere alla legittima strategia di un'impresa che cerca di introdursi su un nuovo mercato. È un fatto che, a seguito dell'introduzione delle unità veloci da parte di operatori concorrenti sul mercato dei collegamenti marittimi tra la Corsica e l'Italia, i prezzi praticati da Corsica Marittima risultano superiori alla media del mercato. Inoltre, va notato che, sulla base delle informazioni comunicate dalla SNCM, i volumi trasportati da Corsica Marittima nel periodo 1990-1999 sono stati molto modesti. Il fatturato medio di Corsica Marittima in questo periodo è stato di 7,75 milioni di FRF <sup>(66)</sup> e la sua quota di mercato non ha superato il 6,5 %.

#### 7.5. La proporzionalità dell'aiuto

- (117) L'eccezione contemplata dall'articolo 86, paragrafo 2 del trattato si fonda sul presupposto della proporzionalità dell'aiuto. Lo sviluppo degli scambi non deve cioè essere compromesso in misura contraria agli interessi della Comunità. Al termine del suo esame, la Commissione ha constatato che il meccanismo convenzionale instaurato nel 1976 non ha determinato una sovracompensoazione dei costi legati al servizio pubblico prestato dalla SNCM. Nondimeno, l'esame del meccanismo convenzionale ha messo in luce l'esistenza di alcuni effetti negativi che potrebbero incidere sullo sviluppo degli scambi commerciali in futuro.
- (118) A tale riguardo, è lecito chiedersi se la logica del servizio pubblico, che postula l'esistenza di una flotta molto consistente, la quale per gran parte dell'anno risulta eccedentaria, non finisca col favorire lo sviluppo di attività associate, come i collegamenti Corsica-Italia. Si potrebbe cioè sostenere che il meccanismo convenzionale ha, in qualche modo, reso possibile l'attività di Corsica Marittima la quale, da sola, non sarebbe stata certo in grado di dotarsi di tali strumenti né di procurarsi le navi alle condizioni praticate dalla SNCM.
- (119) La convenzione del 1976 stipulata tra lo Stato e la SNCM scade il 31 dicembre 2001. Le autorità francesi preparano attualmente un nuovo contratto di servizio pubblico perché garantirà la continuità del servizio. Ai sensi dell'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 3577/92, quando conclude contratti di servizio pubblico, lo Stato membro deve procedere in modo non discriminatorio nei confronti di tutti gli armatori comunitari.
- (120) La regione Corsica ha lanciato una gara <sup>(67)</sup> per l'affidamento in concessione del servizio pubblico per il trasporto marittimo di passeggeri tra Marsiglia e vari porti della Corsica nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2002 e il 31 dicembre 2006. Il nuovo contratto contemplato dalle autorità francesi contiene obblighi di servizio pubblico molto più limitati che in passato. Inoltre la Commissione ha osservato che, come si è detto in precedenza <sup>(68)</sup>, l'aumento del volume dell'offerta estiva nel 2001 per effetto della concorrenza ha determinato una ristrutturazione dei collegamenti estivi e una nuova ripartizione del traffico tra operatori a tutto svantaggio della SNCM.

<sup>(65)</sup> Cfr. la citata sentenza «Ufex», punto 75.

<sup>(66)</sup> 13,3 milioni di FRF nel 1999.

<sup>(67)</sup> GU S 236 dell'8.12.2000.

<sup>(68)</sup> Cfr. considerando 77.

- (121) Secondo gli autori delle denunce, il mercato potrebbe risentire negativamente di una riassegnazione delle navi costituenti la flotta di continuità territoriale a collegamenti marittimi non diretti verso la Corsica. Qualora la SNCM non fosse la società prescelta per adempiere nuovamente agli obblighi di servizio pubblico una volta scaduta la convenzione attualmente vigente, la società sarà probabilmente costretta a trovare un utilizzo alternativo per la parte eccedentaria della sua flotta.

#### *La proprietà della flotta*

- (122) Per quanto riguarda la flotta attualmente in servizio, le navi che costituiscono la flotta della continuità territoriale sono state acquistate in funzione di esigenze di trasporto determinate dalle pubbliche autorità, sotto la responsabilità della SNCM che si faceva carico di tutti i rischi. La SNCM provvede a tutti gli adempimenti finanziari e resta titolare dell'obbligo di rimborsare i prestiti eventualmente assunti a tal fine.
- (123) Ciò premesso, risulta che alla data del 31 dicembre 2001, una parte cospicua delle spese d'investimento effettuate resterà a carico della SNCM <sup>(69)</sup>. Questa situazione è conseguenza della politica d'investimento praticata negli ultimi anni, che è stata in particolare caratterizzata dall'introduzione di unità molto veloci e dall'entrata in servizio della motonave «Napoléon Bonaparte». Dall'esame dei conti che ha effettuato la Commissione risulta che le somme messe a disposizione dalla SNCM ai sensi delle convenzioni del 1991 e del 1996 sono largamente insufficienti per far fronte agli obblighi finanziari (investimenti e rimborso di prestiti) ai quali la SNCM dovrà continuare a far fronte dopo la scadenza della convenzione vigente. Risulta quindi che se la SNCM non dovesse più beneficiare della sovvenzione che le viene attualmente corrisposta, non sarebbe in grado di far fronte agli oneri sul capitale inerenti agli investimenti effettuati per garantire il servizio pubblico. Le eccessive dimensioni della sua flotta potrebbero inoltre compromettere la sua sopravvivenza. Ciò premesso, la Commissione constata che il sistema istituito dalla convenzione 1976 non procura alcun illegittimo vantaggio alla SNCM sotto questo profilo.
- (124) Per questi motivi la Commissione ritiene che sia necessario - al fine di monitorare gli effetti degli aiuti di cui trattasi al di là della data in cui scade il contratto di servizio pubblico attualmente vigente - invitare le autorità francesi ad informarla, prima che entri in vigore il nuovo regime di concessione del servizio pubblico per i collegamenti con la Corsica (regime cui la Regione Corsica deve dar corso quando scadrà la convenzione) delle misure che intendono adottare per adeguare la struttura della SNCM alle nuove condizioni del mercato.

### 8. CONCLUSIONI

- (125) La Commissione constata, alla luce delle considerazioni che precedono, che i dubbi riguardanti la compatibilità degli aiuti corrisposti alla SNCM in forza delle convenzioni quinquennali 1991 e 1996 sono eliminati.
- (126) Nella misura in cui le sovvenzioni corrisposte alla SNCM non hanno superato i costi che tale società ha sostenuto per prestare il servizio pubblico del collegamento marittimo con la Corsica, come definito dalle pubbliche autorità, si può concludere che la sua filiale Corsica Marittima non ha beneficiato di sovvenzioni interne incrociate. L'esame della Commissione ha inoltre permesso di accertare che le somme pagate da Corsica Marittima per l'affitto di talune navi corrispondono alle condizioni prevalenti sul mercato.
- (127) È opportuno che la Francia informi la Commissione delle misure che saranno adottate, una volta scaduta la convenzione del 1976, con riferimento all'adeguamento strutturale della SNCM alle nuove condizioni del mercato quali risultano dall'applicazione dell'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 3577/92,

<sup>(69)</sup> Come si è detto al considerando 10, le sovvenzioni di continuità territoriale hanno consentito di finanziare in parte la flotta mediante spese finalizzate al finanziamento delle navi e mediante ammortamento registrato come oneri convenzionali sul capitale. Secondo queste regole, gli ammortamenti delle navi vengono calcolati in modo decrescente in base alle seguenti durate di vita: dodici anni per i traghetti passeggeri/merci, venti anni per la nave «Napoléon Bonaparte» e dieci anni per le unità veloci.

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

*Articolo 1*

Gli aiuti corrisposti dalla Francia alla Société nationale maritime Corse-Méditerranée (SNCM) in forza delle convenzioni quinquennali stipulate con l'Office des transports de la Corse (OTC) nel 1991 e nel 1996, a titolo di compensazione degli obblighi di servizio pubblico, sono compatibili con il mercato comune.

*Articolo 2*

Il ripianamento delle perdite di Corsica Marittima ad opera di SNCM, nonché le condizioni di affitto delle navi di quest'ultima alla sua filiale non contenevano elementi di aiuto di Stato ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 1, del trattato.

*Articolo 3*

La Francia informa la Commissione, prima della data in cui entrerà in vigore il nuovo contratto di concessione del servizio pubblico per i collegamenti marittimi con la Corsica, delle misure che saranno adottate ai fini dell'adeguamento strutturale della SNCM alle nuove condizioni del mercato, quali risultano dall'applicazione dell'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 3577/92.

*Articolo 4*

La Repubblica francese è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 30 ottobre 2001.

*Per la Commissione*  
Loyola DE PALACIO  
*Vicepresidente*

---

## DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 15 febbraio 2002

**relativa all'autorizzazione per la commercializzazione di proteine coagulate di patate e relativi idrolizzati quali nuovi ingredienti alimentari conformemente al regolamento (CE) n. 258/97 del Parlamento europeo e del Consiglio**

[notificata con il numero C(2002) 506]

(Il testo in lingua olandese è il solo facente fede)

(2002/150/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 258/97 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 gennaio 1997, sui nuovi prodotti e i nuovi ingredienti alimentari <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 7,

vista la richiesta presentata dalla AVEBE b.a. alle competenti autorità dei Paesi Bassi il 25 maggio 2000 per la commercializzazione di proteine coagulate di patate e relativi idrolizzati quali nuovi ingredienti alimentari,

vista la relazione di valutazione iniziale elaborata dalle competenti autorità dei Paesi Bassi,

considerando quanto segue:

- (1) Sebbene si sia proceduto all'estrazione di proteine per uso alimentare da un certo numero di piante, le proteine delle patate non sono state commercializzate nella Comunità prima dell'entrata in vigore del regolamento (CE) n. 258/97. Pertanto, le proteine di patata comportano un'autorizzazione conformemente alle disposizioni dell'articolo 1, paragrafo 2, lettera e), del regolamento.
- (2) Nella relazione di valutazione iniziale l'organo olandese competente è giunto alla conclusione che le proteine coagulate di patata e i relativi idrolizzati sono adatti al consumo umano.
- (3) La Commissione ha trasmesso la relazione iniziale di valutazione a tutti gli Stati membri il 19 febbraio 2001.
- (4) Entro il termine di 60 giorni previsto all'articolo 6, paragrafo 4, del citato regolamento, sono state presentate obiezioni fondate sulla commercializzazione del prodotto, conformemente a quanto previsto nella citata normativa riguardante in particolare l'uso di solfito come additivo e le specifiche utente per taluni alcaloidi.
- (5) L'AVEBE ha presentato ulteriori informazioni in risposta alle osservazioni e alle obiezioni sollevate dagli Stati membri, che sono state oggetto di discussioni con gli esperti degli Stati membri il 17 luglio 2001.
- (6) In base a queste informazioni supplementari e alla relazione di valutazione iniziale, si stabilisce quindi che le proteine coagulate di patata e i relativi idrolizzati sono

conformi ai criteri indicati all'articolo 3, paragrafo 1, del citato regolamento.

- (7) L'utilizzazione e l'etichettatura del solfito è disciplinata dalla direttiva 89/107/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1988, sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti gli additivi autorizzati nei prodotti alimentari destinati al consumo umano <sup>(2)</sup> e dalla direttiva 95/2/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 febbraio 1995, sugli additivi alimentari diversi dai coloranti e dagli edulcoranti <sup>(3)</sup>.
- (8) Le disposizioni della presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per i prodotti alimentari,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

*Articolo 1*

Le proteine coagulate di patata e i relativi idrolizzati, come specificato nell'allegato, possono essere commercializzati nel territorio comunitario come nuovi ingredienti alimentari.

*Articolo 2*

La designazione «proteina di patata» figura sull'etichetta del prodotto in quanto tale, ovvero nell'elenco degli ingredienti dei prodotti alimentari che la contengono.

*Articolo 3*

Il destinatario della presente decisione è la AVEBE b.a., Prins Hendrikplein 20, 9641 GK Veendam, Paesi Bassi.

Fatto a Bruxelles, il 15 febbraio 2002.

*Per la Commissione*

David BYRNE

*Membro della Commissione*<sup>(1)</sup> GU L 43 del 14.2.1997, pag. 1.<sup>(2)</sup> GU L 40 dell'11.2.1989, pag. 27.<sup>(3)</sup> GU L 61 del 18.3.1995, pag. 1.

## ALLEGATO

**Specifiche delle proteine coagulate di patata e dei relativi idrolizzati**

Sostanza secca: non inferiore a 800 mg/g

Proteina (N\*6,25): non inferiore a 600 mg/g (sostanza secca)

Ceneri: non oltre 400 mg/g (sostanza secca)

Glicocalcoide (totale): non oltre 150 mg/kg

Lisinoalanina (totale): non oltre 500 mg/kg

Lisinoalanina (libera): non oltre 10 mg/kg

---

## DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 19 febbraio 2002

**relativa ai requisiti minimi per il certificato di rottamazione rilasciato ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 3, della direttiva 2000/53/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai veicoli fuori uso**

[notificata con il numero C(2002) 518]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2002/151/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 2000/53/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 settembre 2000, relativa ai veicoli fuori uso <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 5, paragrafo 5 e l'articolo 11, paragrafo 4,

considerando quanto segue:

- (1) La direttiva 2000/53/CE consente la cancellazione dal registro automobilistico solo su presentazione di un certificato di rottamazione.
- (2) Per consentire alle autorità competenti di riconoscere e di accettare reciprocamente i certificati di rottamazione rilasciati in altri Stati membri, la direttiva 2000/53/CE stabilisce che la Commissione istituisca i requisiti minimi per il certificato di rottamazione.
- (3) I requisiti minimi servono a individuare con certezza l'identità e le coordinate dell'impianto di trattamento, dell'autorità competente e del detentore del veicolo, nonché una serie di informazioni riguardanti il veicolo medesimo.

- (4) Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato istituito dall'articolo 18 della direttiva 75/442/CEE del Consiglio <sup>(2)</sup>,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

*Articolo 1*

Il certificato di rottamazione rilasciato ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 3, della direttiva 2000/53/CE contiene almeno le informazioni di cui all'allegato della presente decisione.

*Articolo 2*

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 19 febbraio 2002.

*Per la Commissione*

Margot WALLSTRÖM

*Membro della Commissione*

<sup>(1)</sup> GU L 269 del 21.10.2000, pag. 34.

<sup>(2)</sup> GU L 78 del 18.3.1991, pag. 32.

## ALLEGATO

**Requisiti minimi per il certificato di rottamazione rilasciato ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 3, della direttiva 2000/53/CE**

1. Nome e indirizzo, firma e numero di registrazione o identificazione <sup>(1)</sup> dello stabilimento o dell'impresa che rilascia il certificato.
2. Nome e indirizzo dell'autorità competente che rilascia l'autorizzazione (ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 2, della direttiva 2000/53/CE) per gli stabilimenti o le imprese che rilasciano il certificato di rottamazione.
3. Se il certificato viene rilasciato da un produttore, un distributore o un operatore addetto alla raccolta per conto di un impianto di trattamento autorizzato, nome, indirizzo e numero di registrazione o identificazione <sup>(1)</sup> dello stabilimento o dell'impresa che rilascia il certificato.
4. Data di rilascio del certificato di rottamazione.
5. Segno distintivo nazionale e numero di immatricolazione del veicolo [allegare il documento di immatricolazione o una dichiarazione dello stabilimento o dell'impresa che rilascia il certificato che attesti la distruzione del documento di immatricolazione <sup>(2)</sup>].
6. Classe, marca e modello del veicolo.
7. Numero di identificazione del veicolo (telaio).
8. Nome, indirizzo, nazionalità e firma del detentore o del proprietario del veicolo consegnato.

---

<sup>(1)</sup> È possibile derogare a questo requisito se il sistema di registrazione o identificazione nazionale non prevede l'attribuzione di tale numero.

<sup>(2)</sup> È possibile derogare a questo requisito se viene utilizzato un sistema elettronico che non fornisce un documento di immatricolazione su carta.

## DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 19 febbraio 2002

**che proroga per la nona volta la validità della decisione 1999/815/CE riguardante provvedimenti che vietano l'immissione sul mercato di giocattoli e articoli di puericultura destinati ad essere messi in bocca da bambini d'età inferiore a tre anni e fabbricati in PVC morbido contenente taluni ftalati**

[notificata con il numero C(2002) 541]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2002/152/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 92/59/CEE del Consiglio, del 29 giugno 1992, relativa alla sicurezza generale dei prodotti <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 9,

considerando quanto segue:

(1) La Commissione ha adottato il 7 dicembre 1999 la decisione 1999/815/CE <sup>(2)</sup>, fondata sull'articolo 9 della direttiva 92/59/CEE, che impone agli Stati membri di vietare l'immissione sul mercato di giocattoli e articoli di puericultura destinati ad essere messi in bocca da bambini d'età inferiore a tre anni, fabbricati in PVC morbido contenenti una o più sostanze quali ftalato di diisononile (DINP), ftalato di bis(2-etilesile) (DEHP), ftalato di dibutile (DBP), ftalato di dipentile (DIDP), ftalato di diottile (DNOP), ftalato di butilbenzile (BBP).

(2) La validità della decisione 1999/815/CE era limitata a tre mesi, conformemente alla disposizione dell'articolo 11, paragrafo 2, della direttiva 92/59/CEE. Di conseguenza, la validità della decisione scadrà l'8 marzo 2000.

(3) L'articolo 11, paragrafo 2, della direttiva 92/59/CEE stabilisce che la durata della validità delle misure adottate in base all'articolo 9 della suddetta direttiva è limitata a tre mesi, ma può essere prorogata mediante la stessa procedura prevista per l'adozione di queste misure.

(4) Al momento dell'adozione della decisione 1999/815/CE era stato previsto di prorogarne la validità, qualora fosse stato necessario. La validità delle misure adottate con la decisione 1999/815/CE in virtù dell'articolo 9 della direttiva 92/59/CEE è stata prorogata dalle decisioni della Commissione 2000/217/CE <sup>(3)</sup>, 2000/381/CE <sup>(4)</sup>,

2000/535/CE <sup>(5)</sup>, 2000/769/CE <sup>(6)</sup>, 2001/195/CE <sup>(7)</sup>, 2001/467/CE <sup>(8)</sup>, 2001/665/CE <sup>(9)</sup> e 2001/804/CE <sup>(10)</sup> per un ulteriore periodo di tre mesi ogni volta, in conformità delle disposizioni dell'articolo 11, paragrafo 2, di detta direttiva. La validità della decisione dovrebbe pertanto scadere il 20 febbraio 2002.

(5) Alcuni importanti sviluppi sono intervenuti recentemente per quanto riguarda la convalida dei test riguardanti la migrazione di ftalati e la valutazione globale dei rischi di detti ftalati nel quadro del regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio <sup>(11)</sup> sulle sostanze esistenti. Tuttavia, ulteriori lavori sono ancora necessari in quest'ambito per cercare di risolvere alcune difficoltà d'importanza cruciale.

(6) Nell'attesa di chiarire tali aspetti, e al fine di garantire gli obiettivi della decisione 1999/815/CE e la sua proroga in virtù delle decisioni 2000/217/CE, 2000/381/CE, 2000/535/CE, 2000/769/CE, 2001/195/CE, 2001/467/CE, 2001/665/CE e 2001/804/CE è necessario mantenere il divieto di immissione sul mercato dei prodotti menzionati.

(7) Taluni Stati membri hanno recepito la decisione 1999/815/CE, modificata dalle decisioni 2000/217/CE, 2000/381/CE, 2000/535/CE, 2000/769/CE, 2001/195/CE, 2001/467/CE, 2001/665/CE e 2001/804/CE con misure applicabili fino al 20 febbraio 2002. È pertanto necessario garantire che la validità di queste misure sia prorogata.

(8) È pertanto necessario prorogare per la nona volta la validità della decisione 1999/815/CE al fine di garantire che tutti gli Stati membri mantengano il divieto previsto da tale decisione. Conformemente all'articolo 11, paragrafo 2, della direttiva 92/59/CEE la validità può essere prorogata per un periodo di tre mesi.

(9) Le misure stabilite dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato d'urgenza,

<sup>(1)</sup> GU L 228 dell'11.8.1992, pag. 24.

<sup>(2)</sup> GU L 315 del 9.12.1999, pag. 46.

<sup>(3)</sup> GU L 68 del 16.3.2000, pag. 62.

<sup>(4)</sup> GU L 163 del 10.6.2000, pag. 40.

<sup>(5)</sup> GU L 226 del 6.9.2000, pag. 27.

<sup>(6)</sup> GU L 306 del 7.12.2000, pag. 37.

<sup>(7)</sup> GU L 69 del 10.3.2001, pag. 37.

<sup>(8)</sup> GU L 163 del 20.6.2001, pag. 30.

<sup>(9)</sup> GU L 233 del 31.8.2001, pag. 51.

<sup>(10)</sup> GU L 304 del 21.11.2001, pag. 26.

<sup>(11)</sup> GU L 84 del 5.4.1993, pag. 1.

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

*Articolo 3*

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

*Articolo 1*

Nell'articolo 5 della decisione 1999/815/CE i termini «20 febbraio 2002» sono sostituiti dai termini «20 maggio 2002».

Fatto a Bruxelles, il 19 febbraio 2002.

*Articolo 2*

Gli Stati membri adottano le misure necessarie per ottemperare alla presente decisione entro 10 giorni dalla sua notificazione. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

*Per la Commissione*

David BYRNE

*Membro della Commissione*

---

## DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 20 febbraio 2002

**relativa a talune misure di protezione contro l'afta epizootica nel Regno Unito, che abroga la decisione 2001/740/CE e che modifica per l'ottava volta la decisione 2001/327/CE**

[notificata con il numero C(2002) 557]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2002/153/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

zioni sanitarie per la produzione e l'immissione sul mercato di carni fresche.

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 90/425/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa ai controlli veterinari e zootecnici applicabili negli scambi intracomunitari di taluni animali vivi e prodotti di origine animale, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno <sup>(1)</sup>, modificata da ultimo dalla direttiva 92/118/CEE <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 10,

(5) La direttiva 94/65/CE del Consiglio <sup>(13)</sup> stabilisce i requisiti applicabili alla produzione e all'immissione sul mercato di carni macinate e di preparazioni di carni.

vista la direttiva 89/662/CEE del Consiglio, dell'11 dicembre 1989, relativa ai controlli veterinari applicabili negli scambi intracomunitari, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno <sup>(3)</sup>, modificata da ultimo dalla direttiva 92/118/CEE, in particolare l'articolo 9,

(6) La direttiva 91/495/CEE del Consiglio <sup>(14)</sup>, modificata da ultimo dalla direttiva 94/65/CE, concerne i problemi sanitari e di polizia sanitaria in materia di produzione e di commercializzazione di carni di coniglio e di selvaggina d'allevamento.

considerando quanto segue:

(7) La direttiva 80/215/CEE del Consiglio <sup>(15)</sup>, modificata da ultimo dall'atto di adesione dell'Austria, della Finlandia e della Svezia, concerne i problemi di polizia sanitaria negli scambi intracomunitari di prodotti a base di carni.

(1) La decisione 2001/740/CE della Commissione <sup>(4)</sup>, modificata da ultimo dalla decisione 2002/48/CE <sup>(5)</sup>, reca misure di protezione contro l'afta epizootica nel Regno Unito.

(8) La direttiva 77/99/CEE del Consiglio <sup>(16)</sup>, modificata da ultimo dalla direttiva 97/76/CE <sup>(17)</sup>, concerne i problemi sanitari in materia di produzione e di commercializzazione di prodotti a base di carne e di alcuni prodotti di origine animale.

(2) La Commissione ha adottato la decisione 2001/304/CE <sup>(6)</sup>, modificata da ultimo dalla decisione 2002/49/CE <sup>(7)</sup>, relativa alla bollatura e all'utilizzazione di taluni prodotti di origine animale a norma della decisione 2001/172/CE della Commissione <sup>(8)</sup>, recante misure di protezione contro l'afta epizootica nel Regno Unito.

(9) Il 21 gennaio 2002, in applicazione della risoluzione n. XVII («Riattribuzione del riconoscimento della qualifica di paese membro indenne da afta epizootica») adottata dal Comitato internazionale dell'Ufficio internazionale delle epizootie nel corso della sua 65ª sessione generale (maggio 1997), la Commissione dell'UIE per l'afta epizootica ed altre epizootie, avendo esaminato i documenti relativi all'eradicazione dell'afta epizootica presentati dal delegato del Regno Unito, ha riattribuito a questo paese la sua qualifica anteriore di paese indenne da afta epizootica in cui non è praticata la vaccinazione.

(3) La decisione 2001/327/CE della Commissione <sup>(9)</sup>, modificata da ultimo dalla decisione 2001/904/CE <sup>(10)</sup>, concerne le limitazioni dei movimenti degli animali di specie sensibili per quanto riguarda l'afta epizootica.

(4) La direttiva 64/433/CEE del Consiglio <sup>(11)</sup>, modificata da ultimo dalla direttiva 95/23/CE <sup>(12)</sup>, concerne le condi-

(10) È pertanto necessario abrogare la decisione 2001/740/CE, recante misure di protezione contro l'afta epizootica nel Regno Unito.

<sup>(1)</sup> GU L 224 del 18.8.1990, pag. 29.

<sup>(2)</sup> GU L 62 del 15.3.1993, pag. 49.

<sup>(3)</sup> GU L 395 del 30.12.1989, pag. 13.

<sup>(4)</sup> GU L 277 del 20.10.2001, pag. 30.

<sup>(5)</sup> GU L 21 del 24.1.2002, pag. 28.

<sup>(6)</sup> GU L 104 del 13.4.2001, pag. 6.

<sup>(7)</sup> GU L 21 del 24.1.2002, pag. 30.

<sup>(8)</sup> GU L 62 del 2.3.2001, pag. 22.

<sup>(9)</sup> GU L 115 del 25.4.2001, pag. 12.

<sup>(10)</sup> GU L 335 del 19.12.2001, pag. 21.

<sup>(11)</sup> GU L 121 del 29.7.1964, pag. 2012/64.

<sup>(12)</sup> GU L 243 dell'11.10.1995, pag. 7.

<sup>(13)</sup> GU L 368 del 31.12.1994, pag. 10.

<sup>(14)</sup> GU L 268 del 24.9.1991, pag. 41.

<sup>(15)</sup> GU L 47 del 21.2.1980, pag. 4.

<sup>(16)</sup> GU L 26 del 31.1.1977, pag. 85.

<sup>(17)</sup> GU L 10 del 16.1.1998, pag. 25.

- (11) Occorre tuttavia disporre affinché determinate scorte di carni e prodotti a base di carne, prodotte nel corso dell'epidemia e che non soddisfano i criteri di polizia sanitaria applicabili agli scambi intracomunitari, vengano commercializzate esclusivamente sul territorio della Gran Bretagna.
- (12) Al fine di garantire che quanto disposto dalla decisione 2001/327/CE si applichi anche agli scambi di ovini e caprini originari o provenienti dalla Gran Bretagna successivamente alla data in cui la decisione 2001/740/CE sarà abrogata, occorre modificare di conseguenza la decisione 2001/327/CE.
- (13) Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato veterinario permanente,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

#### *Articolo 1*

1. Il Regno Unito provvede affinché le carni definite al paragrafo 2, provenienti da animali delle specie bovina, ovina, caprina e suina e da altri artiodattili e rispondenti ad almeno una delle condizioni di cui al paragrafo 3, non siano spedite verso altri Stati membri.
2. Le carni di cui al paragrafo 1 comprendono «carni fresche» ai sensi delle direttive 64/433/CEE e 91/495/CEE e «carni macinate e preparazioni di carni» ai sensi della direttiva 94/65/CE del Consiglio.
3. Non possono essere ammesse agli scambi intracomunitari le carni:
- a) non ammissibili agli scambi intracomunitari in applicazione delle misure comunitarie di protezione contro l'afta epizootica nel Regno Unito vigenti tra il 21 febbraio 2001 e la data di entrata in vigore della presente decisione;
- b) recanti il bollo sanitario stabilito dalla decisione 2001/304/CE della Commissione.

#### *Articolo 2*

1. Il Regno Unito provvede affinché i prodotti a base di carne, provenienti da animali delle specie bovina, ovina, caprina e suina e da altri artiodattili e rispondenti ad almeno

una delle condizioni di cui al paragrafo 2, non siano spediti verso altri Stati membri.

2. Non possono essere ammessi agli scambi intracomunitari i prodotti a base di carne:

- a) elaborati a partire da carni rispondenti ad almeno una delle condizioni di cui all'articolo 1, paragrafo 3;
- b) non ammissibili agli scambi intracomunitari in applicazione delle misure comunitarie di protezione contro l'afta epizootica nel Regno Unito vigenti tra il 21 febbraio 2001 e la data di entrata in vigore della presente decisione;
- c) recanti il bollo sanitario stabilito dalla decisione 2001/304/CE.

3. Il divieto di cui al paragrafo 1 non si applica ai prodotti a base di carne conformi ai requisiti di sanità pubblica previsti dalla direttiva 77/99/CEE e che abbiano subito uno dei trattamenti menzionati all'articolo 4, paragrafo 1, della direttiva 80/215/CEE, né ai prodotti a base di carne che abbiano subito una lavorazione nel corso della quale il pH sia uniformemente risultato inferiore a 6 in tutta la massa.

#### *Articolo 3*

La decisione 2001/740/CE è abrogata.

#### *Articolo 4*

Nella frase introduttiva dell'articolo 2, paragrafo 1, della decisione 2001/327/CE, i termini «e la decisione 2001/740/CE della Commissione» sono soppressi.

#### *Articolo 5*

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 20 febbraio 2002.

*Per la Commissione*

David BYRNE

*Membro della Commissione*